Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2015
(OR. en)

15515/15
ADD 1

UD 263
DELACT 178

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 dicembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2015) 9248 final ANNEXES 1 to 13
Oggetto:	ALLEGATI del Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/...

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2015) 9248 final ANNEXES 1 to 13.

All.: C(2015) 9248 final ANNEXES 1 to 13

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2015
C(2015) 9248 final

ANNEXES 1 to 13

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

ALLEGATI

del

Regolamento delegato della Commissione

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/...

ALLEGATI

del

Regolamento delegato della Commissione

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/...

ALLEGATI

ALLEGATO 1

LEGENDA TABELLA

Titoli delle colonne

Allegato B matrice colonne	Dichiarazioni / Notifiche / Prova attestante lo stato doganale di merci unionali	Sistemi IT di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE	Requisiti transitori delle indicazioni contenute nell'atto delegato transitorio
A1	Dichiarazione sommaria di uscita	AES	ex allegato 30bis
A2	Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso	AES	ex allegato 30bis
A3	Notifica di riesportazione	AES	-
B1	Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione	AES	ex allegato 37
B2	Regime speciale — trasformazione — dichiarazione di perfezionamento passivo	SPE nazionale	ex allegato 37
B3	Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali	SPE nazionale	ex allegato 37
B4	Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali	Nazionale	-
C1	Dichiarazione semplificata di esportazione	AES	ex allegato 30bis
C2	Presentazione delle merci in dogana in caso di iscrizione	EXP nazionale	-

	nelle scritture del dichiarante o di presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci per l'esportazione		
D1	Regime speciale - dichiarazione di transito	Aggiornamento NCTS	ex allegati 37 e 37 bis
D2	Regime speciale – Dichiarazione di transito con serie di dati ridotta – (trasporto per ferrovia, aereo e marittimo)	Aggiornamento NCTS	-
D3	Regime speciale – Transito – Utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale – (trasporto aereo e marittimo)	Nazionale	-
E1	Prova dello stato doganale di merci unionali (T2L/T2LF)	PoUS	ex allegato 37
E2	Manifesto doganale delle merci	PoUS e nazionale emittenti autorizzati	-
F1a	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto marittimo e per vie navigabili interne – Serie di dati completa	ICS2	ex allegato 30bis
F1b	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto marittimo e per vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata dal trasportatore	ICS2	-
F1c	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto marittimo e per vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, primo comma	ICS2	-
F1d	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto marittimo e per vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma	ICS2	-
F2a	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie completa di dati	ICS2	ex allegato 30bis
F2b	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata dal trasportatore	ICS2	-
F2c	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 113, paragrafo 1	ICS2	-
F2d	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 1	ICS2	-

F3a	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie completa di dati	ICS2	ex allegato 30bis
F3b	Dichiarazione di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma	ICS2	-
F4a	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni postali – Serie completa di dati	ICS2	-
F4b	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni postali – Serie di dati parziale presentata dal trasportatore	ICS2	-
F4c	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni postali – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma[1], e a norma dell'articolo 113, paragrafo 2	ICS2	-
F4d	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni postali – Serie di dati parziale a livello di recipiente presentata prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 2	ICS2	-
F5	Dichiarazione sommaria di entrata - Trasporto stradale e ferroviario	ICS2	ex allegato 30bis
G1	Notifica della deviazione	ICS2	ex allegato 30bis
G2	Notifica dell'arrivo	NA nazionale e ICS2	-
G3	Presentazione delle merci in dogana	PN nazionale	-
G4	Dichiarazione di custodia temporanea	TS nazionale	-
G5	Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci in custodia temporanea	TS nazionale	-
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale — uso specifico — dichiarazione per uso finale	IMP nazionale	ex allegato 37 Allegato DV1 (solo per la dichiarazione di immissione in libera pratica)
H2	Regime speciale — deposito — dichiarazione di deposito doganale	SPE nazionale	ex allegato 37
H3	Regime speciale — uso specifico — dichiarazione di ammissione temporanea	SPE nazionale	ex allegato 37
H4	Regime speciale — trasformazione — dichiarazione di	SPE nazionale	ex allegato 37

[1] I dati minimi da fornire prima del carico corrispondono ai dati CN23.

	perfezionamento attivo		
H5	Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali	IMP nazionale	-
H6	Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica	IMP nazionale	-
I1	Dichiarazione semplificata di importazione	IMP nazionale	ex allegato 30bis
I2	Presentazione delle merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci per l'importazione	IMP nazionale	-

ALLEGATO 2

UNIONE EUROPEA **DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)**

1. Richiedente (nome e indirizzo completi) Numero di telefono: Fax: ID doganale / N. EORI:	**Riservato all'amministrazione:** Numero di registrazione: Luogo di ricezione: Data di ricezione: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐ Lingua della domanda di ITV: Immagini da scannerizzare: Sì ☐ # … No ☐ Data di rilascio: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐ Funzionario responsabile: …… Tutti i campioni sono stati restituiti:
2. Titolare (nome e indirizzo completi) (riservato) Numero di telefono: Fax: ID doganale / N. EORI:	**Nota importante** Firmando la dichiarazione, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni contenute nel presente formulario e negli eventuali formulari aggiuntivi allegati. Il richiedente accetta che tali informazioni, ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc., presentati unitamente alla domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 2 e 9, possano essere divulgati al pubblico attraverso internet.
3. Agente o rappresentante (nome e indirizzo completi) Numero di telefono: Fax: ID doganale / N. EORI:	**4. Nuovo rilascio di una ITV** Se viene richiesto un nuovo rilascio di una ITV, completare questa casella. Numero di riferimento della ITV: Valida a decorrere da: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐ Codice nomenclatura: ……..
5. Nomenclatura doganale Indicare la nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate: ☐ Sistema armonizzato (SA) ☐ Nomenclatura combinata (NC) ☐ TARIC ☐ Nomenclatura delle restituzioni ☐ Altro (specificare):	**6. Tipo di operazione** La domanda si riferisce a importazioni o esportazioni effettivamente previste? Sì ☐ No ☐ **7. Classificazione prevista** Indicare dove, a vostro avviso, le merci devono essere classificate. Codice nomenclatura: ……..
8. Descrizione delle merci Indicare, se necessario, l'esatta composizione delle merci, il metodo di analisi utilizzato, il processo di fabbricazione subito, il valore ivi compreso dei componenti, l'utilizzo delle merci, la descrizione commerciale abituale ed eventualmente l'imballaggio per la vendita al minuto nel caso degli assortimenti di merce *(Se necessario, continuare su un foglio separato*).	

9. Descrizione commerciale e menzioni speciali* (riservato)

10. Campioni e altro materiale

Indicare quali degli elementi seguenti sono eventualmente allegati alla domanda.

Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐

Desidera che i campioni le vengano restituiti? Sì ☐ No ☐

I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.

11. Altre domande di ITV* e altre ITV detenute*

Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri.

Sì ☐ No ☐ Se sì, fornire le informazioni seguenti e allegare una copia dell'ITV:

Paese della domanda:	Paese della domanda:
Luogo della domanda:	Luogo della domanda:
Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐	Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Riferimento ITV:	Riferimento ITV:
Data di decorrenza della validità: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐	Data di decorrenza della validità: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Codice nomenclatura:	Codice nomenclatura:

12. ITV rilasciata ad altri titolari*

Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari.

Sì ☐ No ☐ Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese di rilascio:	Paese di rilascio:
Riferimento ITV	Riferimento ITV:
Data di decorrenza della validità: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐	Data di decorrenza della validità: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Codice nomenclatura:	Codice nomenclatura:

13. Data e firma

Vostro riferimento:

Data: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐

Firma:

Riservato all'amministrazione:

** Se necessario, continuare su un foglio separato.*

ALLEGATO 3

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE **ITV**

1

COPIA PER IL TITOLARE

1

1. Autorità doganale competente

2. Riferimento ITV

3. Titolare (nome e indirizzo) riservato

4. Data di decorrenza della validità

1. Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la presente ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.
Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. xxxxxxxx [IA-I-2-20] della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e riferimento della domanda

6. Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐

Luogo: Firma

Data Timbro

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE **ITV**

2

1. Autorità doganale competente

2. Riferimento ITV

COPIA PER LA COMMISSIONE

3. Titolare (nome e indirizzo) riservato

4. Data di decorrenza della validità

2. Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la presente ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.
Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. xxxxxxxx [IA-I-2-20] della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e riferimento della domanda

6. Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

2

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐

Luogo: Firma

Data Timbro

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE **ITV**

3

1. Autorità doganale competente

2. Riferimento ITV

COPIA PER LO STATO MEMBRO

3. Titolare (nome e indirizzo) riservato

4. Data di decorrenza della validità

3. Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.

Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. xxxxxxxx [IA-I-2-20] della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e riferimento della domanda

6. Corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale

3

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐

Luogo: Firma

Data Timbro

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE **ITV**

4

COPIA PER LA COMMISSIONE

4

11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni

(nome, indirizzo completo, telefono, fax)

12. Riferimento ITV

13. Lingua

bg	☐	fi	☐	nl	☐
cs	☐	fr	☐	pl	☐
da	☐	hr	☐	pt	☐
de	☐	hu	☐	ro	☐
el	☐	it	☐	sk	☐
en	☐	lt	☐	sl	☐
es	☐	lv	☐	sv	☐
et	☐	mt	☐		

14. Parole chiave:



4 COPIA PER LA COMMISSIONE 4	11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni (nome, indirizzo completo, telefono, fax)	12. Riferimento ITV 13. Lingua bg ☐ fi ☐ nl ☐ cs ☐ fr ☐ pl ☐ da ☐ hr ☐ pt ☐ de ☐ hu ☐ ro ☐ el ☐ it ☐ sk ☐ en ☐ lt ☐ sl ☐ es ☐ lv ☐ sv ☐ et ☐ mt ☐
	14. Parole chiave:	

ALLEGATO 4

UNIONE EUROPEA - DOMANDA DI DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE **ITV**

1. Richiedente (obbligatorio)

Nome: (riservato)
Via e numero:
Paese: ☐☐ Codice postale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Città:

Identificazione del richiedente:
N. EORI: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Riservato all'amministrazione:
Numero di registrazione: ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Numero nazionale di riferimento (se previsto):
Luogo di ricezione:
Data di ricezione: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐

Stato della domanda: ☐☐

2. Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile (se diverso da quanto indicato sopra)

Via e numero:
Paese: Codice postale:
Città:

6. Tipo di operazione (obbligatorio)

Indicare se intende utilizzare la decisione ITV derivante dalla presente domanda per uno dei seguenti regimi doganali:

Immissione in libera pratica	Sì No
Regimi speciali (specificare)……	Sì No
Esportazione	Sì No

3. Rappresentante doganale (se previsto)

Nome:
Via e numero:
Paese: ☐☐ Codice postale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Città:

Identificazione del rappresentante:
N. EORI: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7. Nomenclatura doganale (obbligatorio)

Indicare la nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate:

- ☐ Nomenclatura combinata (NC)
- ☐ TARIC
- ☐ Nomenclatura delle restituzioni
- ☐ Altro (specificare): .....

4. Persona di contatto responsabile della domanda: (obbligatorio)

Nome:

Numero di telefono:

Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

8. Codice delle merci

Indicare il codice della nomenclatura doganale con cui il richiedente vorrebbe classificare le merci.

5. Nuovo rilascio di una decisione ITV (obbligatorio)

Indicare se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV

Sì ☐ No ☐

Se sì, fornire le informazioni pertinenti.
Numero di riferimento della decisione ITV: ……
Valida a decorrere da: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐

Codice delle merci: ……..

9. Descrizione delle merci (obbligatorio)

Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 8. Descrizione commerciale e menzioni speciali

10. Descrizione commerciale e menzioni speciali* (riservato)

Indicare le informazioni per le quali il richiedente desidera un trattamento riservato, compresi il marchio di fabbrica e il numero di modello delle merci.

11. Campioni e altro materiale

Indicare se vengono allegati campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione che possono consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione nella nomenclatura doganale.

Campioni ☐ Fotografie ☐ Opuscoli ☐ Altro ☐

Desidera che i campioni le vengano restituiti? Sì ☐ No ☐

I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.

12. Altre domande di ITV e altre ITV detenute

Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri.

Sì ☐ No ☐ Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese della domanda: Luogo della domanda: Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐ Numero di riferimento della decisione ITV: Data di decorrenza della decisione: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐ Codice delle merci:	Paese della domanda: Luogo della domanda: Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐ Numero di riferimento della decisione ITV: Data di decorrenza della decisione: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐ Codice delle merci:

13. Decisioni ITV rilasciate ad altri titolari (obbligatorio)

Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari.

Sì ☐ No ☐ Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Numero di riferimento della decisione ITV: Data di decorrenza della decisione: Anno Mese Giorno Codice delle merci:	Numero di riferimento della decisione ITV: Data di decorrenza della decisione: Anno Mese Giorno Codice delle merci:

14. È a conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell'UE in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell'UE in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10?

(obbligatorio)

Sì No Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese:
Nome dell'organo giurisdizionale:
Indirizzo dell'organo giurisdizionale:
Numero di riferimento della causa:

15. Data e autenticazione (obbligatorio)

Data Anno Mese Giorno

Firma:

Nota importante

Autenticando la domanda, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni in essa contenute e delle menzioni speciali fornite. Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2 e 8 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso internet.

16. Menzioni speciali

ALLEGATO 5

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE ITV

1. Autorità doganale di decisione

2. Numero di riferimento della decisione ITV

□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. Titolare (riservato)

Nome:
Via e numero:
Paese: □□ Codice postale: □□□□□□□□□
Città:

Identificazione del richiedente:
N. EORI: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. Periodo di validità

	anno	mese	giorno
Data di decorrenza della decisione:	□□□□	□□	□□
Data di scadenza della decisione:	□□□□	□□	□□
Data di fine dell'uso esteso:	□□□□	□□	□□

Quantità: □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

Motivo dell'invalidamento:

Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.

Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. xxxxxxxx [IA-I-2-20] della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione
delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e numero di registrazione della domanda

	anno	mese	giorno
Data	□□□□	□□	□□

Numero di registrazione: □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

6. Codice delle merci

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali (riservato)

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐

Luogo: Firma
Data Timbro

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE ITV

11. Parole chiave:

12. Immagini

ALLEGATO 6

UNIONE EUROPEA



MODELLO

Domanda di autorizzazione AEO

(articolo 31 del codice)

Nota: per compilare il formulario consultare la nota esplicativa

<table>
<tr><td colspan="2">1. Richiedente</td><td colspan="2">Riservato per fini doganali</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Stato giuridico del richiedente</td><td colspan="2">3. Data di costituzione</td></tr>
<tr><td colspan="4">4. Luogo di stabilimento</td></tr>
<tr><td colspan="4">5. Sede di attività principale</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Referente (nome, telefono, fax, e-mail)</td><td colspan="2">7. Recapito postale</td></tr>
<tr><td>8. Numero(i) di identificazione IVA</td><td>9. Numero(i) di identificazione dell'operatore</td><td colspan="2">10. Numero di registrazione legale</td></tr>
<tr><td colspan="4">11. Tipo di autorizzazione richiesta

☐ Autorizzazione AEO - Semplificazioni doganali

☐ Autorizzazione AEO – Sicurezza

☐ Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali / Sicurezza</td></tr>
</table>

12. **Settore economico di attività**	13. **Stato(i) membro(i) in cui sono effettuate attività doganali**
14. **Informazioni sull'attraversamento della frontiera**	15**. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione**
16. **Ufficio in cui è conservata la documentazione doganale:**	
17. **Ufficio responsabile del rilascio di tutti i documenti doganali:**	
18. **Ufficio in cui è tenuta la contabilità principale:**	
19. **Firma:** ……..…. **Data:** ……. **Nome:** …… **Numero di allegati**:	

NOTE ESPLICATIVE

1. Richiedente:

Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda, come registrato nel sistema EORI.

2. Stato giuridico del richiedente:

Indicare lo stato giuridico come appare nell'atto di costituzione.

3. Data di costituzione

Indicare—in cifre—il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

4. Luogo di stabilimento

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l'impresa del richiedente, incluso il paese.

5. Sede di attività principale:

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del richiedente.

6. Referente:

Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo elettronico della persona designata nella vostra impresa come referente per le autorità doganali durante l'esame della vostra domanda.

7. Recapito postale:

Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dall'indirizzo di costituzione.

8. 9. e 10. Numeri di identificazione IVA, di identificazione dell'operatore e di registrazione legale:

Indicare i numeri richiesti.

Il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore è (sono) il numero (i numeri) di identificazione registrato (registrati) dall'autorità (dalle autorità) doganale (doganali).

Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall'ufficio di registrazione della società.

Se sono identici, indicare solo il numero di identificazione IVA.

Se il richiedente non ha un numero di identificazione dell'operatore, poiché tale numero non esiste nello Stato membro in cui è stabilito, lasciare la casella in bianco.

11. Tipo di autorizzazione richiesta:

Barrare la casella pertinente.

12. Settore economico di attività:

Descrivere l'attività esercitata.

13. Stato membro in cui sono effettuate attività doganali:

Indicare il codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi interessati.

14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera:

Indicare il nome degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l'attraversamento della frontiera.

15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione:

Se sono già state concesse semplificazioni, indicare il tipo di semplificazione, il regime doganale pertinente e il numero di autorizzazione. Il regime doganale pertinente deve essere inserito secondo i codici utilizzati nella seconda o nella terza suddivisione della casella 1 del documento amministrativo unico.

Se il richiedente è titolare di uno o più certificati/autorizzazioni menzionati sopra, indicare il tipo e il numero del o dei certificati/autorizzazioni.

16, 17 e 18. Uffici di gestione della documentazione/contabilità principale:

Indicare l'indirizzo completo degli uffici competenti. Se l'indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 16.

19. Nome, data e firma del richiedente:

Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

Nome: nome e timbro del richiedente.

Numero di allegati il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti:

1. Indicare i principali proprietari/azionisti (nome, indirizzo e rispettive quote). Indicare i membri del consiglio di amministrazione. I proprietari hanno precedenti di non conformità presso le autorità doganali?

2. Nome della persona responsabile della gestione delle questioni doganali nell'impresa del richiedente.

3. Descrizione delle attività economiche del richiedente.

4. Dettagli sulla posizione dei vari siti dell'impresa del richiedente e breve descrizione delle attività svolte in ciascun sito. Precisare se il richiedente e ciascun sito agiscono nella catena di approvvigionamento a nome e per conto proprio oppure a nome proprio e per conto di un'altra persona o a nome e per conto di un'altra persona.

5. Specificare se le merci sono acquistate da e/o fornite a società affiliate al richiedente.

6. Descrizione dell'organizzazione interna dell'impresa del richiedente. Allegare eventuali documenti sulle funzioni/competenze di ciascun dipartimento.

7. Numero di dipendenti in totale e in ciascun dipartimento.

8. Nomi dei principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabile degli affari doganali ecc.). Descrizione delle procedure applicate solitamente quando il dipendente competente è assente, temporaneamente o permanentemente.

9. Nome e posizione delle persone con competenze specifiche nel settore doganale in seno all'organizzazione del richiedente. Valutazione del livello delle conoscenze di queste persone in materia di utilizzo degli strumenti informatici nei settori doganali e commerciali e sulle questioni generali di carattere commerciale.

10. Accordo o disaccordo alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO nell'elenco degli operatori economici autorizzati di cui all'articolo 14 quinvicies, paragrafo 4.

ALLEGATO 7

UNIONE EUROPEA

MODELLO



Autorizzazione AEO

……

(Numero di autorizzazione)

1. **Titolare dell'autorizzazione AEO**	2. **Autorità emittente:**

Il titolare indicato nella casella 1 è un

Operatore economico autorizzato

☐- Semplificazioni doganali

☐- Sicurezza

☐- Semplificazioni doganali / Sicurezza

3. **Data di decorrenza della validità dell'autorizzazione:**

NOTE ESPLICATIVE

Numero di autorizzazione

Il numero dell'autorizzazione deve sempre cominciare con il codice ISO alfa-2 dello Stato membro di rilascio, seguito da una delle sigle seguenti:

AEOC, per: Autorizzazione AEO — Semplificazioni doganali

AEOS per: Autorizzazione AEO — Sicurezza

AEOF per: Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali / Sicurezza

Tali sigle devono essere seguite dal numero nazionale di autorizzazione.

1. **Titolare dell'autorizzazione AEO**

Indicare il nome completo del titolare, come appare nella casella 1 del formulario di domanda nell'allegato 1quater, nonché il numero (i numeri) di identificazione IVA che appare (appaiono) nella casella 8 del formulario di domanda, all'occorrenza il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore (casella 9 del formulario di domanda), e il numero di registrazione legale (casella 10 del formulario di domanda).

2. **Autorità emittente:**

Firma, nome e timbro dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro.

Il nome dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

Riferimento al tipo di autorizzazione

Barrare la casella pertinente.

3. Data di decorrenza della validità dell'autorizzazione

Indicare il giorno, il mese e l'anno, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA D.V.1

1 NOME E INDIRIZZO DEL VENDITORE	Riservato all'amministrazione:
2a NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	
2b NOME E INDIRIZZO DEL DICHIARANTE	
3 CONDIZIONI DELLA CONSEGNA	
4 NUMERO E DATA DELLA FATTURA	
5 NUMERO E DATA DEL CONTRATTO	

6 Numero e data dell'eventuale decisione doganale precedente relativa alle caselle da 7 a 9

7a) Acquirente e venditore sono collegati ai sensi dell'articolo XXXX del regolamento XXXX?	**Sì**	**No**
(Se No, passare alla casella 8)		
b) La relazione INFLUISCE sul prezzo delle merci importate?	**Sì**	**No**
c) Il valore di transazione delle merci importate è ESTREMAMENTE VICINO al valore indicato nell'articolo XXXXX del regolamento n. XXXXX (risposta facoltativa)?	**Sì**	**No**
Se sì, fornire ulteriori dettagli		

8a) Esistono RESTRIZIONI alla messa a disposizione o all'utilizzo delle merci, diverse dalle restrizioni che:

- sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione; o

- limitano la zona geografica in cui le merci possono essere rivendute; o

- non influiscono sostanzialmente sul valore delle merci? | **Sì** | **No**

b) La vendita o il prezzo sono soggetti a CONDIZIONI o PRESTAZIONI per cui non può essere stabilito un valore rispetto alle merci valutate? | **Sì** | **No**

Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni, se del caso

Se è possibile stabilire il valore delle condizioni o prestazioni, indicarne l'importo nella casella 11b)

9 a) Esistono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate pagabili direttamente o indirettamente dall'acquirente come condizione di vendita? | **Sì** | **No**

b) La vendita o il prezzo sono subordinati a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE successiva delle merci ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore? | **Sì** | **No**

Se la risposta a entrambe le domande è affermativa, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.

10a) Numero dei fogli di calcolo allegati

10b) Luogo, data e firma

RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

Foglio di calcono n.

		Articolo	Articolo	Articolo
A Base del calcolo	**11**a) Prezzo pagato o pagabile nella VALUTA DELLA FATTURA ……			
	b) Pagamenti indiretti (cfr. casella 8b) ……..……..……..			
	c) Tasso di cambio			
	12 Totale A in VALUTA NAZIONALE…….			
	13 Costi sostenuti dall'acquirente:			
	a) commissioni, tranne commissioni di acquisto ….……			
	b) spese di mediazione …….			
	c) contenitore e imballaggio			
	14 Merci e servizi forniti dall'acquirente senza spese o a costo ridotto per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate (i valori indicati sono opportunamente ripartiti):			
	a) materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate.....			

B Aggiunte	b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate.....			
	c) materiali consumati nella produzione delle merci importate.....			
	d) lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti fuori dell'Unione e necessari alla produzione delle merci importate.....			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza (cfr. casella 9(a))……			
	16 proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore (cfr. casella 9b)).....			
	17 Costi di consegna fino al luogo di introduzione nell'UE: a) Trasporto……			
	b) Spese di carico e movimentazione.....			
	c) Assicurazione……			
	18 Totale B in VALUTA NAZIONALE……			
C Detrazioni	**19** Costi di trasporto dopo l'introduzione nell'UE.....			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione.....			
	21 Altre spese (specificare)……..……			
	22 Dazi e imposte da pagare nell'Unione per l'importazione o la vendita delle merci			
	23 Totale C in VALUTA NAZIONALE……			
24 VALORE DOGANALE DICHIARATO (A+B-C)				

ALLEGATO 9
Appendice A

1. Note introduttive alle tabelle

Nota 1. Indicazione generale

1.1 La dichiarazione sommaria che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ogni situazione o modo di trasporto, le informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 5. La richiesta di deviazione, che deve essere presentata se un mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale dell'Unione arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, contiene le informazioni indicate nella tabella 6.

1.2 Le tabelle da 1 a 7 comprendono tutte le informazioni necessarie per le procedure, le dichiarazioni e le richieste di deviazione di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure, dichiarazioni e richieste di deviazione.

1.3 I titoli delle colonne sono di immediata comprensione e si riferiscono alle procedure e alle dichiarazioni.

1.4 La lettera "X" in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a livello della voce corrispondente alle merci. La lettera "Y" in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a livello di intestazione. La lettera "Z" in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente alla voce relazione di trasporto. Ogni combinazione di queste lettere "X" "Y" e "Z" indica che il dato di cui trattasi può essere richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a ognuno dei livelli interessati.

1.5 Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, alle procedure semplificate e alle richieste di deviazione si riferiscono alle informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 7.

Nota 2. Dichiarazione in dogana utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata

2.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di entrata" delle tabelle da 1 a 4.

Qualora una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 166, del codice, sia utilizzata come dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di entrata" delle tabelle da 1 a 4.

2.2. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia presentata da un AEO a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice e sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2 le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di entrata AEO" della tabella 5.

Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 166 del codice sia presentata da un AEO a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice e sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di entrata AEO" della tabella 5**.**

Nota 3. Dichiarazione in dogana di esportazione

3.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia necessaria, a norma dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di uscita" delle tabelle 1 e 2.

Qualora sia richiesta una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 166 del codice, a norma dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di uscita" delle tabelle 1 e 2.

Nota 4. Altre circostanze particolari relative alle dichiarazioni di entrata e di uscita e a determinati tipi di traffico di merci. Nota alle tabelle da 2 a 4

4.1. Le colonne "Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni per espresso" e "Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni per espresso" della tabella 2 contengono le informazioni richieste che devono essere forniti elettronicamente alle autorità doganali ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni per espresso. I servizi postali possono scegliere di fornire elettronicamente alle autorità doganali le informazioni contenute in tali colonne della tabella 2 ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni postali.

4.2. Ai fini del presente allegato, per spedizione per espresso si intende un singolo articolo trasportato mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione.

4.5. Le tabelle 3 e 4 contengono le informazioni necessarie alle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione ai modi di trasporto su strada e su ferrovia.

4.6. La tabella 3 relativa al modo di trasporto su strada si applica anche in caso di trasporto multimodale salvo diversamente disposto alla sezione 4.

Nota 5. Procedure semplificate

5.1. Le dichiarazioni per le procedure semplificate di cui all'articolo 166 del codice contengono le informazioni dettagliate di cui alla tabella 7.

5.2. Il formato ridotto per taluni dati previsto nell'ambito delle procedure semplificate non limita né influenza i requisiti di cui alle appendici C1 e D1, segnatamente rispetto alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

2. **Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita**

2.1. *Situazione per i modi di trasporto aereo, navale e lungo le vie navigabili interne e altri modi di trasporto o situazioni non contenute nelle tabelle da 2 a 4 — Tabella 1*

Voce	Dichiarazione sommaria di uscita (cfr. nota 3.1)	Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1)
Numero di articoli	Y	Y
Numero di riferimento unico della spedizione	X/Y	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y	X/Y
Speditore	X/Y	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y	Y
Destinatario	X/Y	X/Y
Trasportatore		Z
Parte destinataria della notifica		X/Y
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		Z
Numero di riferimento del trasporto		Z
Codice del primo luogo di arrivo		Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale		Z
Codici del o dei paesi di transito	Y	Y
Modo di trasporto fino alla frontiera		Z
Ufficio doganale di uscita	Y	
Ubicazione delle merci	Y	
Luogo di carico		X/Y
Codice del luogo di scarico		X/Y
Designazione delle merci	X	X
Tipo di colli (codice)	X	X
Numero di colli	X	X
Marchi di spedizione	X/Y	X/Y
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y	X/Y
Numero di articoli	X	X
Codice delle merci	X	X

Massa lorda (kg)	X/Y	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X	X
Numero del sigillo	X/Y	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y	X/Y
Data della dichiarazione	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y	Y
Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata		Z

2.2. Spedizioni per espresso—Tabella 2

Voce	Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)	Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)
Numero di riferimento unico della spedizione		
Numero del documento di trasporto		
Speditore	X/Y	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y	Y
Destinatario	X/Y	X/Y
Trasportatore		Z
Numero di riferimento del trasporto		Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale		Z
Codici del o dei paesi di transito	Y	Y
Modo di trasporto fino alla frontiera		Z
Ufficio doganale di uscita	Y	
Ubicazione delle merci	Y	
Luogo di carico		Y
Codice del luogo di scarico		X/Y
Designazione delle merci	X	X
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato		
Numero di articoli	X	X
Codice delle merci	X	X
Massa lorda (kg)	X/Y	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X	X
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y	X/Y
Data della dichiarazione	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y	Y

Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata		Z

2.3. Modo di trasporto su strada—Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata—Tabella 3

Voce	Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto stradale (cfr. nota 2.1)
Numero di articoli	Y
Numero di riferimento unico della spedizione	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y
Speditore	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y
Destinatario	X/Y
Trasportatore	Z
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	Z
Codice del primo luogo di arrivo	Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale	Z
Codici dei paesi di transito	Y
Modo di trasporto fino alla frontiera	Z
Luogo di carico	X/Y
Codice del luogo di scarico	X/Y
Designazione delle merci	X
Tipo di colli (codice)	X
Numero di colli	X
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y
Numero di articoli	X
Codice delle merci	X
Massa lorda (kg)	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)	X
Numero del sigillo	X/Y
Data della dichiarazione	Y
Firma/Autenticazione	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y

2.4. Modo di trasporto per ferrovia—Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata—Tabella 4

Voce	Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1) — Trasporto ferroviario
Numero di articoli	Y
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y
Speditore	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata	Y
Destinatario	X/Y
Trasportatore	Z
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	Z
Numero di riferimento del trasporto	Z
Codice del primo luogo di arrivo	Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale	Z
Codici dei paesi di transito	Y
Modo di trasporto fino alla frontiera	Z
Luogo di carico	X/Y
Codice del luogo di scarico	X/Y
Designazione delle merci	X
Tipo di colli (codice)	X
Numero di colli	X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y
Numero di articoli	X
Codice delle merci	X
Massa lorda (kg)	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X
Numero del sigillo	X/Y
Data della dichiarazione	Y
Firma/Autenticazione	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y

2.5. Operatori economici autorizzati — Dati ridotti richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata — Tabella 5

Voce	Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.2)
Numero di riferimento unico della spedizione	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y
Speditore	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y
Destinatario	X/Y
Trasportatore	Z
Parte destinataria della notifica	X/Y
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	Z
Numero di riferimento del trasporto	Z
Codice del primo luogo di arrivo	Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale	Z
Codici del o dei paesi di transito	Y
Modo di trasporto fino alla frontiera	Z
Ufficio doganale di uscita	

Luogo di carico	X/Y
Designazione delle merci	X
Numero di colli	X
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y
Numero di articoli	X
Codice delle merci	X
Data della dichiarazione	Y
Firma/Autenticazione	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y
Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata	Z

2.6. Requisiti per le richieste di deviazione — Tabella 6

Voce	
Modo di trasporto fino alla frontiera	Z
Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera	Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale	Z
Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato	Z
Persona che chiede la deviazione	Z
MRN (Numero di riferimento del movimento)	X
Numero di articoli	X
Codice del primo luogo di arrivo	Z
Codice del primo luogo di arrivo effettivo	Z

3. Requisiti per la dichiarazione semplificata—Tabella 7

Voce	Dichiarazione semplificata di esportazione (Cfr. nota 3.1)	Dichiarazione semplificata di importazione (Cfr. nota 2.1)
Dichiarazione	Y	Y
Numero di articoli	Y	Y

Numero di riferimento unico della spedizione	X	X
Numero del documento di trasporto	X/Y	X/Y
Speditore/esportatore	X/Y	
Destinatario		X/Y
Dichiarante/rappresentante	Y	Y
Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante	Y	Y
Codice valuta		X
Ufficio doganale di uscita	Y	
Designazione delle merci	X	X
Tipo di colli (codice)	X	X
Numero di colli	X	X
Marchi di spedizione	X/Y	X/Y
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato		X/Y
Numero di articoli	X	X
Codice delle merci	X	X
Massa lorda (kg)		X
Regime	X	X
Massa netta (kg)	X	X
Importo dell'articolo		X
Numero di riferimento dell'iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante	X	X
Numero di autorizzazione	X	X
Menzioni speciali		X
Data della dichiarazione	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y

4. **Note esplicative dei dati**

MRN (Numero di riferimento del movimento)

Richiesta di deviazione: il numero di riferimento del movimento costituisce un'alternativa ai seguenti due dati:

- identificazione del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera,

- Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Dichiarazione

Inserire i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 1 DAU, prima e seconda suddivisione del DAU.

Numero di articoli[2]

Numero totale di articoli dichiarato nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

[Rif.: DAU (casella 5)]

Numero di riferimento unico delle spedizioni

Numero unico assegnato alle merci, per l'entrata, l'importazione l'uscita e l'esportazione.

Si utilizzano i codici OMD (ISO15459) o equivalenti.

Dichiarazioni sommarie: si tratta di un'alternativa al numero del documento di trasporto, quando quest'ultimo non è disponibile.

Procedure semplificate: questa informazione può essere fornita ove disponibile.

Questo dato funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.

[Rif.: DAU (casella 7)]

Numero del documento di trasporto

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale. Se la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata è diversa dal trasportatore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del trasportatore.

Comprende il codice del tipo di documento di trasporto indicato all'appendice D1, seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

[2] Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

Questo dato costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.

Dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aerei: numero della fattura o della distinta di carico.

Dichiarazioni sommarie di entrata per il modo di trasporto su strada: tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo di quest'ultimo. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 162 del codice, questo dato corrisponde al dato "Speditore/esportatore" della dichiarazione doganale.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

La struttura del numero è la seguente:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi
1	Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2)	Alfabetico 2	a2	US JP CH
2	Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo	Alfanumerico fino a 15	an.15	1234567890ABCDE AbCd9875F pt20130101aa

Esempi: 'US1234567890ABCDE' per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d'identificazione unico è 1234567890ABCDE. "JPAbCd9875F" per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero di identificazione unico è AbCd9875F. "CHpt20130101aa" per uno speditore in Svizzera (codice paese: CH) il cui numero d'identificazione unico è pt20130101aa.

Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell'Unione europea dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95[3].

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: si indica il numero EORI dello speditore se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo di quest'ultimo.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde alla struttura prevista nella parte "Dichiarazioni sommarie di uscita" della presente nota esplicativa dei dati.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Speditore/esportatore

La parte che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione d'esportazione e che ha la proprietà delle merci o un analogo diritto di disporre di esse al momento dell'accettazione della dichiarazione.

Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

[Rif.: DAU (casella 2)]

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria; il suo nome e indirizzo non devono essere comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: una delle persone menzionate all'articolo 127, paragrafo 4, del codice.

Dichiarazioni sommarie di uscita: la parte definita all'articolo 271, paragrafo 2, del codice. Questa informazione non è fornita qualora, a norma dell'articolo 263, paragrafo 1, del codice, le merci sono coperte da una dichiarazione in dogana.

Nota: questa informazione è necessaria per identificare la persona che presenta la dichiarazione.

[3] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

Persona che chiede la deviazione:

Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all'entrata. Si indica il numero EORI della persona che presenta la richiesta di deviazione; il suo nome e indirizzo non devono essere comunicati.

Destinatario:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all'articolo 215, paragrafo 2, terzo comma del [regolamento di esecuzione (UE) 2015/... recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013], devono essere indicati, se disponibili, il nome e l'indirizzo completi del destinatario. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile "con girata in bianco", il destinatario non è noto e l'informazione a esso relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:

Base giuridica	Oggetto	Casella	Codice
Appendice A	Situazioni relative a polizze di carico vendibili "con girata in bianco", in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano noti gli estremi del destinatario.	44	30600

Si indica il numero EORI del destinatario, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completi del destinatario.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico messo a disposizione dell'Unione dal paese terzo interessato e che può essere utilizzato, ove disponibile, dalla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte "Dichiarazioni sommarie di uscita" della nota esplicativa dei dati intitolata "Speditore".

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile"con girata in bianco", il destinatario non è noto e l'informazione a esso relativa è sostituita dal seguente codice 10600.

Base giuridica	Oggetto		Codice
Appendice A	Situazioni relative a polizze di carico vendibili "con girata in bianco", in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano noti gli estremi del destinatario		10600

Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completi del destinatario.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte "Dichiarazioni sommarie di uscita" della nota esplicativa dei dati intitolata "Speditore".

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Dichiarante/rappresentante

Da indicare se diverso dallo speditore/esportatore all'esportazione/dal destinatario all'importazione.

Si indica il numero EORI del dichiarante/rappresentante.

[Rif.: DAU (casella 14)]

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Codice che specifica la qualifica del dichiarante o del rappresentante. I codici da utilizzare sono quelli elencati all'appendice D1 per la casella 14 del DAU.

Trasportatore

Questa informazione non è comunicata se si tratta della stessa persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, tranne se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione. In questo caso si possono fornire tali informazioni indicando il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte "Dichiarazioni sommarie di uscita" della nota esplicativa dei dati intitolata "Speditore".

Se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, si indica il nome e l'indirizzo completo del trasportatore.

Si indica il numero EORI del trasportatore o il numero di identificazione unico del paese terzo del trasportatore:

- se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto,

e/o

- in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo.

Si indica il numero EORI del trasportatore se questi è collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all'articolo 185, paragrafo 3, o all'articolo 187, paragrafo 2, del [regolamento di esecuzione (UE) 2015/… recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013].

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di un trasportatore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Parte destinataria della notifica

Parte cui deve essere notificato l'arrivo delle merci all'entrata Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI della parte destinataria della notifica non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo della suddetta parte.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte "Dichiarazioni sommarie di uscita" della nota esplicativa dei dati intitolata "Speditore".

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo della parte destinataria della notifica, il nome e l'indirizzo di quest'ultima non sono comunicati.

Dichiarazione sommaria di entrata: qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile "con girata in bianco" e nel qual caso il destinatario non è menzionato, si inserisce il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

Dichiarazione sommaria di uscita: qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile "con girata in bianco" e nel qual caso il destinatario non è menzionato, i dati relativi alla parte destinataria della notifica sono sempre indicati nel campo "destinatario" al posto di quelli relativi al "destinatario". Se una dichiarazione di esportazione contiene informazioni concernenti la dichiarazione sommaria di uscita, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è inserito il codice 30600.

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale dell'Unione. Per l'identità vanno utilizzate le definizioni previste nell'appendice C1 per la casella 18 del DAU. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). In caso di trasporto aereo, non occorre fornire alcuna informazione

I codici previsti nell'appendice D1 nella casella 21 del DAU vanno utilizzati per la nazionalità se tale informazione non è ancora inclusa nell'identità.

Modo di trasporto per ferrovia: deve essere indicato il numero del vagone.

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Richiesta di deviazione: occorre indicare il numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, il codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e il numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

Numero di riferimento del trasporto[4] *(1)*

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell'itinerario, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporti merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

Modo di trasporto per ferrovia: deve essere fornito il numero del convoglio. Questo dato deve essere fornito in caso di trasporto multimodale, se pertinente.

Codice del primo luogo di arrivo

Identificazione del primo luogo di arrivo nel territorio doganale, ossia un porto (via marittima), un aeroporto (via aerea) o un posto di frontiera (via terrestre).

Il codice deve conformarsi al seguente modello: UN/LOCODE (an..5) + codice nazionale (an..6).

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: il codice deve seguire il modello fornito per gli uffici doganali all'appendice D1.

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata dichiarato.

Codice del primo luogo di arrivo effettivo

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata effettivo.

Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

[4] Informazioni da fornire, se disponibili.

Richiesta di deviazione: vanno utilizzati i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 2 del DAU.

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Data e ora/data e ora previste di arrivo del mezzo di trasporto al primo aeroporto (via aerea), al primo posto di frontiera (via terrestre) o al primo porto (via marittima). Va utilizzato un codice di 12 cifre (AAAAMMGGHHMM). Deve essere indicata l'ora locale del primo posto di arrivo.

Richiesta di deviazione: si indica soltanto la data; va utilizzato il codice di 8 lettere (AAAAMMGG).

Codici del o dei paesi di transito

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Vanno utilizzati i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 2 del DAU. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata - spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di partenza iniziale delle merci.

Codice valuta

Codice indicato all'appendice D1 per la casella 22 del DAU per la valuta in cui la fattura commerciale è stata redatta.

Questa informazione è utilizzata insieme a quella "Importo dell'articolo" ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (caselle 22 e 44)].

Modo di trasporto fino alla frontiera

Dichiarazione sommaria di entrata: modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo in cui è previsto che le merci entrino nel territorio doganale dell'Unione. In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nella nota esplicativa dell'appendice C1 per la casella 21.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Vanno utilizzati i codici 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 9 previsti nell'appendice D1 nella casella 25 del DAU.

[Rif.: DAU (casella 25)].

Ufficio doganale di uscita

Codice previsto nell'appendice D1 per la casella 29 del DAU relativo all'ufficio doganale di uscita previsto.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita— spedizioni postali:

questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

Ubicazione delle merci[5]

Il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

[Rif.: DAU (casella 30)]

Luogo di carico[6]

Nome del porto marittimo, dell'aeroporto, dell'autoporto, della stazione ferroviaria o di un altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, con indicazione del relativo paese.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata - spedizioni postali:

Questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l'ufficio doganale di partenza TIR.

Luogo di scarico[7]

5 Informazioni da fornire, se disponibili.

6 In codice, ove disponibile.

7 In codice, ove disponibile.

Nome del porto marittimo, dell'aeroporto, dell'autoporto, della stazione ferroviaria o di un altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, con indicazione del relativo paese.

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: se il codice non è disponibile, deve essere indicato il nome del luogo con la massima precisione possibile.

Nota: questo dato fornisce informazioni utili per la gestione del regime.

Designazione delle merci

Dichiarazioni sommarie: consistono nella descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Termini generici, quali "collettame", "carico" o "parti", non possono essere accettati. Un elenco di tali termini generici sarà pubblicato dalla Commissione. Non è necessario fornire questa informazione quando è specificato il codice delle merci.

Procedura semplificata: è la designazione a fini tariffari.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Tipo di colli (codice)

Codice previsto nell'appendice D1 per la casella 29 del DAU relativo all'ufficio doganale di uscita previsto.

Numero di colli

Numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di contenitore può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall'operatore se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

Nota: questo dato è utile per identificare le spedizioni.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il contenitore.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Numero di articoli[8] *(1)*

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella richiesta di deviazione.

Richiesta di deviazione: se è indicato l'MRN e la richiesta di deviazione non riguarda tutti gli articoli di una dichiarazione sommaria di entrata,la persona che richiede la deviazione fornisce i numeri di articolo attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata iniziale.

Da utilizzare soltanto quando vi sono più articoli.

Nota: questo dato, che è fornito automaticamente dai sistemi informatizzati, aiuta a identificare l'articolo interessato nella dichiarazione.

[Rif.: DAU (casella 32)]

Codice delle merci

Numero di codice corrispondente all'articolo in questione.

Dichiarazioni sommarie di entrata: primi 4 caratteri del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Procedure semplificate di importazione codice TARIC a 10 caratteri. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[8] Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

Dichiarazioni sommarie di uscita: primi 4 caratteri del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Procedure semplificate di esportazione codice NC a 8 caratteri. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 33)]

Massa lorda (kg)

Peso (massa) delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l'imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.

Ove possibile, l'operatore può indicare tale peso a livello dell'articolo nella dichiarazione.

Procedure semplificate di importazione questo dato deve essere fornito solo ove sia necessario per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 35)]

Regime

Codice regime indicato all'appendice D1 per la casella 37, prima e seconda suddivisione, del DAU.

Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di fornire i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 37, seconda suddivisione, del DAU, per le dichiarazioni semplificate all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Massa netta (kg)

Peso (massa) delle merci propriamente dette, prive di tutti i loro imballaggi.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 38)]

Importo dell'articolo

Prezzo delle merci per l'articolo interessato nella dichiarazione. Questa informazione è utilizzata insieme al "codice valuta" ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 42)]

*Numero di riferimento dell'**iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante***

Numero di riferimento dell'iscrizione nelle scritture contabili per il regime descritto all'articolo 182 del codice. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ove esistano altri sistemi soddisfacenti di tracciabilità delle spedizioni.

Menzioni speciali

Inserire il codice 10100 nel caso in cui si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002[9] (merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea).

[Rif.: DAU (casella 44)]

Numero di autorizzazione

Numero di autorizzazione del regime semplificato. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se i loro sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio l'identificazione dell'operatore.

Codice delle merci pericolose (ONU)

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è un numero di serie unico attribuito nell'ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

Questo dato deve essere fornito solo dove è pertinente.

[9] GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8.

Numero del sigillo[10]

Numeri di identificazione del sigillo apposto al materiale di trasporto,
ove pertinenti.

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

A Pagamento in contanti

B Pagamento con carta di credito

C Pagamento con assegno

D Altri (per esempio, con addebito su un conto)

H Trasferimento elettronico dei fondi

Y Titolare del conto presso il trasportatore

Z Non prepagato

Questa informazione deve essere fornita se disponibile.

Data della dichiarazione[11]

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

Per l'iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice si tratta della data di iscrizione nelle scritture contabili.

[Rif.: DAU (casella 54)]

Firma/Autenticazione[12]

10 Informazioni da fornire, se disponibili.

11 Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

12 Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

[Rif.: DAU (casella 54)]

Indicatore di circostanze particolari

Elemento in codice che indica la circostanza speciale invocata dall'operatore interessato.

A Spedizioni postali e per espresso

B Approvvigionamento di navi e di aerei

C Modo di trasporto su strada

D Modo di trasporto per ferrovia

E Operatori economici autorizzati

Questo dato va fornito solo ove il beneficio di una circostanza particolare diversa da quelle di cui alla tabella 1 sia chiesto dalla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

Questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

Il suddetto codice va fornito qualora il codice del modo di trasporto fino alla frontiera sia 1, 4 oppure 8.

Il codice deve conformarsi al modello previsto nell'appendice D1 per la casella 29 del DAU relativo agli uffici doganali di entrata.

---

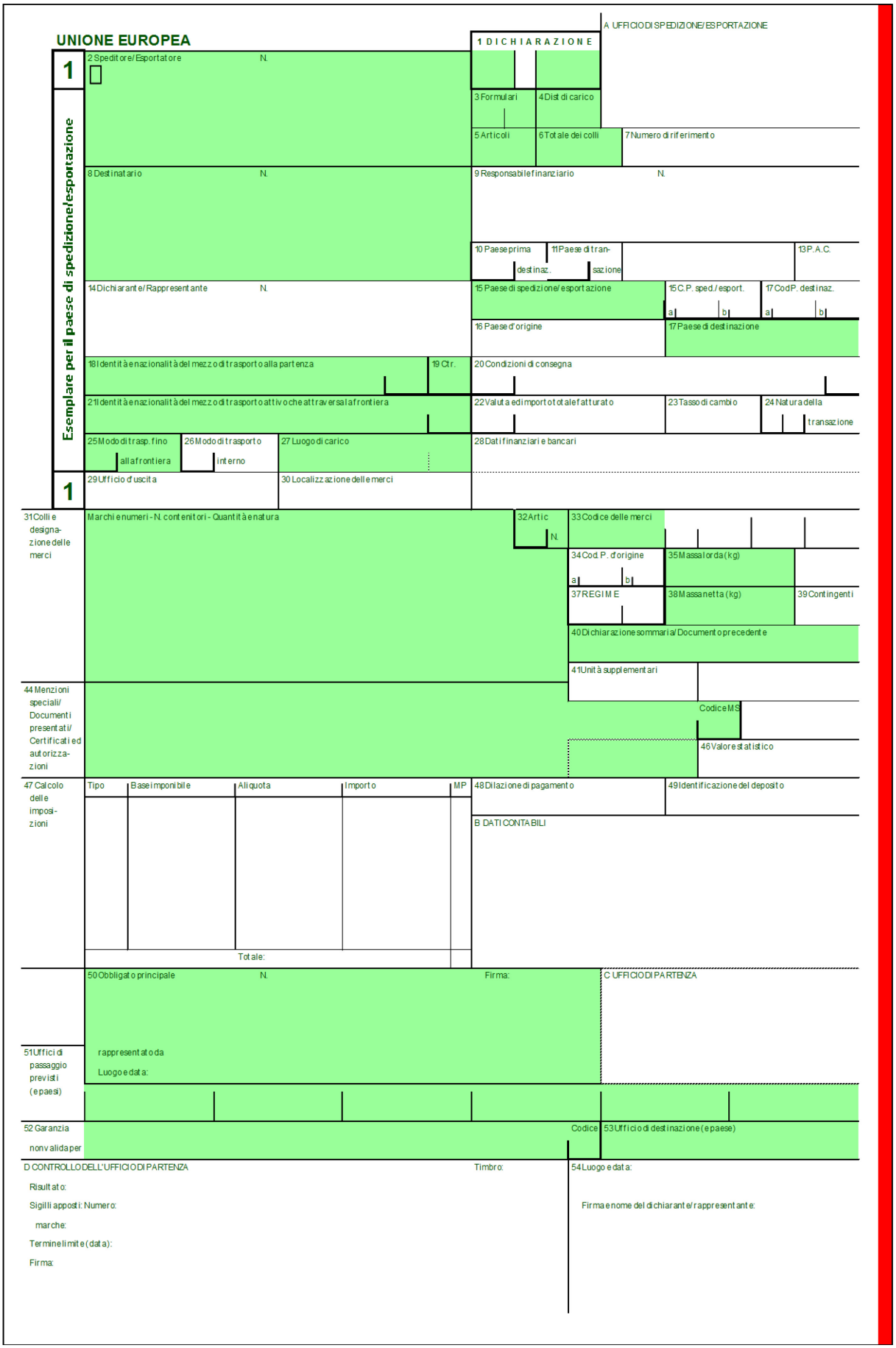
(1)

Appendice B1

MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

(fascicolo di otto esemplari)

(1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.


UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAZIONE
1
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
8 Destinatario
N.
9 Responsabile finanziario
N.
10 Paese prima destinaz.
11 Paese di transazione
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante
N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Valuta e importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della transazione
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di carico
28 Dati finanziari e bancari
1
29 Ufficio d'uscita
30 Localizzazione delle merci
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
Codice MS
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale
N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA
Timbro:
54 Luogo e data:
Risultato:
Sigilli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

UNIONE EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE

Esemplare per la statistica – Paesi di spedizione/esportazione

2

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari | 4 Dist. di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 Paese prima destinaz. | 11 Paese di transazione | 13 P.A.C.

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/esportazione | 15 C.P. sped./esport. a b | 17 Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | 17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Valuta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno | 27 Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

2

29 Ufficio d'uscita | 30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N. | 33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | 35 Massa lorda (kg)

37 REGIME | 38 Massa netta (kg) | 39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari | Codice MS

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | 49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

rappresentato da

Luogo e data:

52 Garanzia non valida per | Codice | 53 Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA — Timbro:

Risultato:

Sigilli apposti: Numero:

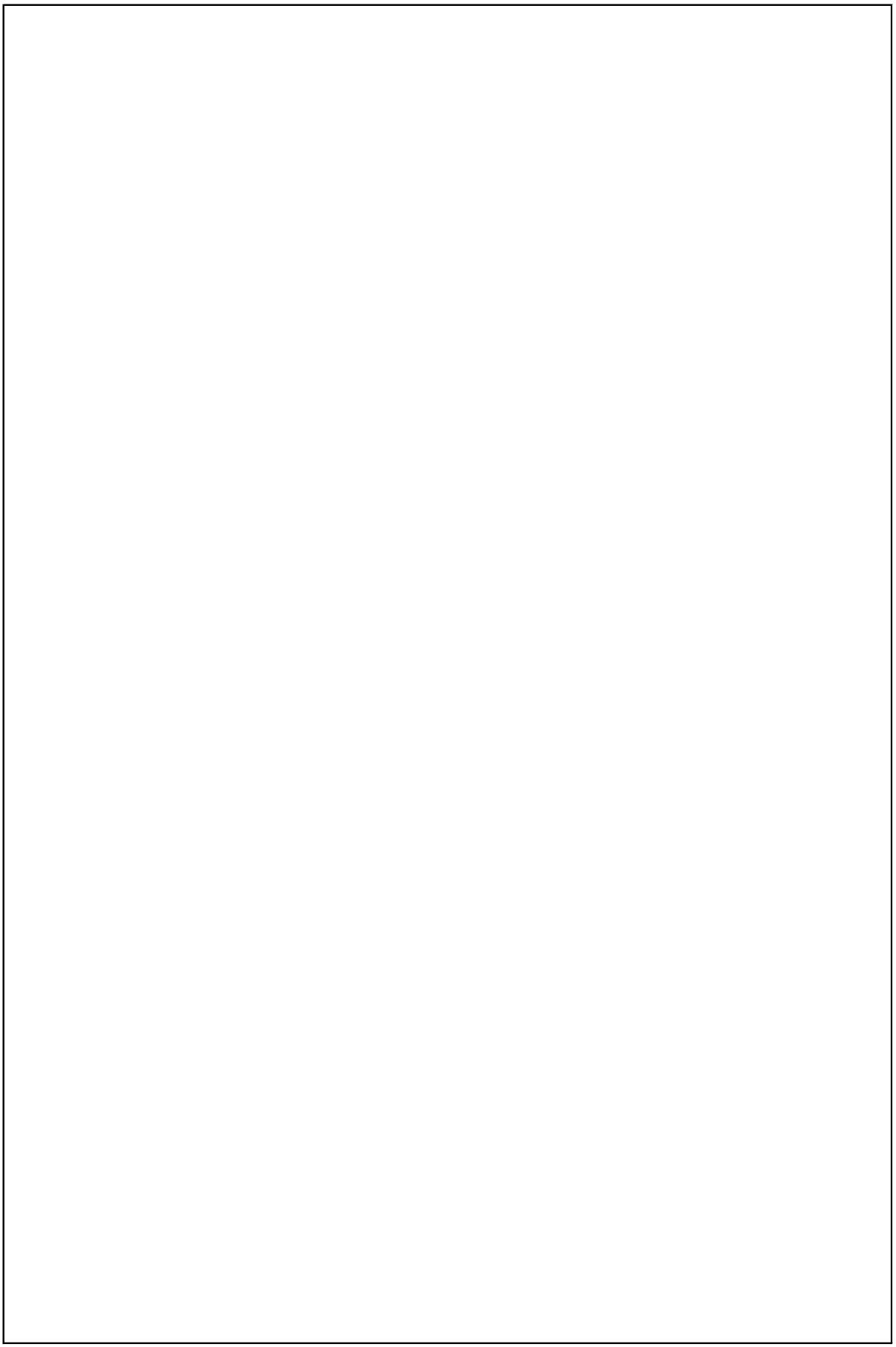
marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:



UNIONE EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE

3

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari | 4 Dist di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 Paese prima destinaz. | 11 Paese di transazione | 13 P.A.C.

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/esportazione | 15 C.P. sped./esport. a b | 17 Cod P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | 17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Valuta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno | 27 Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

3

29 Ufficio d'uscita | 30 Localizzazione delle merci

Esemplare per lo speditore/esportatore

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | 35 Massa lorda (kg)

37 REGIME | 38 Massa netta (kg) | 39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

Codice MS

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | 49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N.

Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

rappresentato da

Luogo e data:

52 Garanzia non valida per

Codice | 53 Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Timbro:

54 Luogo e data:

Risultato:

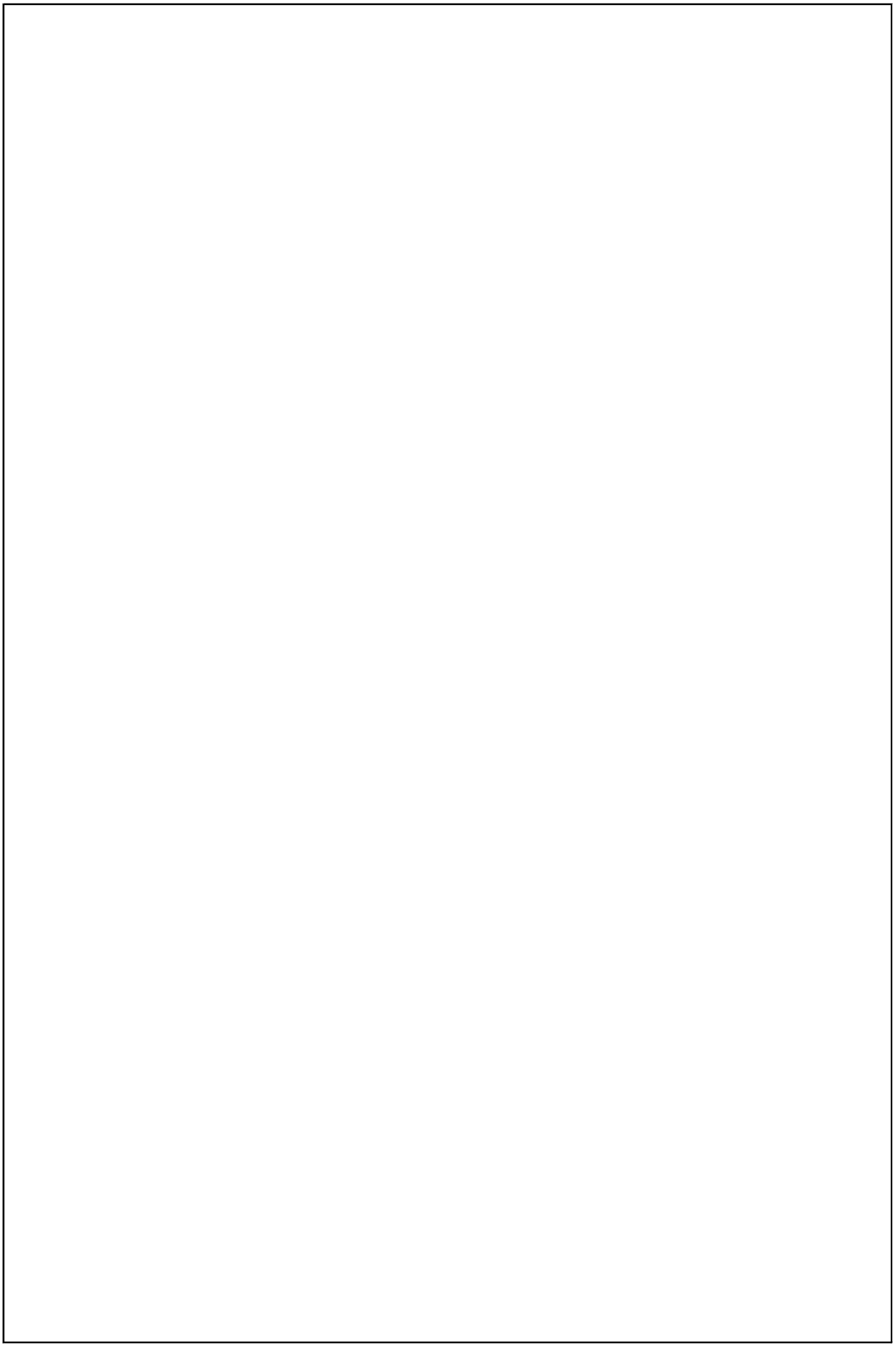
Sigilli apposti: Numero:

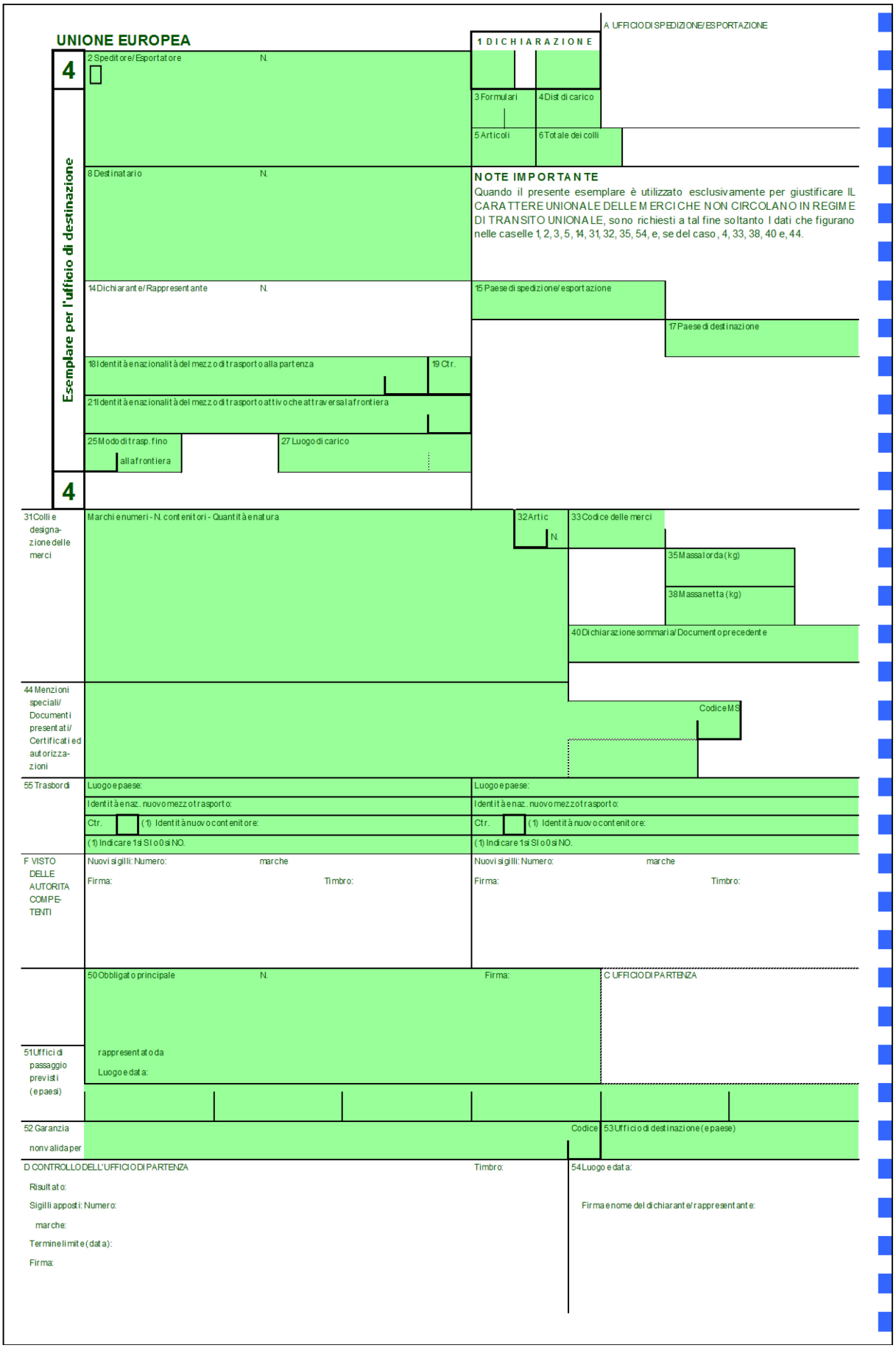
marche:

Termine limite (data):

Firma:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:




UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAZIONE
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
8 Destinatario
N.
NOTE IMPORTANTE
Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE UNIONALE DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO UNIONALE, sono richiesti a tal fine soltanto I dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.
14 Dichiarante/Rappresentante
N.
15 Paese di spedizione/esportazione
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
27 Luogo di carico
Esemplare per l'ufficio di destinazione
4
4
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
55 Trasbordi
Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr.
(1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Nuovi sigilli: Numero:
marche
Firma:
Timbro:
50 Obbligato principale
N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
rappresentato da
Luogo e data:
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA
Timbro:
54 Luogo e data:
Risultato:
Sigilli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

56 Altri incidenti durante il trasporto

Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITA COMPETEN

H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carettere unionale delle merci)

DOMANDA DI CONTROLLO

É richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonchè della esattezza dei dati ivi contenuti.

Luogo e data:

Firma: Timbro:

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il presente documento (1)

☐ é stato effettivamente vistato dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.

☐ non risponde alle condizione di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).

Luogo e data:

Firma: Timbro:

Osservazioni:

(1) indicare con X la menzione applicabile.

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO UNIONALE

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

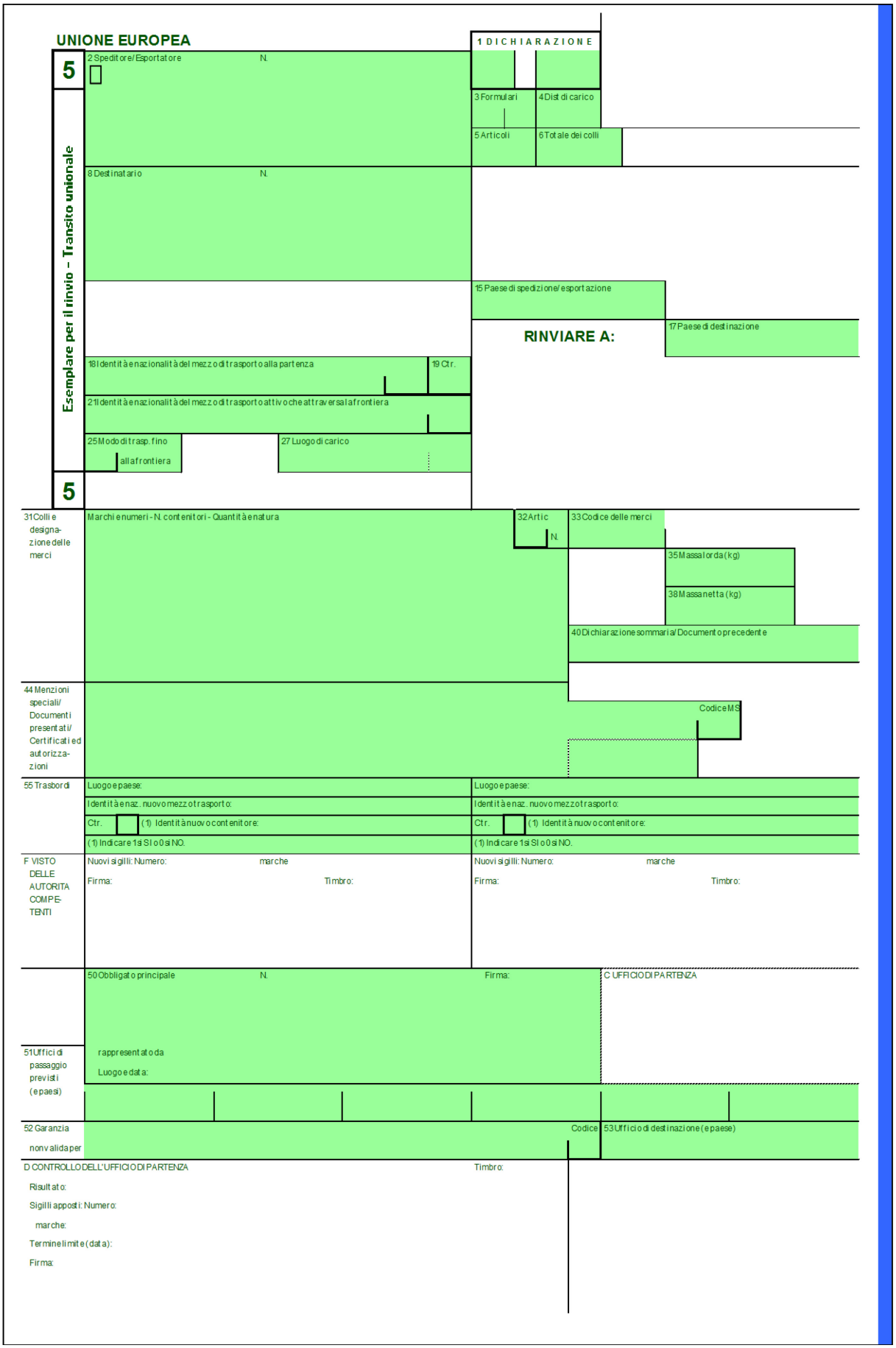
Esemplare n. 5 rinviato

il

dopo iscrizione al

N.

Firma: Timbro:


UNIONE EUROPEA
1 DICHIARAZIONE
5
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
8 Destinatario
N.
Esemplare per il rinvio – Transito unionale
15 Paese di spedizione/esportazione
RINVIARE A:
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
27 Luogo di carico
5
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
55 Trasbordi
Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr.
(1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Nuovi sigilli: Numero:
marche
Firma:
Timbro:
50 Obbligato principale
N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA
Timbro:
Risultato:
Sigilli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:

56 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate	G VISTO DELLE AUTORITA COMPETEN

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO UNIONALE	
Data di arrivo: Controllo dei sigilli: Osservazioni:	Esemplare n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N. Firma: Timbro:

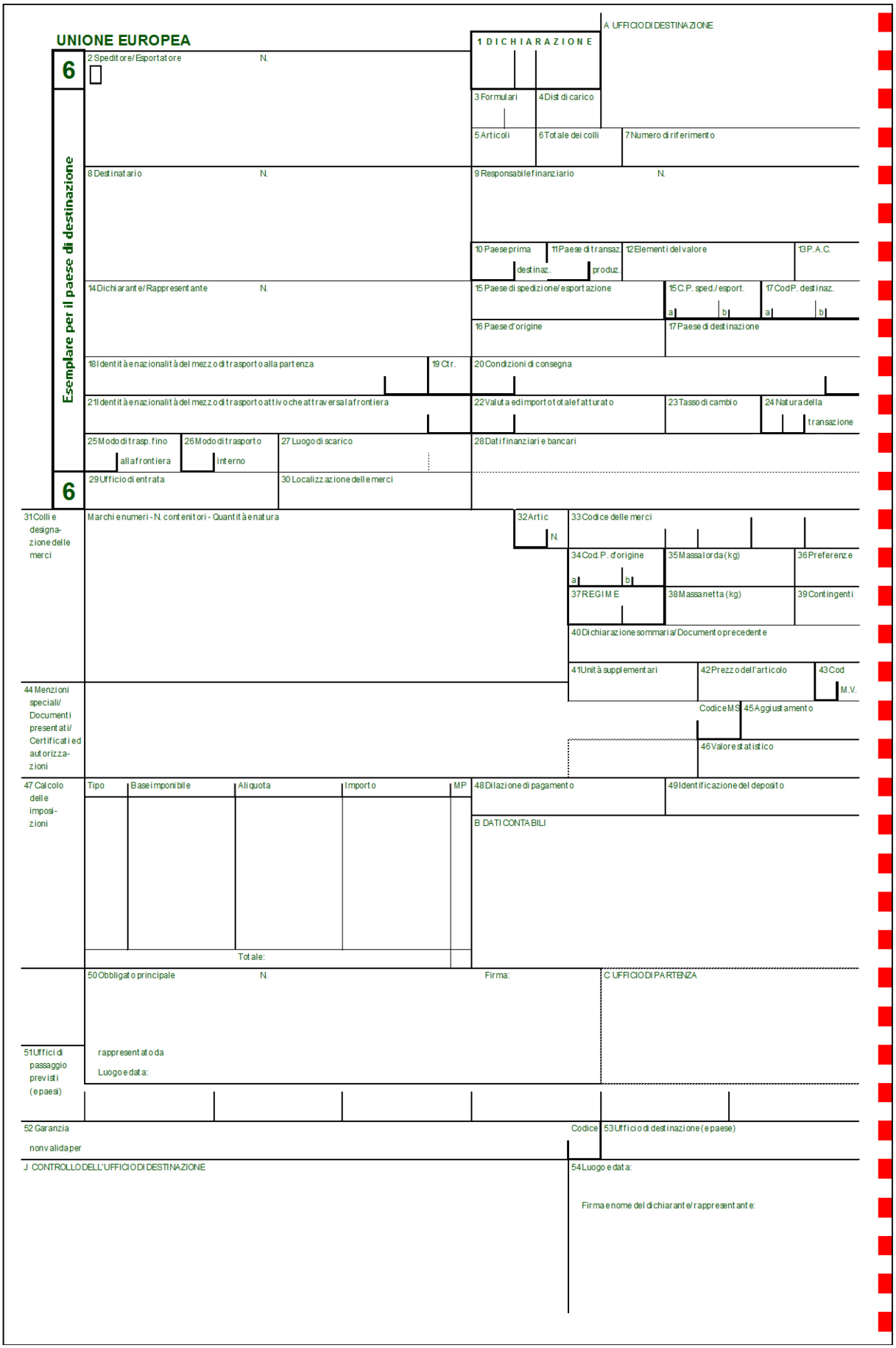
TRANSITO UNIONALE: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)

Si certifica con la presente che il documento ……rilasciato dall'uffico di ……(nome e paese) sotto il N.……

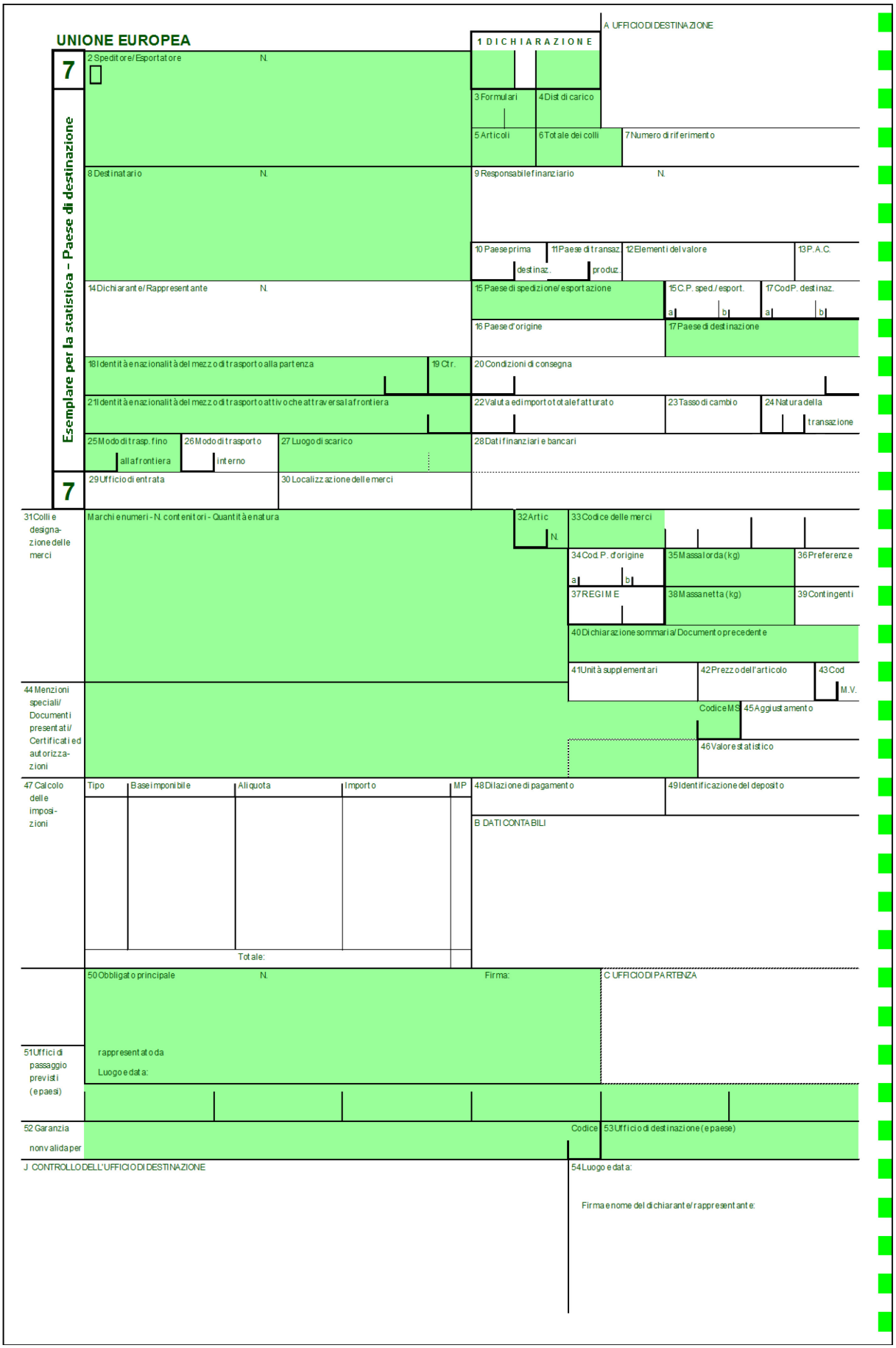
Timbro dell'ufficio di destinazione:

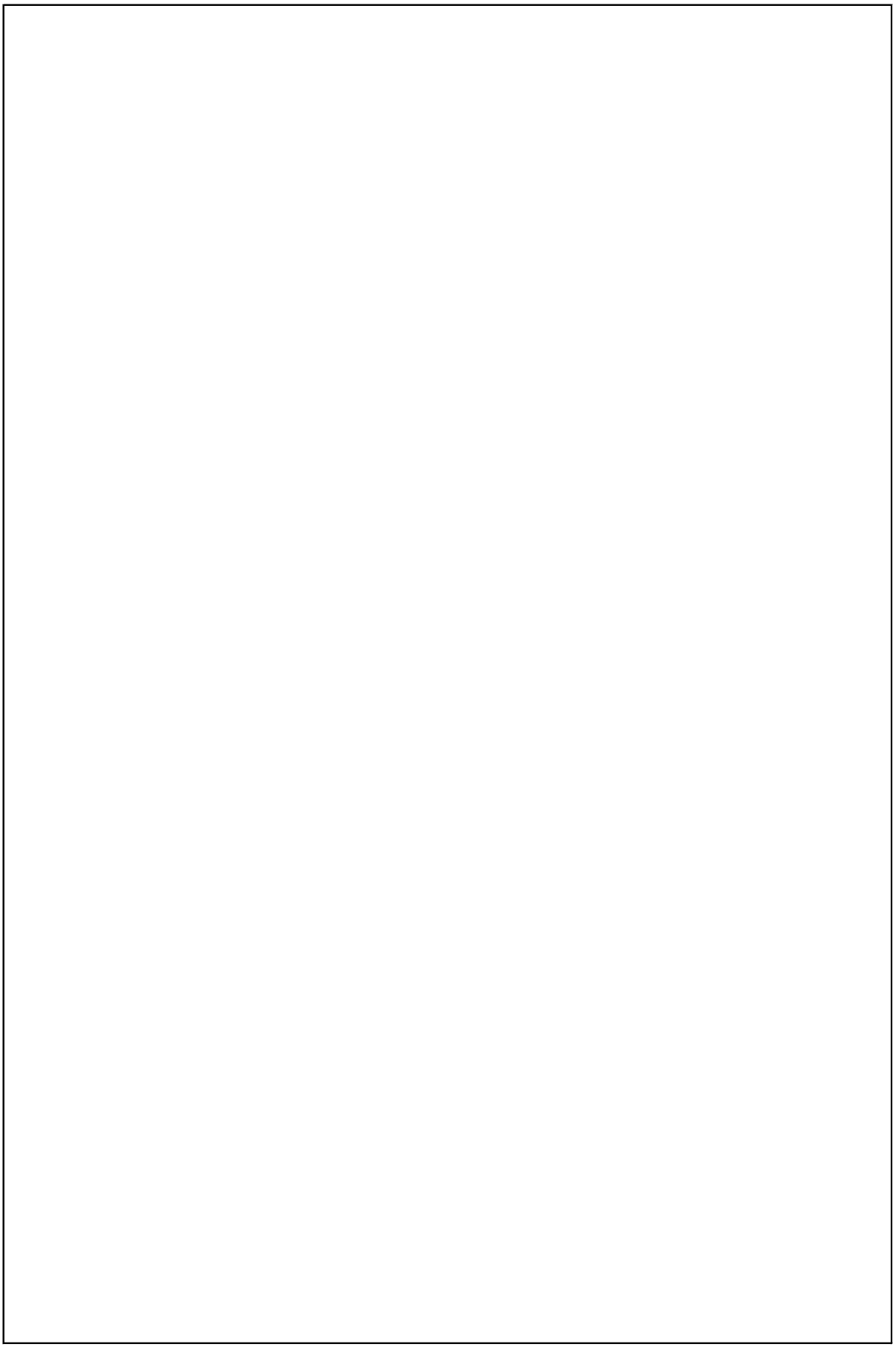
è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregularità concernente la spedizione alla quale detto documento si referisce.

Data: Firma:


UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
6
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4 Dist. di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
Esemplare per il paese di destinazione
8 Destinatario
N.
9 Responsabile finanziario
N.
10 Paese prima destinaz.
11 Paese di transaz.
produz.
12 Elementi del valore
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante
N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Valuta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della transazione
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di scarico
28 Dati finanziari e bancari
6
29 Ufficio di entrata
30 Localizzazione delle merci
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod M.V.
Codice MS
45 Aggiustamento
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale
N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE
54 Luogo e data:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE


UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
7
2 Speditore/Esportatore N.
3 Formulari
4 Dist. di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
8 Destinatario N.
9 Responsabile finanziario N.
10 Paese prima destinaz.
11 Paese di transaz. produz.
12 Elementi del valore
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport. a b
17 Cod P. destinaz. a b
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Valuta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della transazione
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di scarico
28 Dati finanziari e bancari
Esemplare per la statistica – Paese di destinazione
7
29 Ufficio di entrata
30 Localizzazione delle merci
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine a b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE
54 Luogo e data:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:



UNIONE EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE

Esemplare per il destinatario

8

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari | 4 Dist. di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 Paese prima destinaz. | 11 Paese di transaz. produz. | 12 Elementi del valore | 13 P.A.C.

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/esportazione | 15 C.P. sped./esport. a b | 17 Cod P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | 17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Valuta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno | 27 Luogo di scarico

28 Dati finanziari e bancari

8

29 Ufficio di entrata | 30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | 35 Massa lorda (kg) | 36 Preferenze

37 REGIME | 38 Massa netta (kg) | 39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari | 42 Prezzo dell'articolo | 43 Cod M.V.

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS | 45 Aggiustamento

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | 49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

rappresentato da

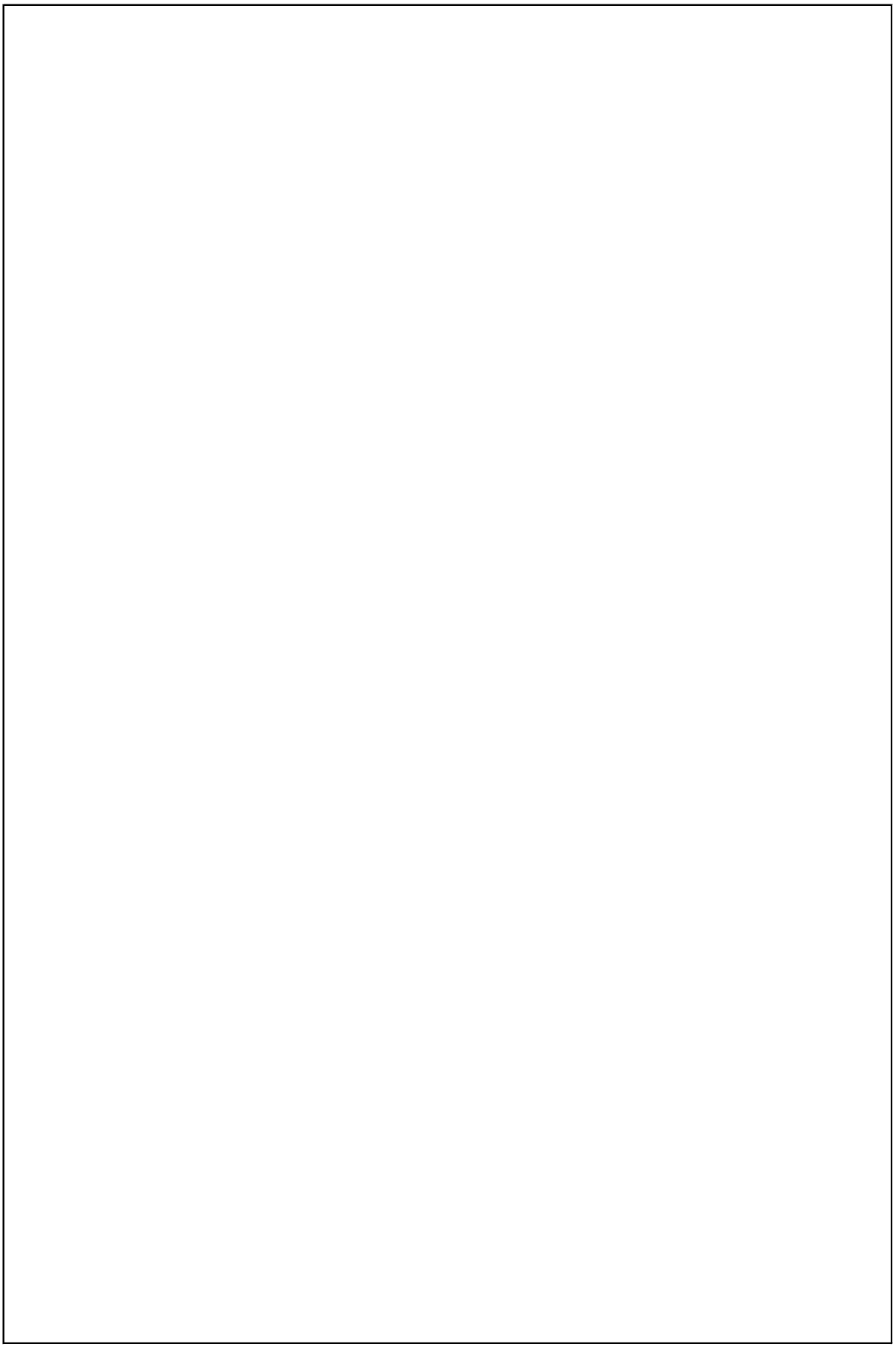
Luogo e data:

52 Garanzia non valida per | Codice | 53 Ufficio di destinazione (e paese)

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

54 Luogo e data:

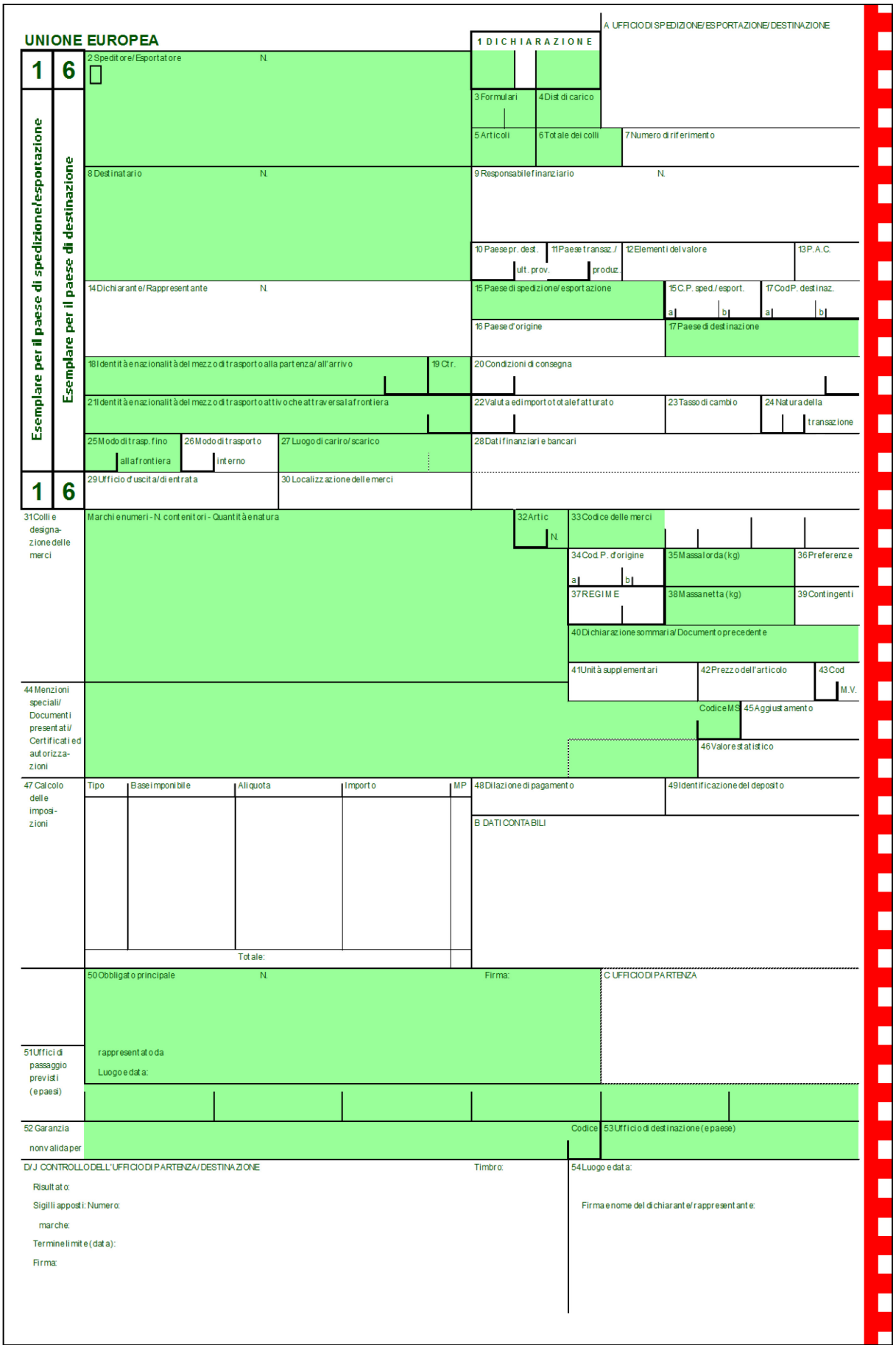
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:



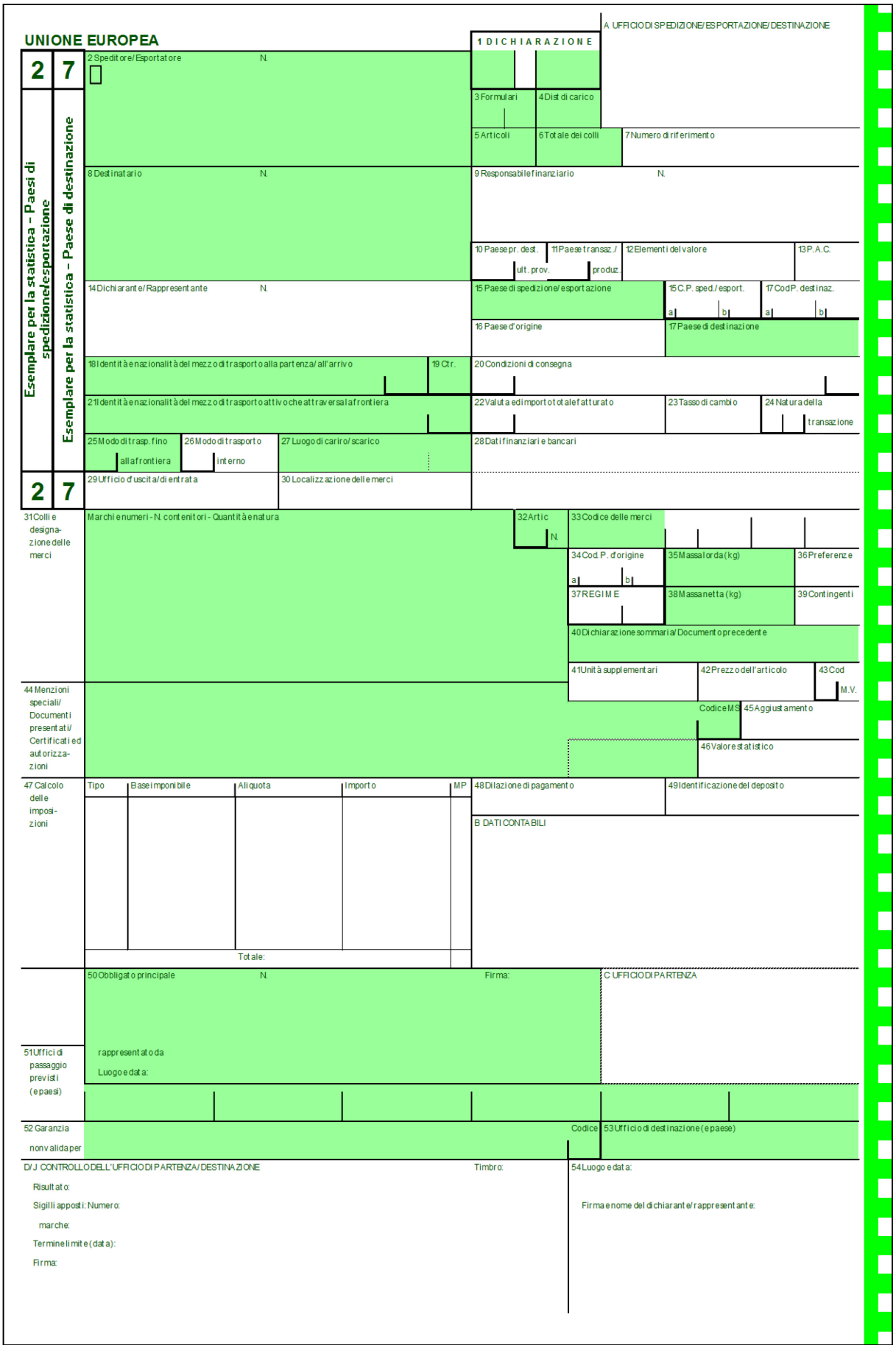
Appendice B2

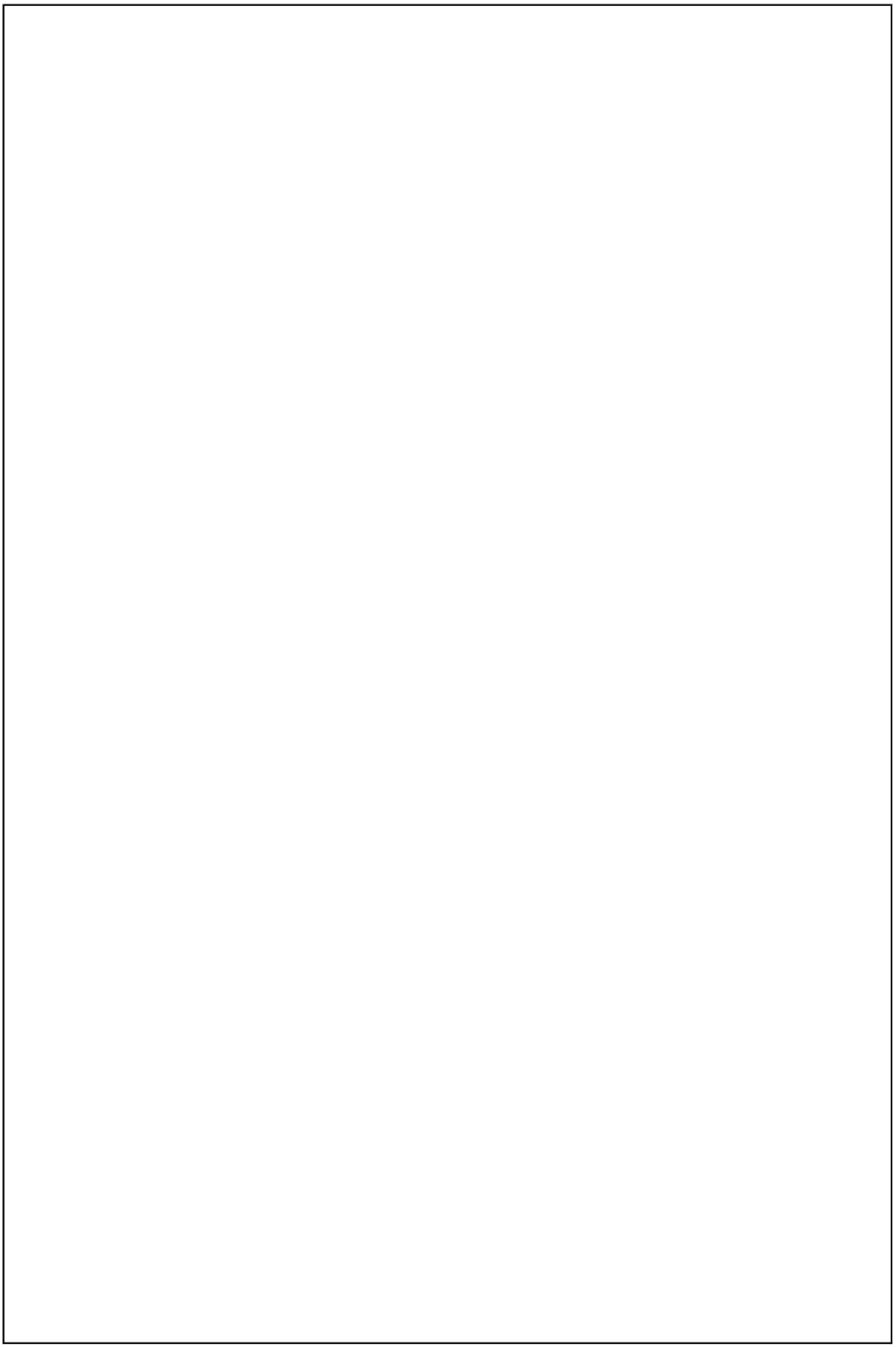
MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

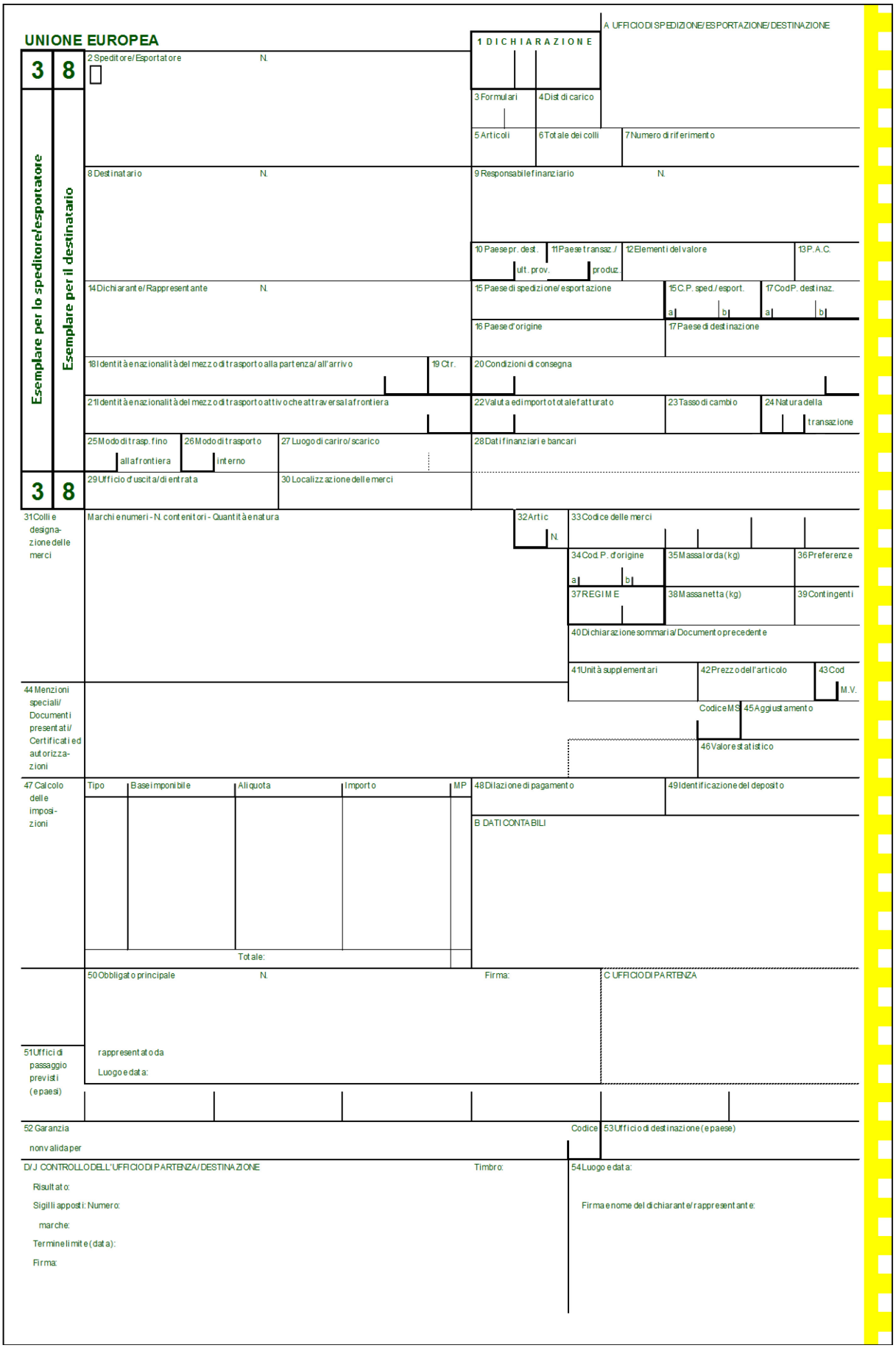
(1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

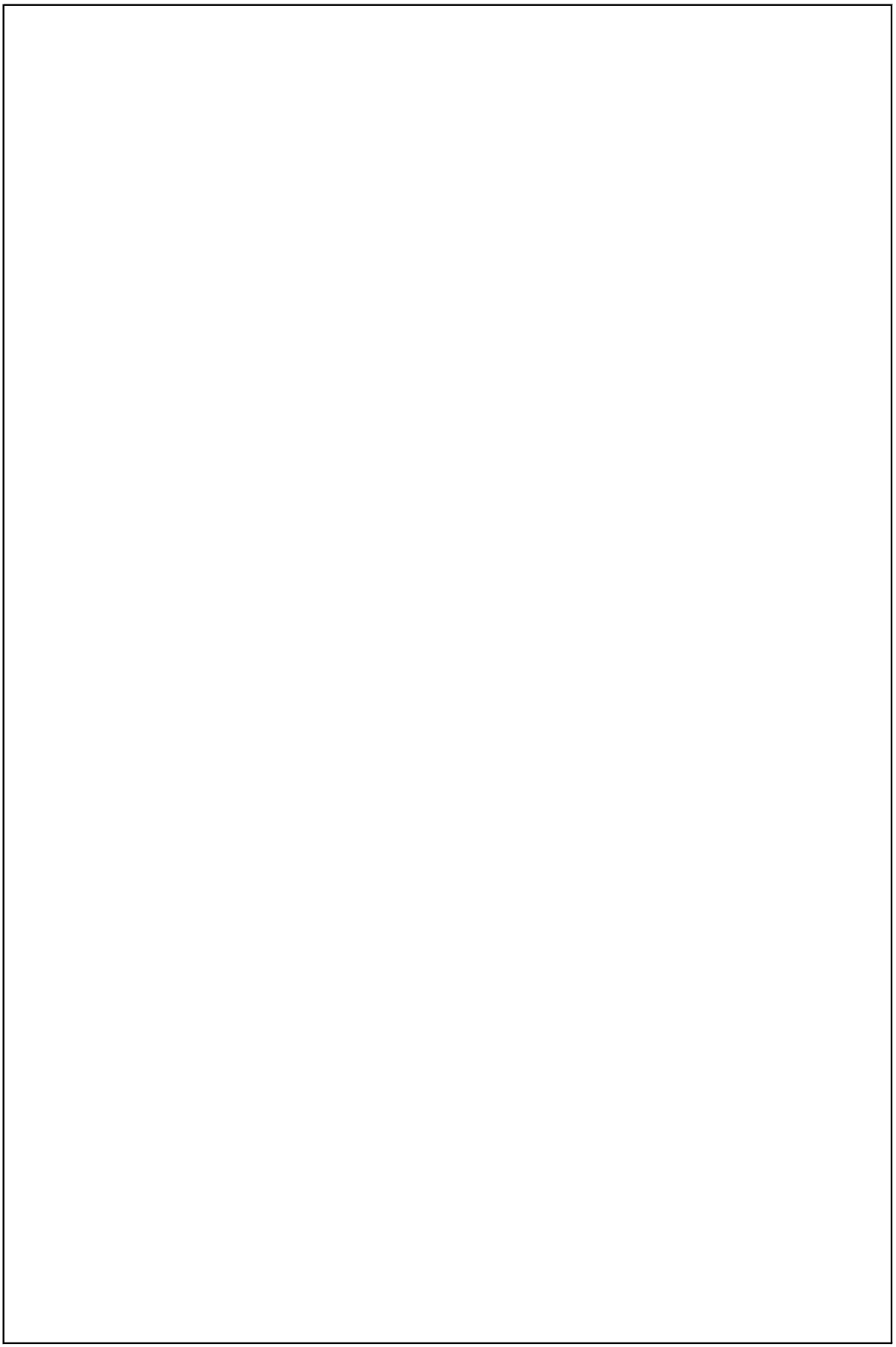

UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
1 6
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione
Esemplare per il paese di destinazione
2 Speditore/Esportatore N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
8 Destinatario N.
9 Responsabile finanziario N.
10 Paese pr. dest.
11 Paese transaz./ult. prov.
12 Elementi del valore
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Valuta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della transazione
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di cariro/scarico
28 Dati finanziari e bancari
1 6
29 Ufficio d'uscita/di entrata
30 Localizzazione delle merci
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod M.V.
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE
Timbro:
54 Luogo e data:
Risultato:
Sigilli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

E/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE


UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
2 7
Esemplare per la statistica – Paesi di spedizione/esportazione
Esemplare per la statistica – Paese di destinazione
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4 Dist. di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
8 Destinatario
N.
9 Responsabile finanziario
N.
10 Paese pr. dest.
11 Paese transaz./ult. prov.
12 Elementi del valore
13 P.A.C.
produz.
14 Dichiarante/Rappresentante
N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Valuta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della transazione
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di cariro/scarico
28 Dati finanziari e bancari
29 Ufficio d'uscita/di entrata
30 Localizzazione delle merci
2 7
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod M.V.
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale
N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE
Timbro:
54 Luogo e data:
Risultato:
Sigilli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:




UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
3 8
Esemplare per lo speditore/esportatore
Esemplare per il destinatario
2 Speditore/Esportatore N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numero di riferimento
8 Destinatario N.
9 Responsabile finanziario N.
10 Paese pr. dest. ult. prov.
11 Paese transaz./ produz.
12 Elementi del valore
13 P.A.C.
14 Dichiarante/Rappresentante N.
15 Paese di spedizione/esportazione
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
16 Paese d'origine
17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Valuta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della transazione
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
27 Luogo di cariro/scarico
28 Dati finanziari e bancari
29 Ufficio d'uscita/di entrata
30 Localizzazione delle merci
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod M.V.
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale N.
Firma:
C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)
rappresentato da
Luogo e data:
52 Garanzia non valida per
Codice
53 Ufficio di destinazione (e paese)
D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE
Timbro:
54 Luogo e data:
Risultato:
Sigilli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:



UNIONE EUROPEA

4 5 Esemplare per l'ufficio di destinazione — Esemplare per il rinvio – Transito unionale

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/Esportatore N.

3 Formulari | 4 Dist di carico | 5 Articoli | 6 Totale dei colli

8 Destinatario N.

NOTE IMPORTANTE

Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE UNIONALE DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO UNIONALE, sono richiesti a tal fine soltanto I dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/esportazione

RINVIARE A:

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

25 Modo di trasp. fino alla frontiera

27 Luogo di carico

4 5

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

55 Trasbordi

Luogo e paese:	Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.	(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.

F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Nuovi sigilli: Numero: marche	Nuovi sigilli: Numero: marche
Firma: Timbro:	Firma: Timbro:

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

rappresentato da

Luogo e data:

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice

53 Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Timbro:

Risultato:

Sigilli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

56 Altri incidenti durante il trasporto

Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITA COMPETEN

H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carettere unionale delle merci)

DOMANDA DI CONTROLLO

É richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonchè della esattezza dei dati ivi contenuti.

Luogo e data:

Firma: Timbro:

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il presente documento (1)

☐ é stato effettivamente vistato dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.

☐ non risponde alle condizione di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).

Luogo e data:

Firma: Timbro:

Osservazioni:

(1) indicare con X la menzione applicabile.

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO UNIONALE

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

Esemplare n. 5 rinviato

il

dopo iscrizione al

N.

Firma: Timbro:

TRANSITO UNIONALE: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)

Si certifica con la presente che il documento ……rilasciato dall'uffico di ……(nome e paese) sotto il N.……

Timbro dell'ufficio di destinazione:

è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregularità concernente la spedizione alla quale detto documento si referisce.

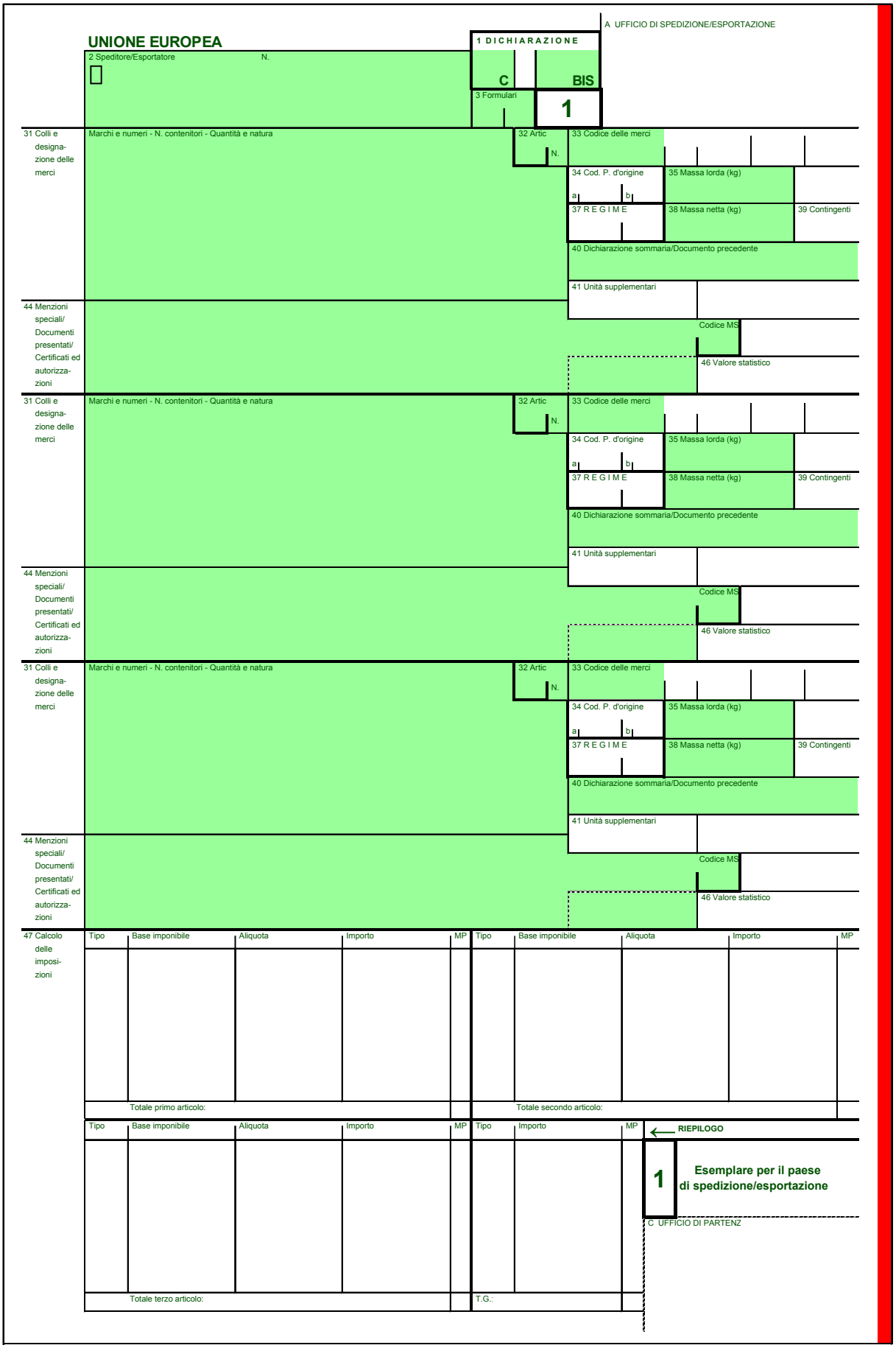
Data: Firma:

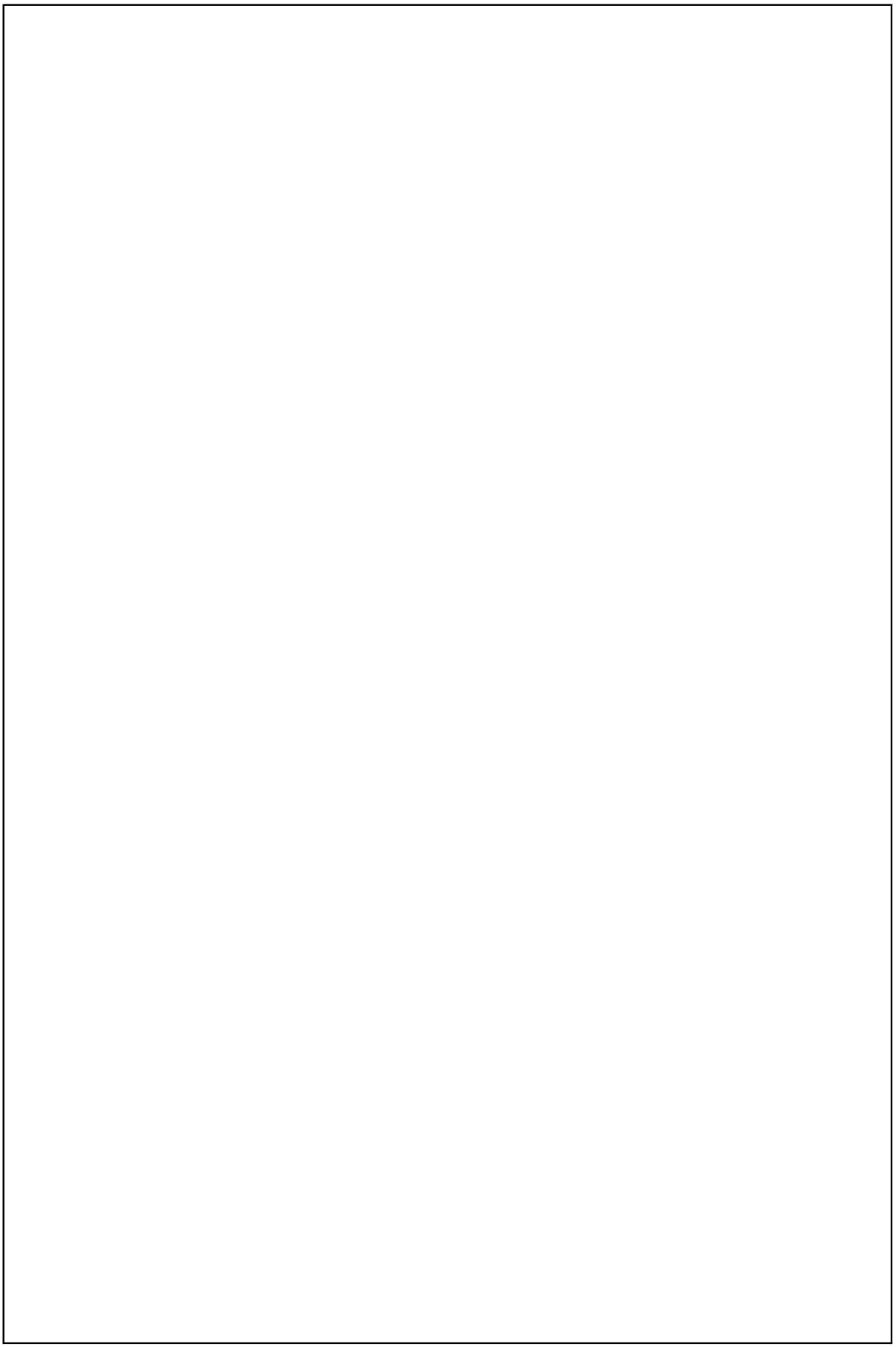
Appendice B3

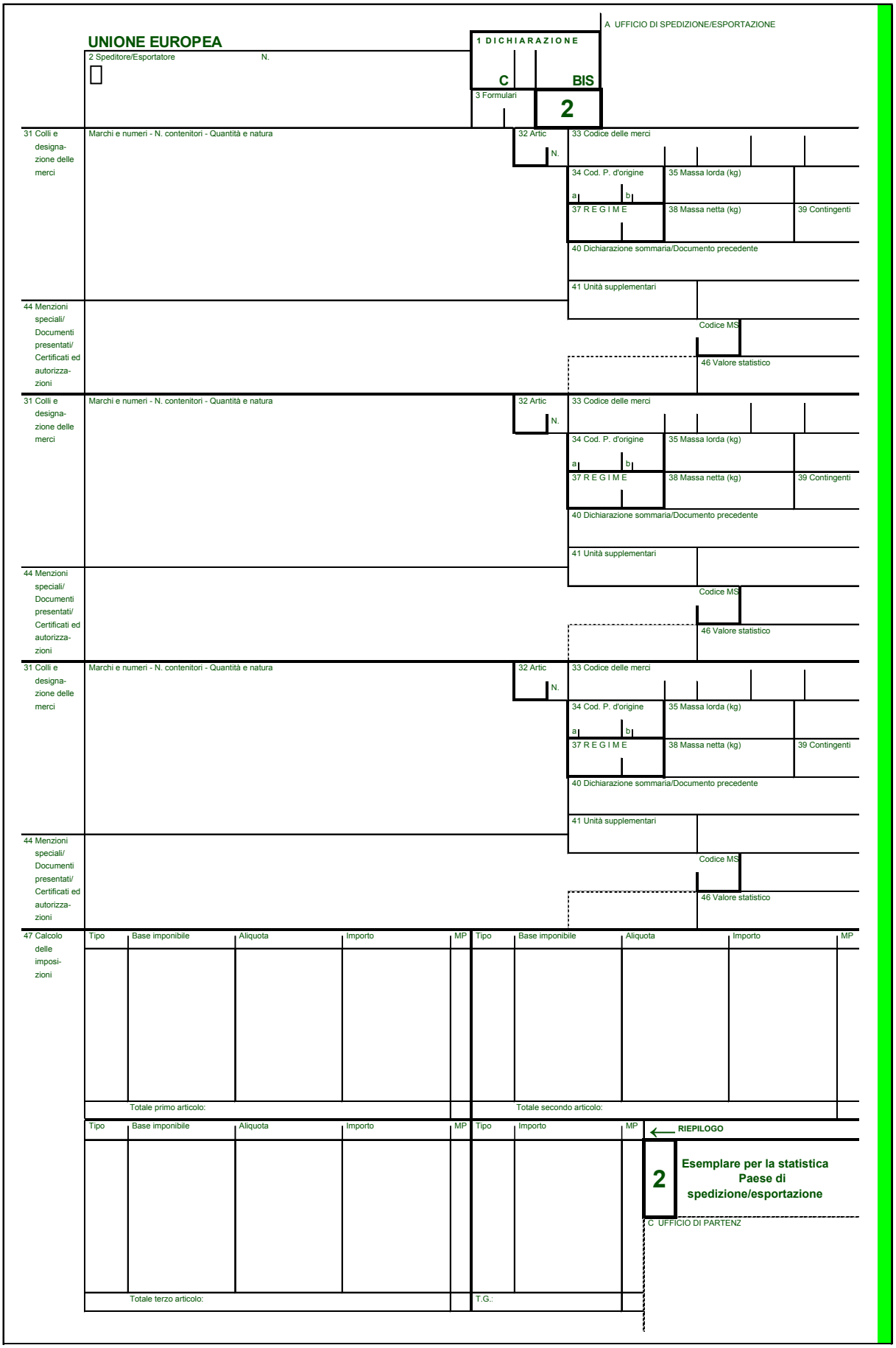
MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

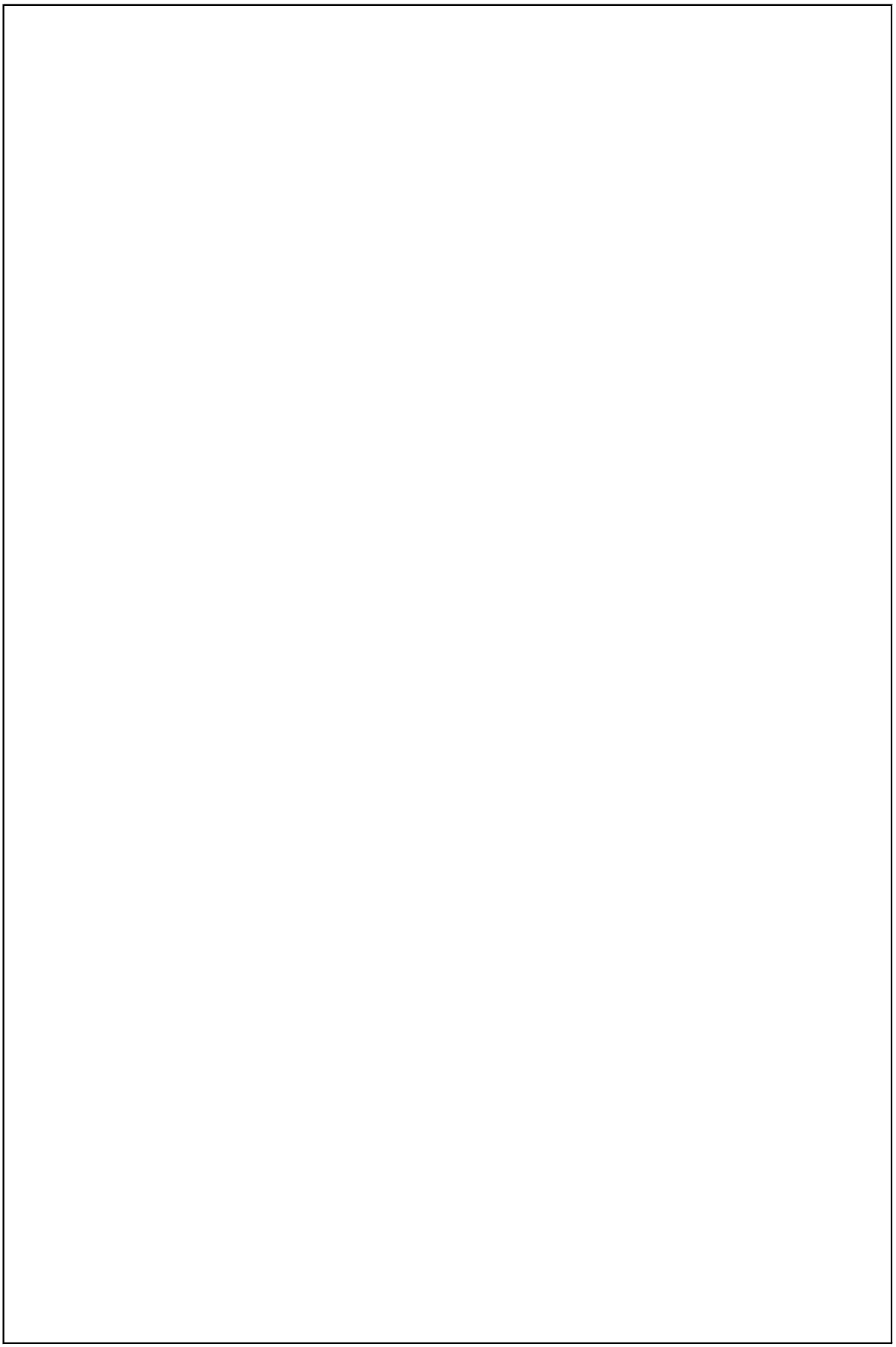
(fascicolo di otto esemplari)

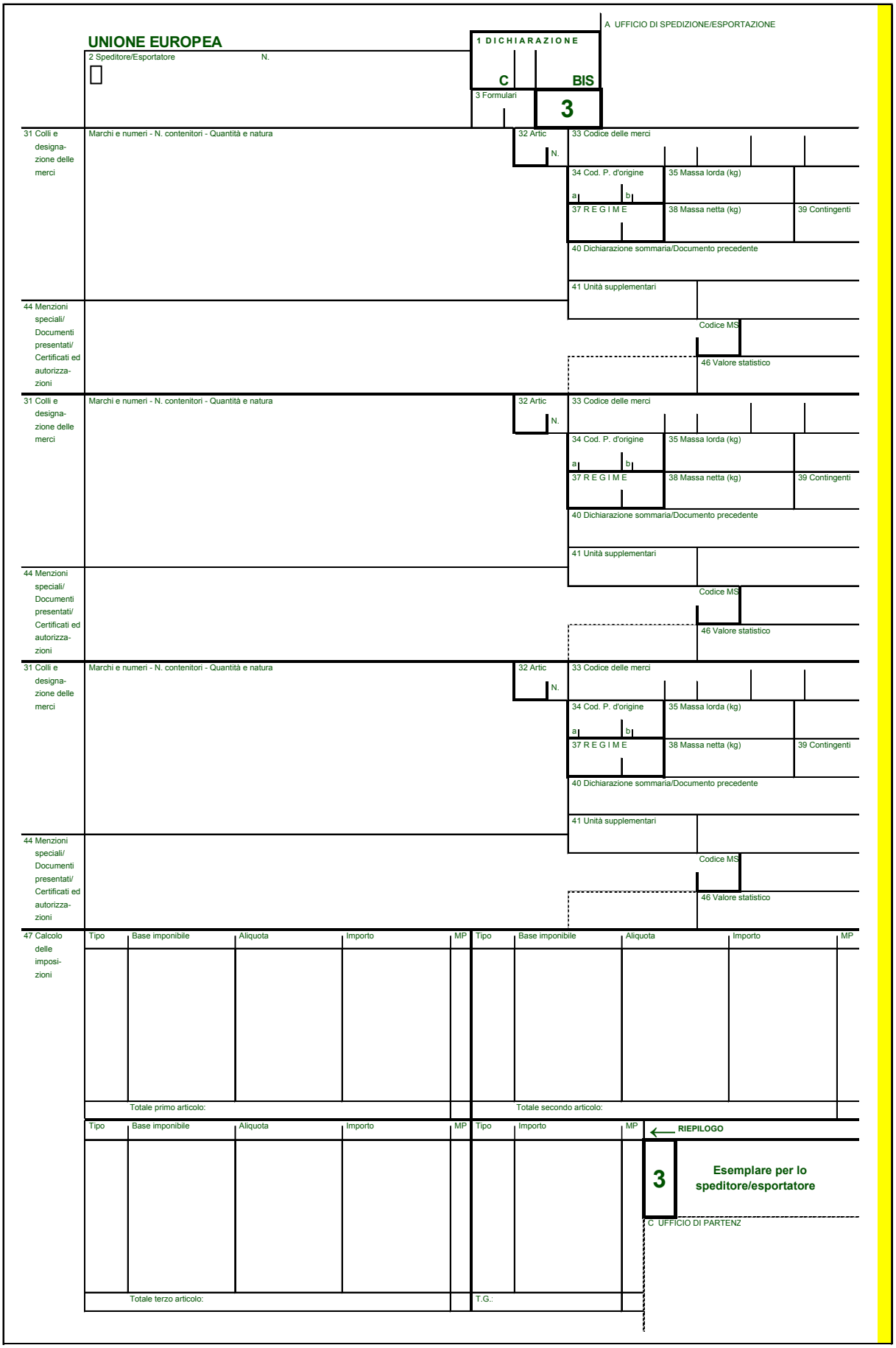
(1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

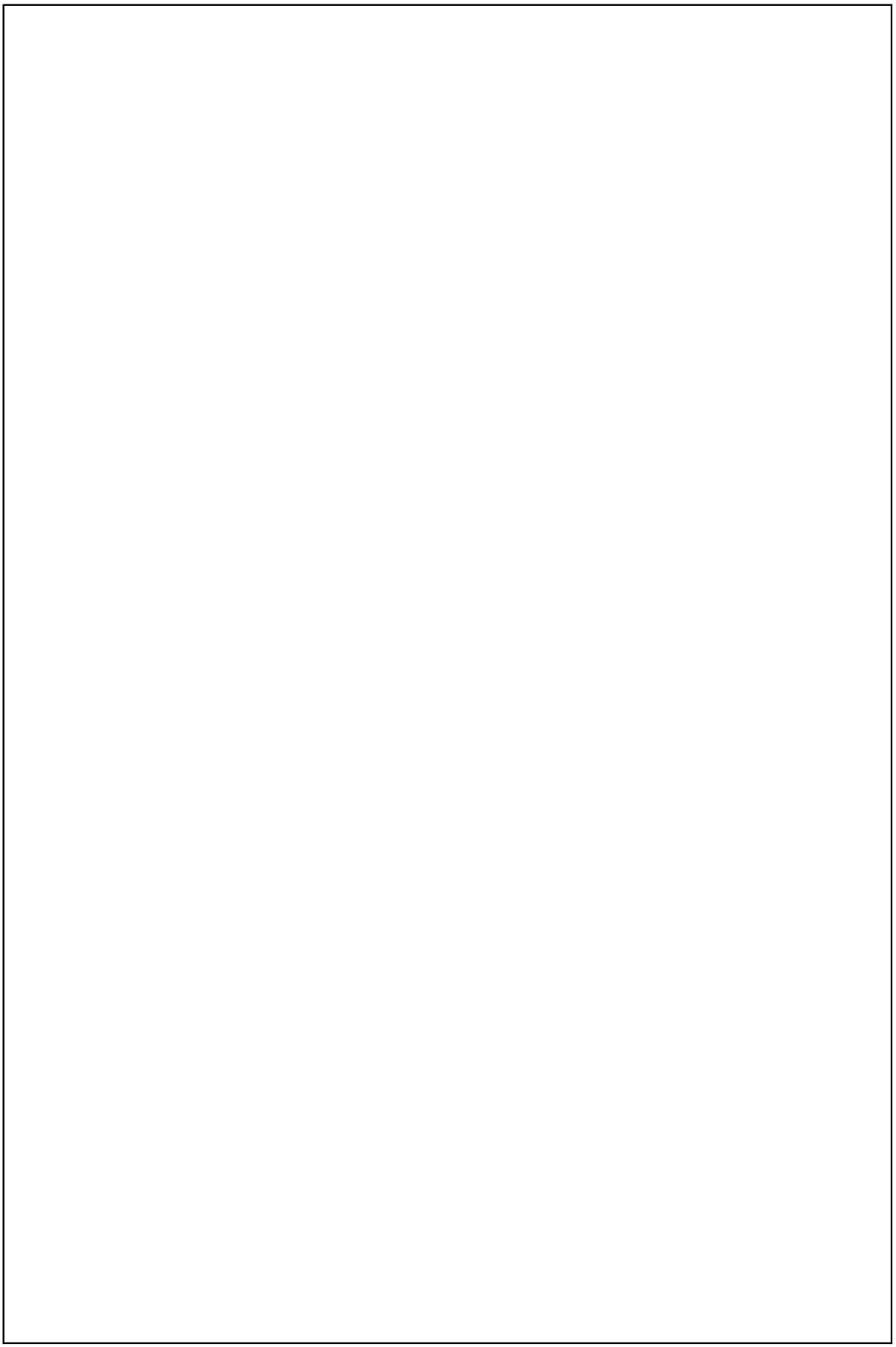

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
UNIONE EUROPEA
1 DICHIARAZIONE
2 Speditore/Esportatore
N.
C
BIS
3 Formulari
1
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
1
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione
C UFFICIO DI PARTENZ

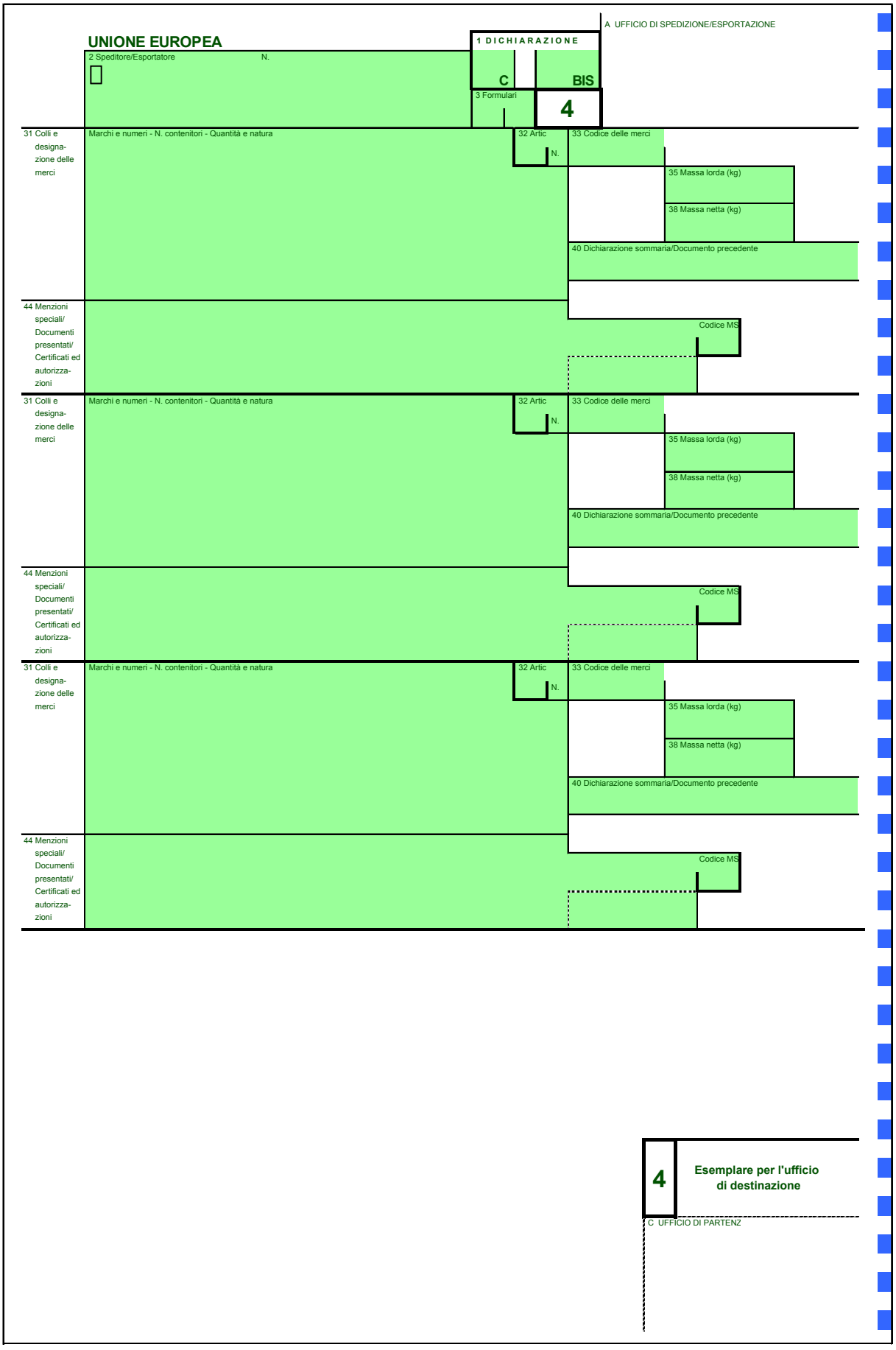


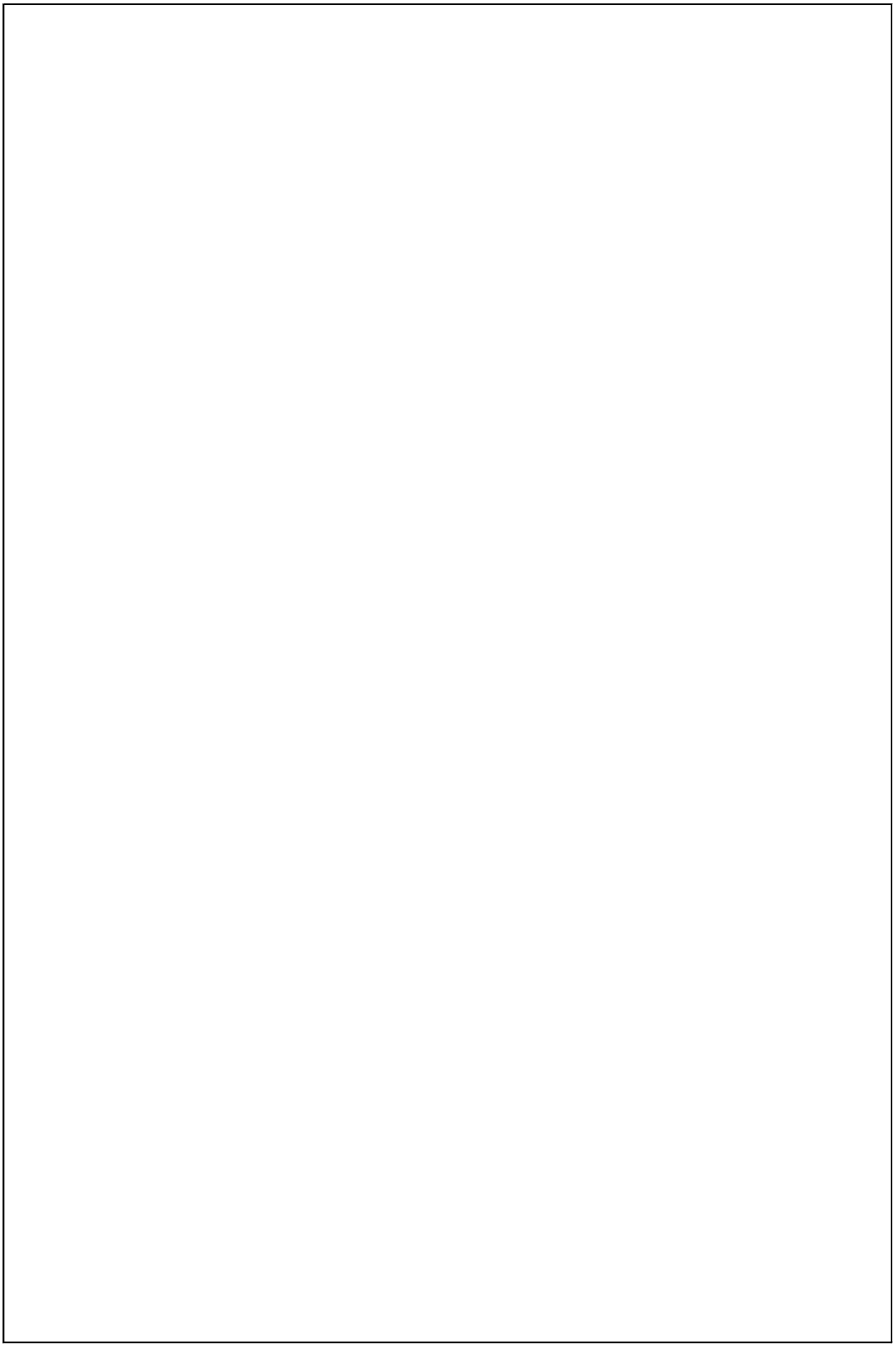

UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
2
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
2
Esemplare per la statistica
Paese di spedizione/esportazione
C UFFICIO DI PARTENZ

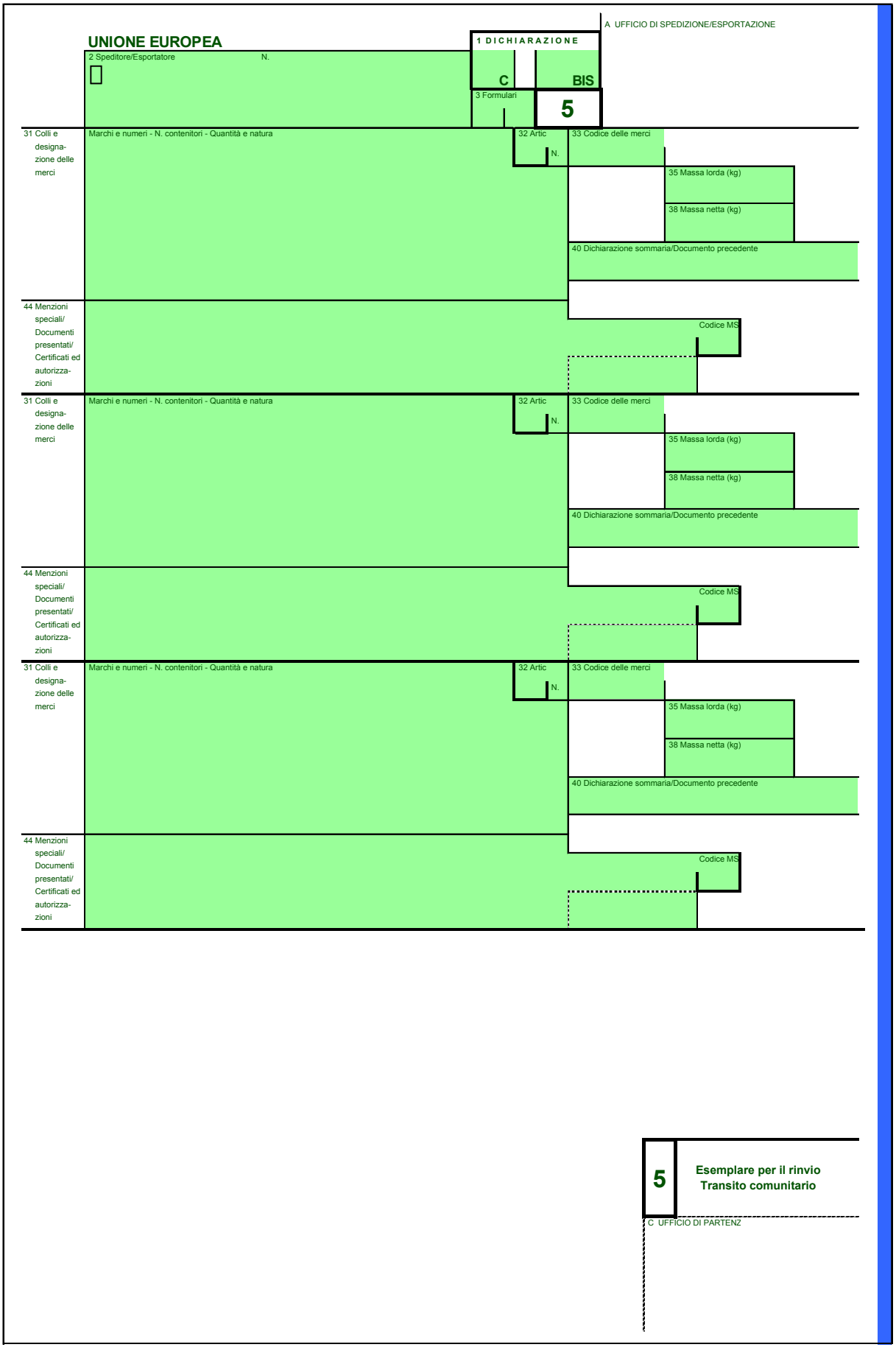


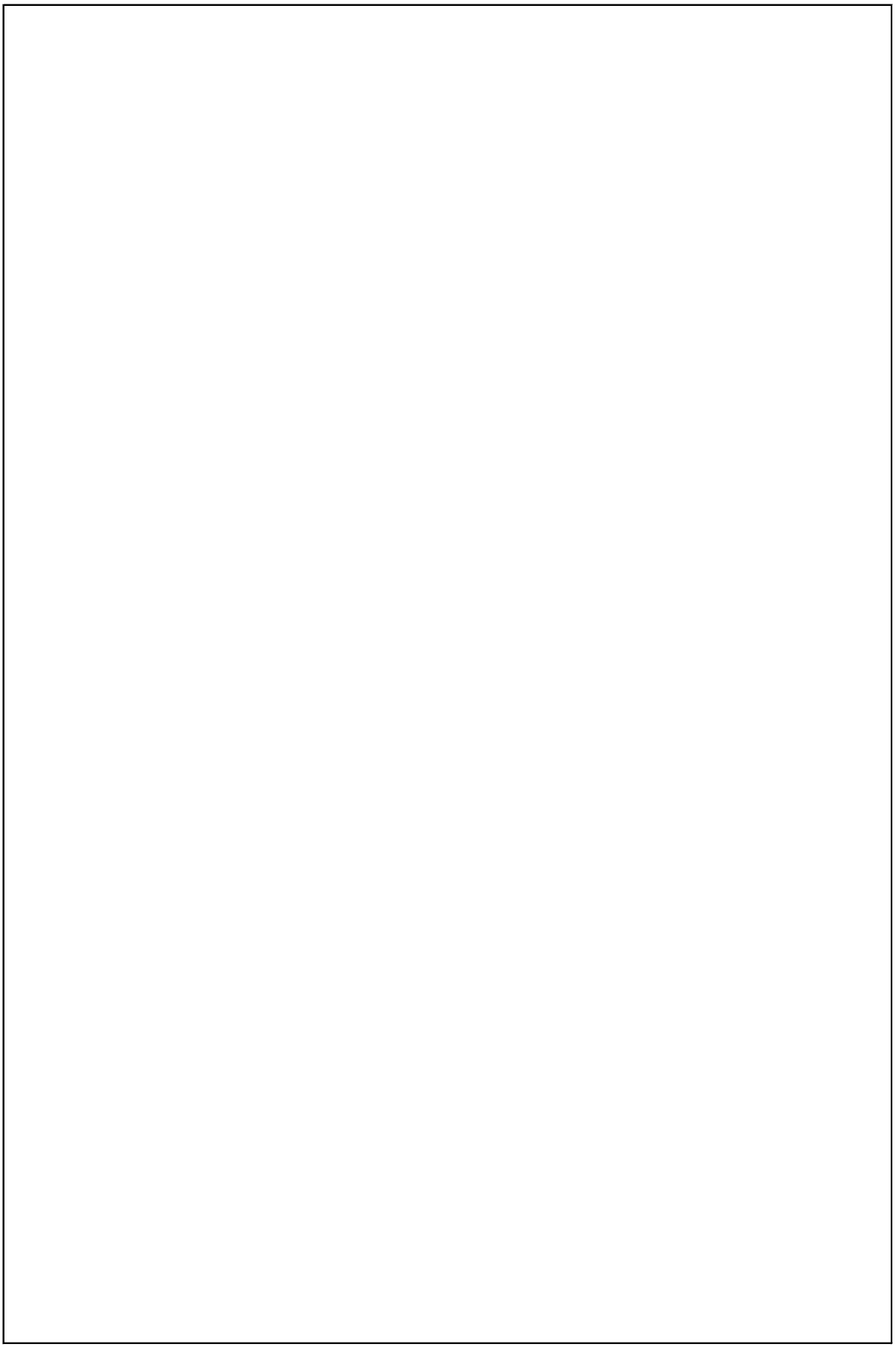

UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
3
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
3
Esemplare per lo speditore/esportatore
C UFFICIO DI PARTENZ



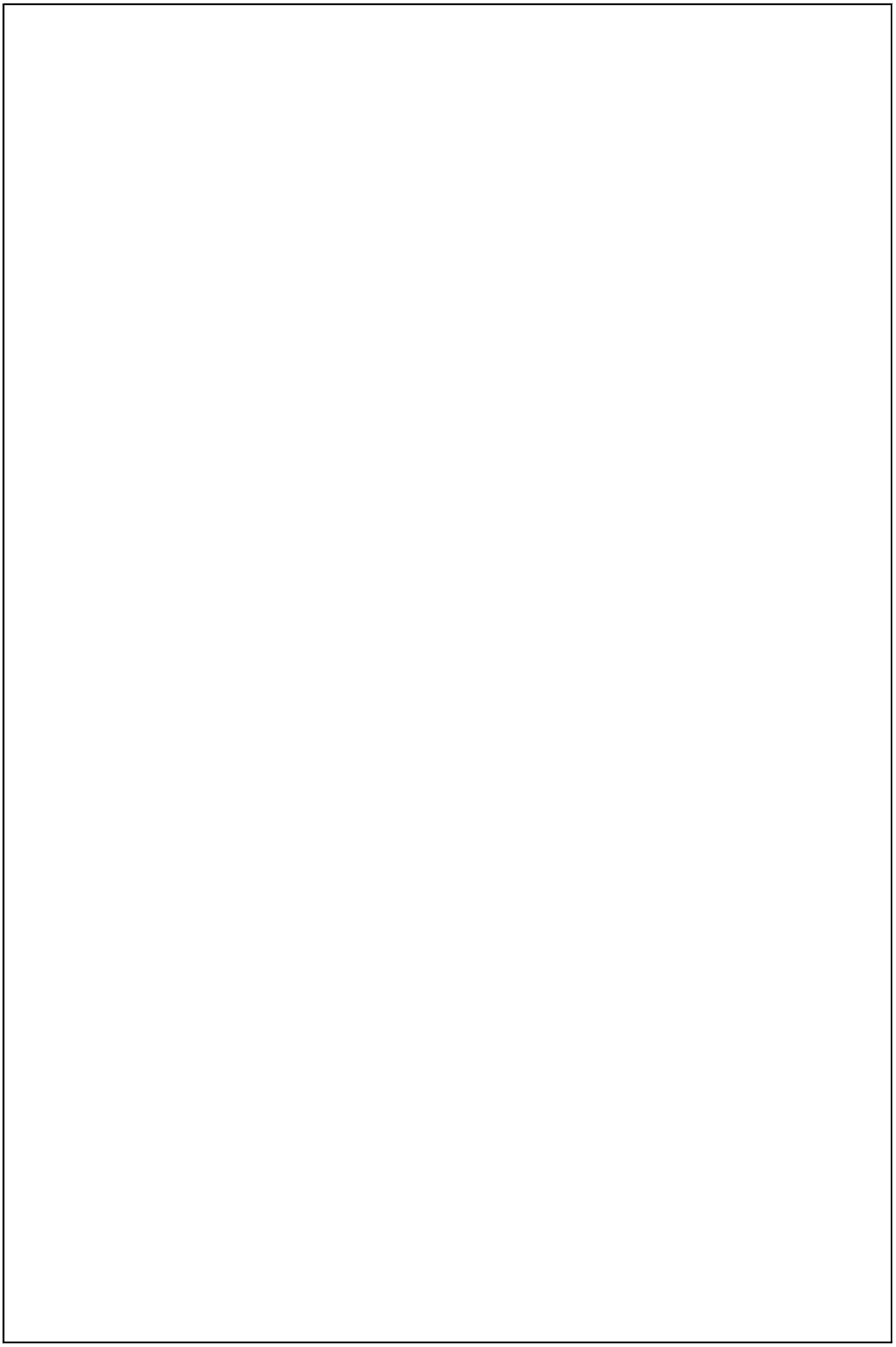

UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
4
Esemplare per l'ufficio di destinazione
C UFFICIO DI PARTENZ

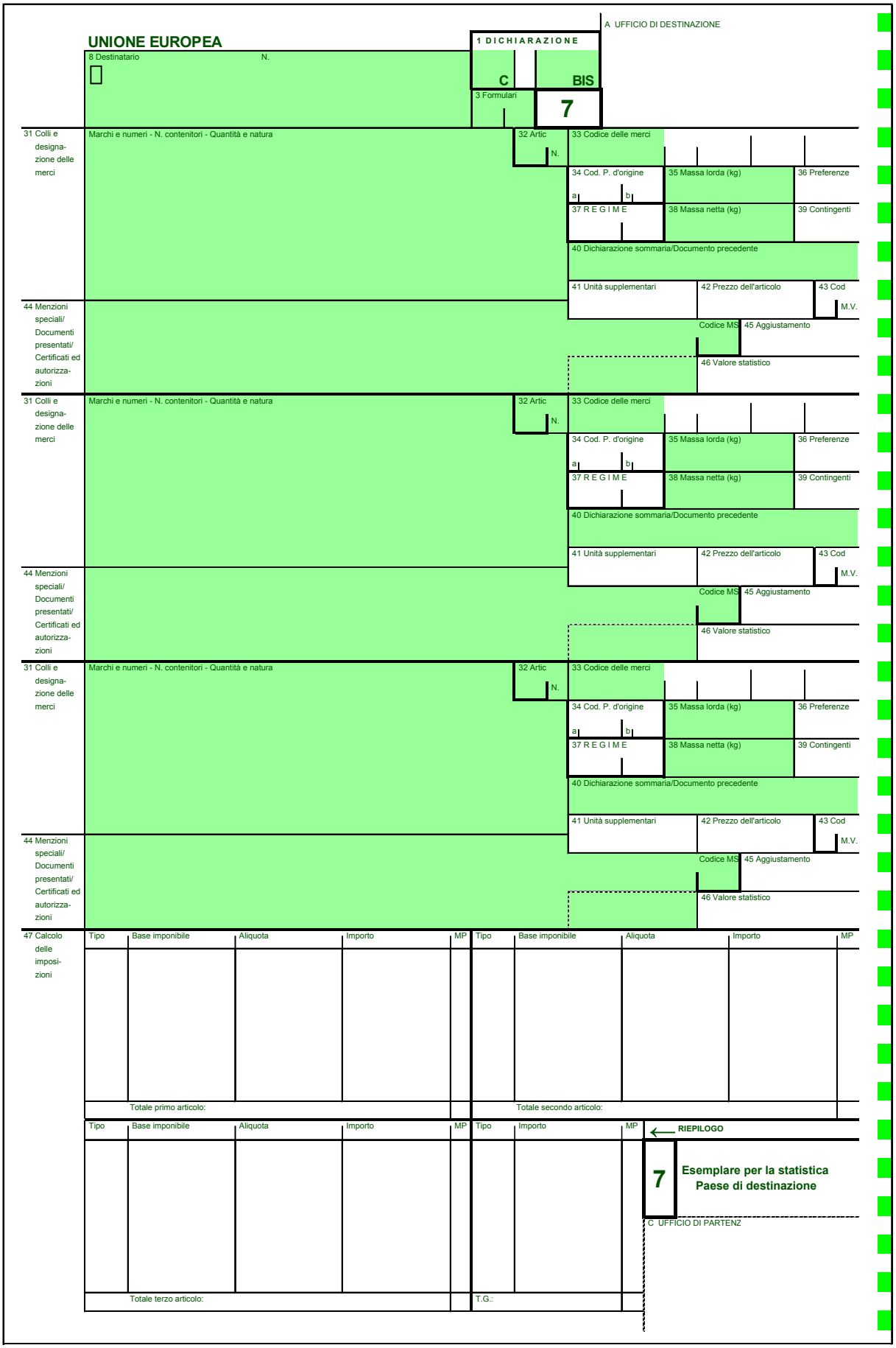


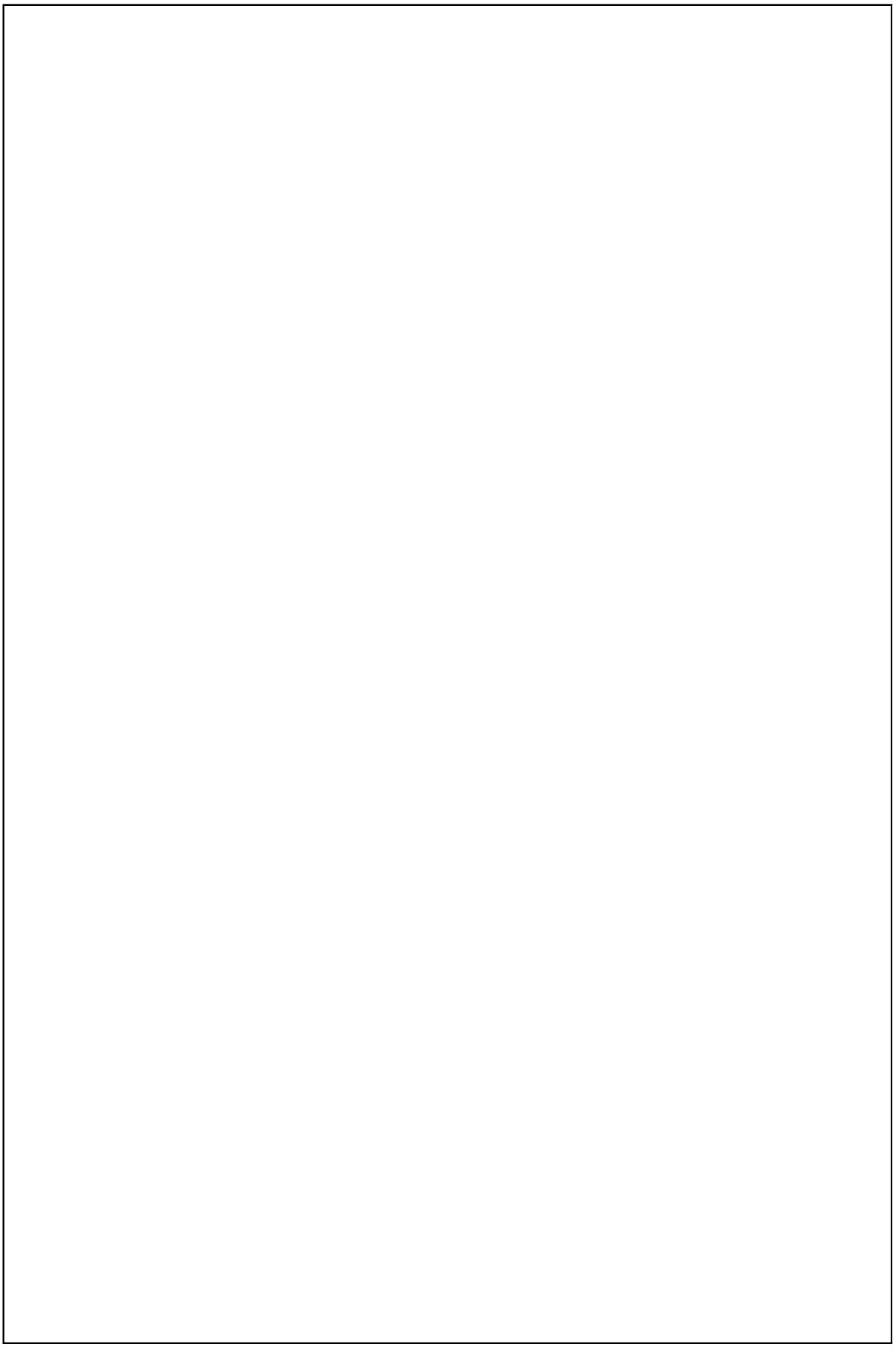

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
UNIONE EUROPEA
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
5
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
5
Esemplare per il rinvio
Transito comunitario
C UFFICIO DI PARTENZ



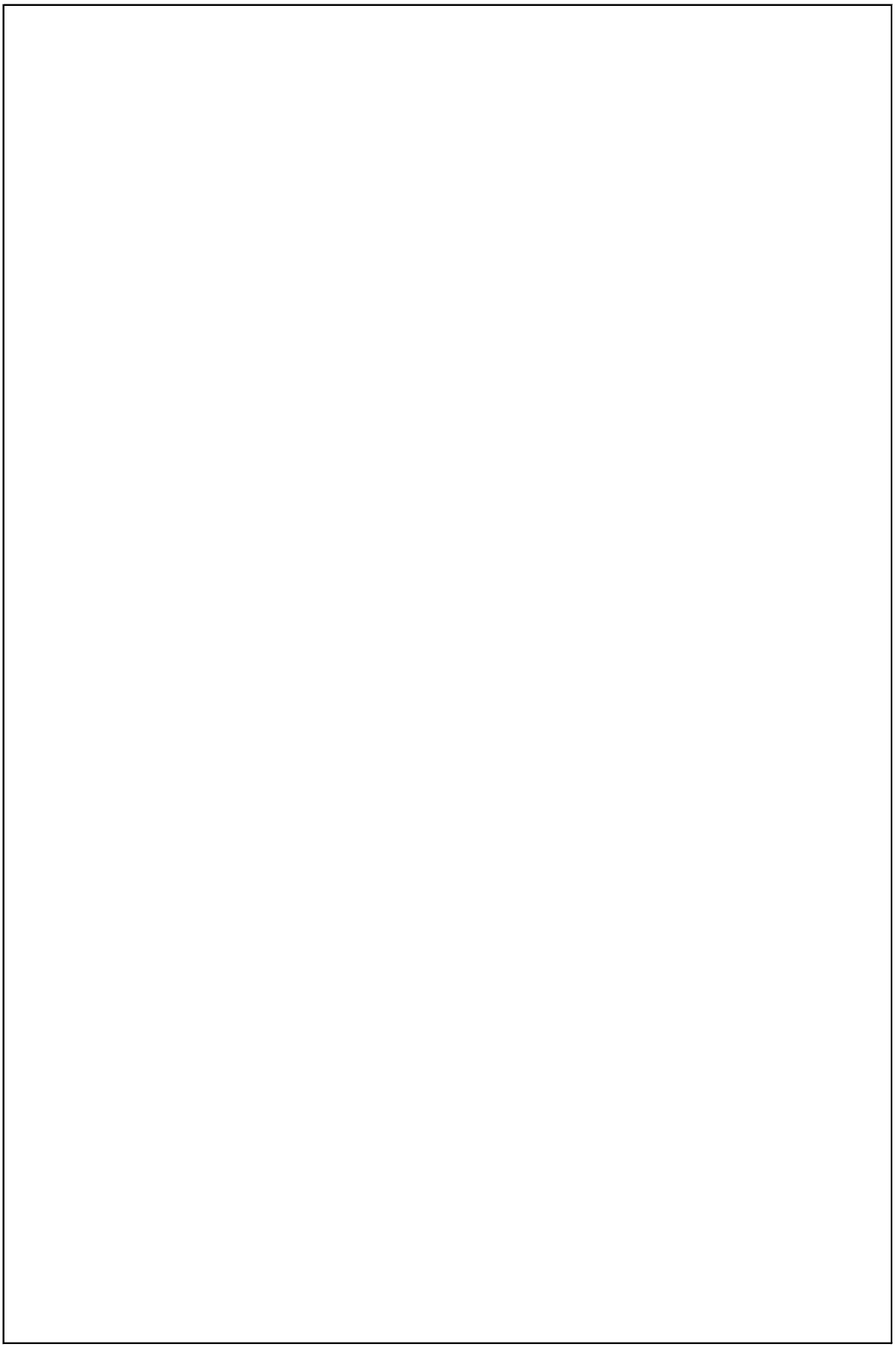

UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
8 Destinatario
N.
3 Formulari
6
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod
M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
6
Esemplare per il paese di destinazione
C UFFICIO DI PARTENZ




UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
7
3 Formulari
8 Destinatario
N.
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod
M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
7
Esemplare per la statistica
Paese di destinazione
C UFFICIO DI PARTENZ




UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
8 Destinatario
N.
3 Formulari
8
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod
M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
8
Esemplare per il destinatario
C UFFICIO DI PARTENZ



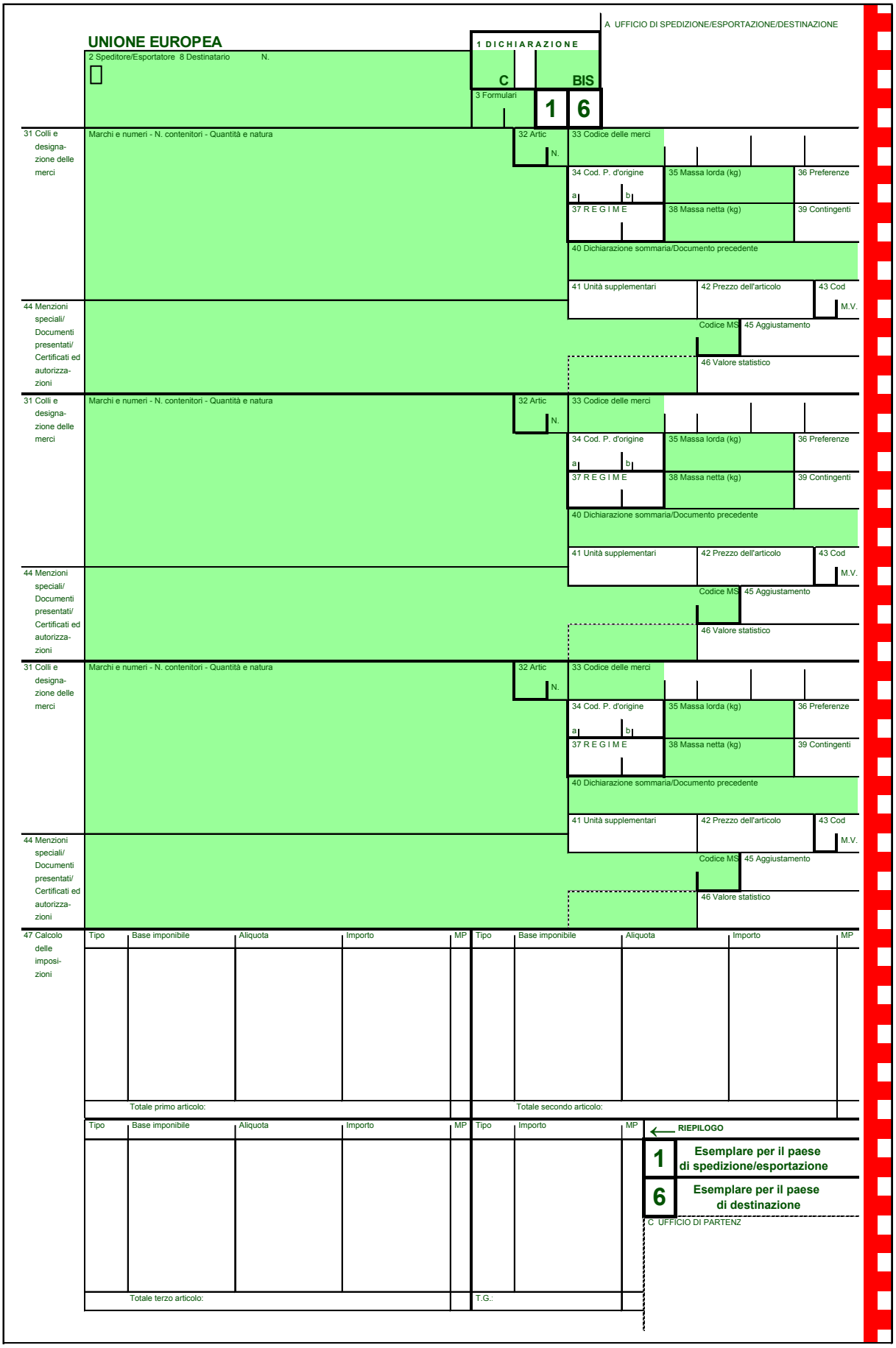
Appendice B4

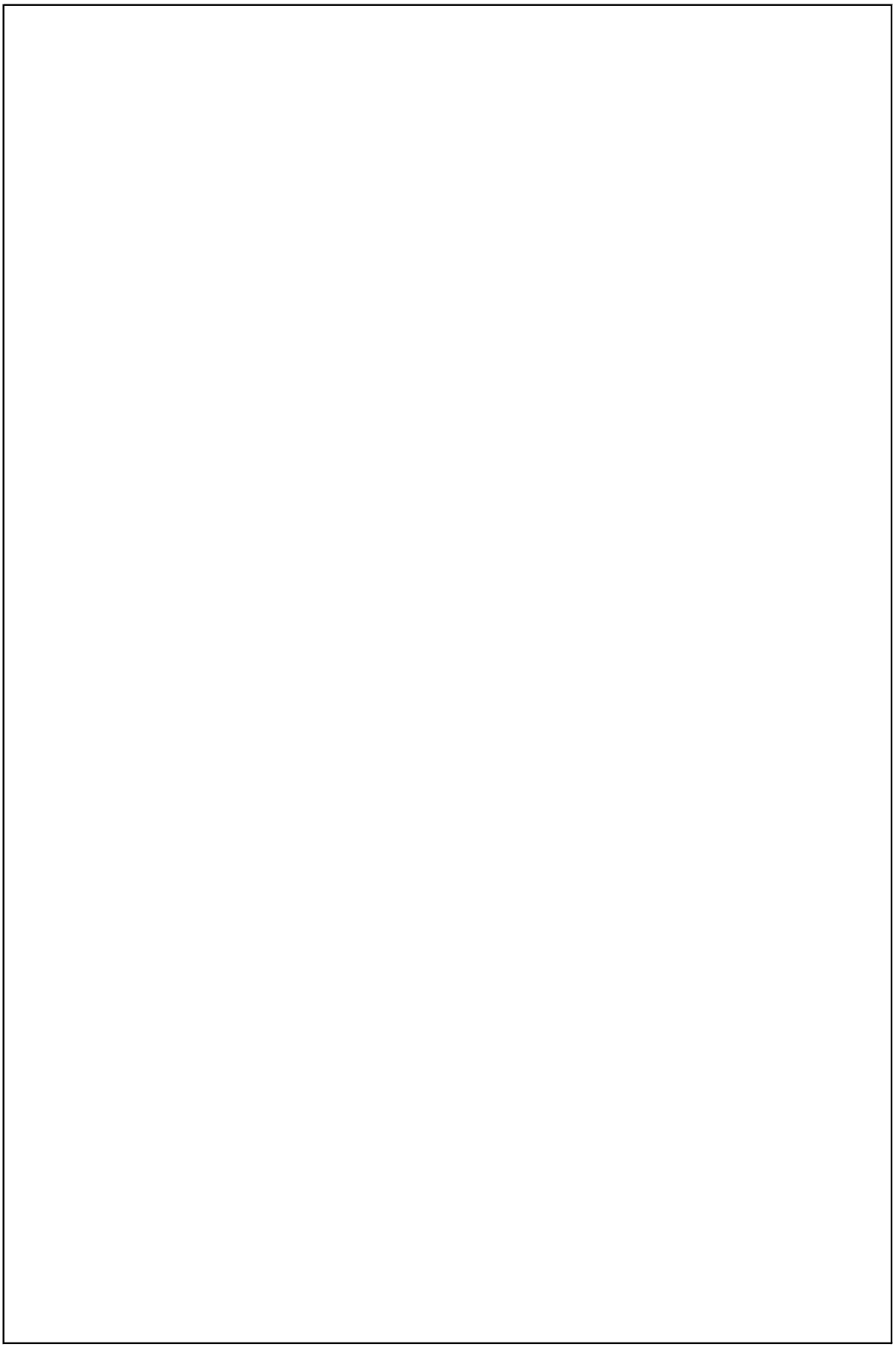
MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

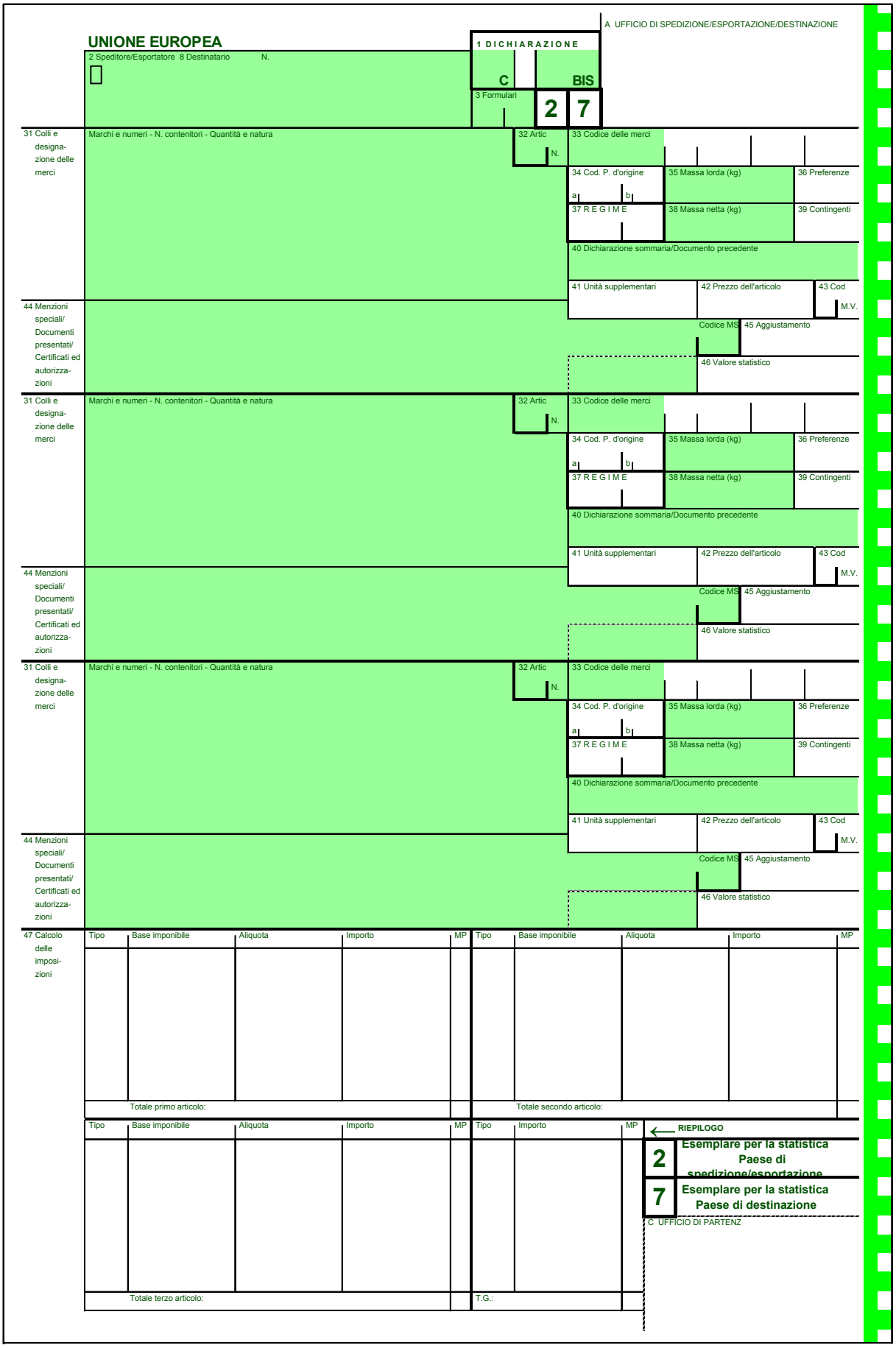
PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI

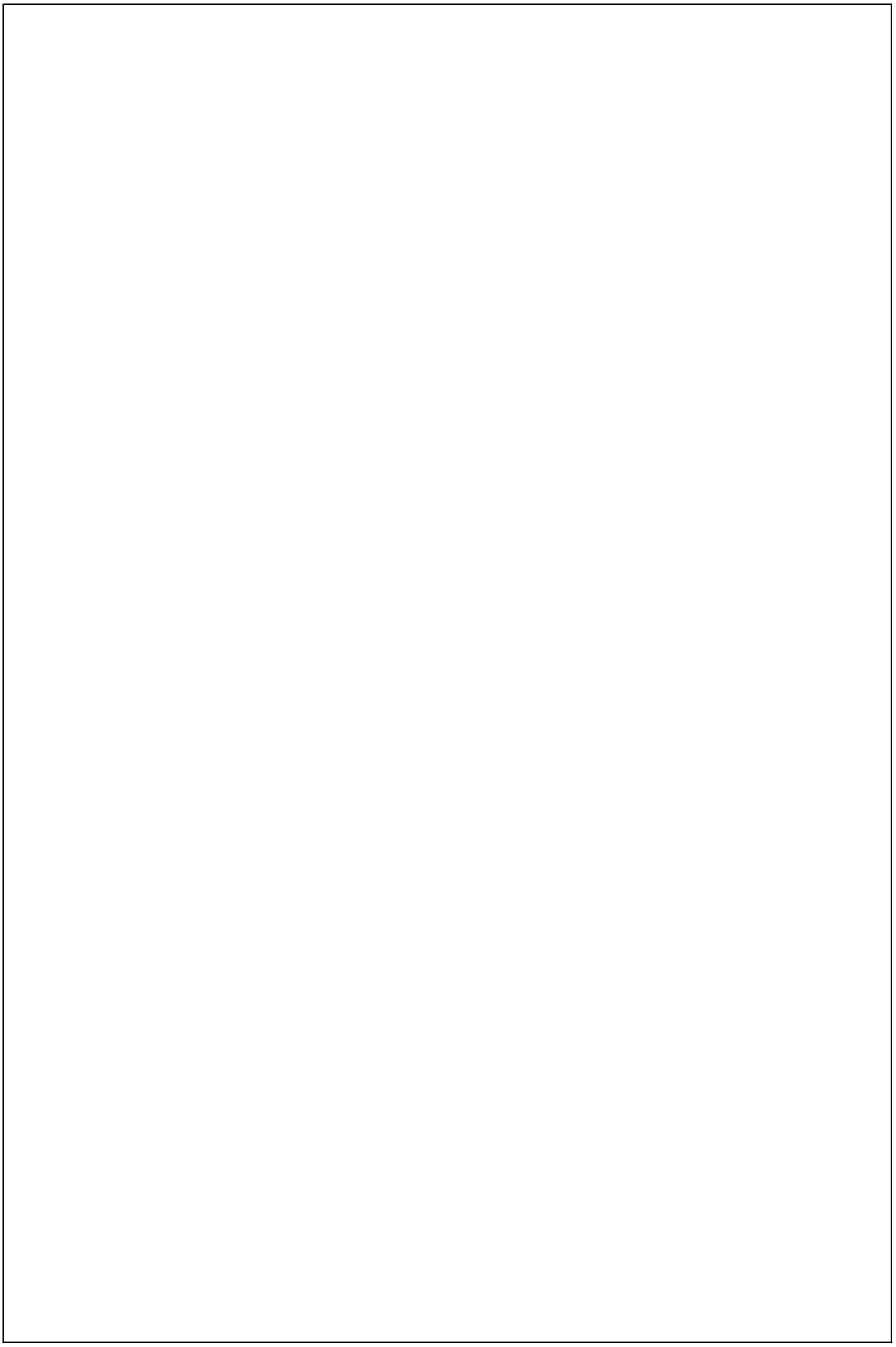
A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

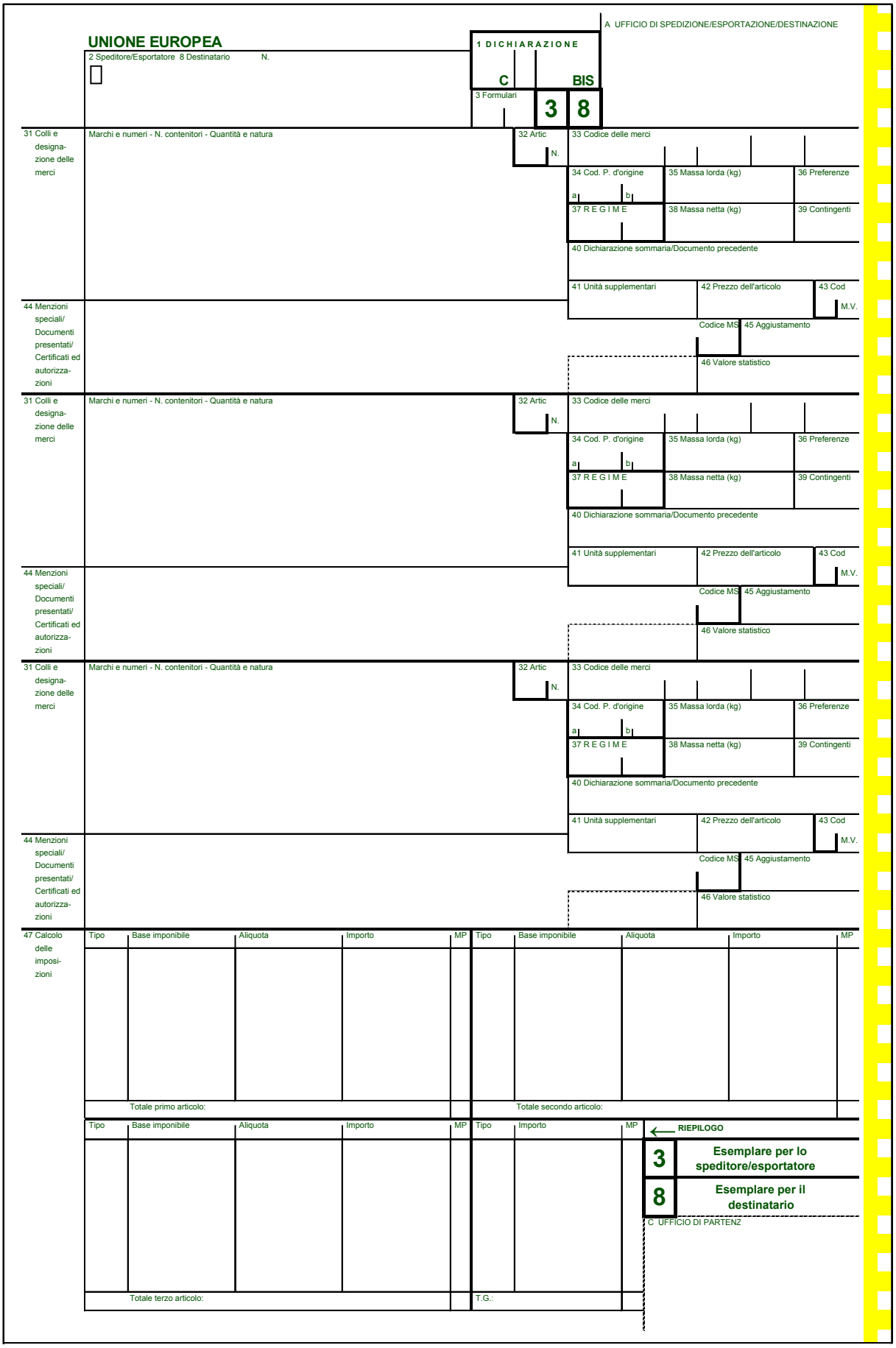
(1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

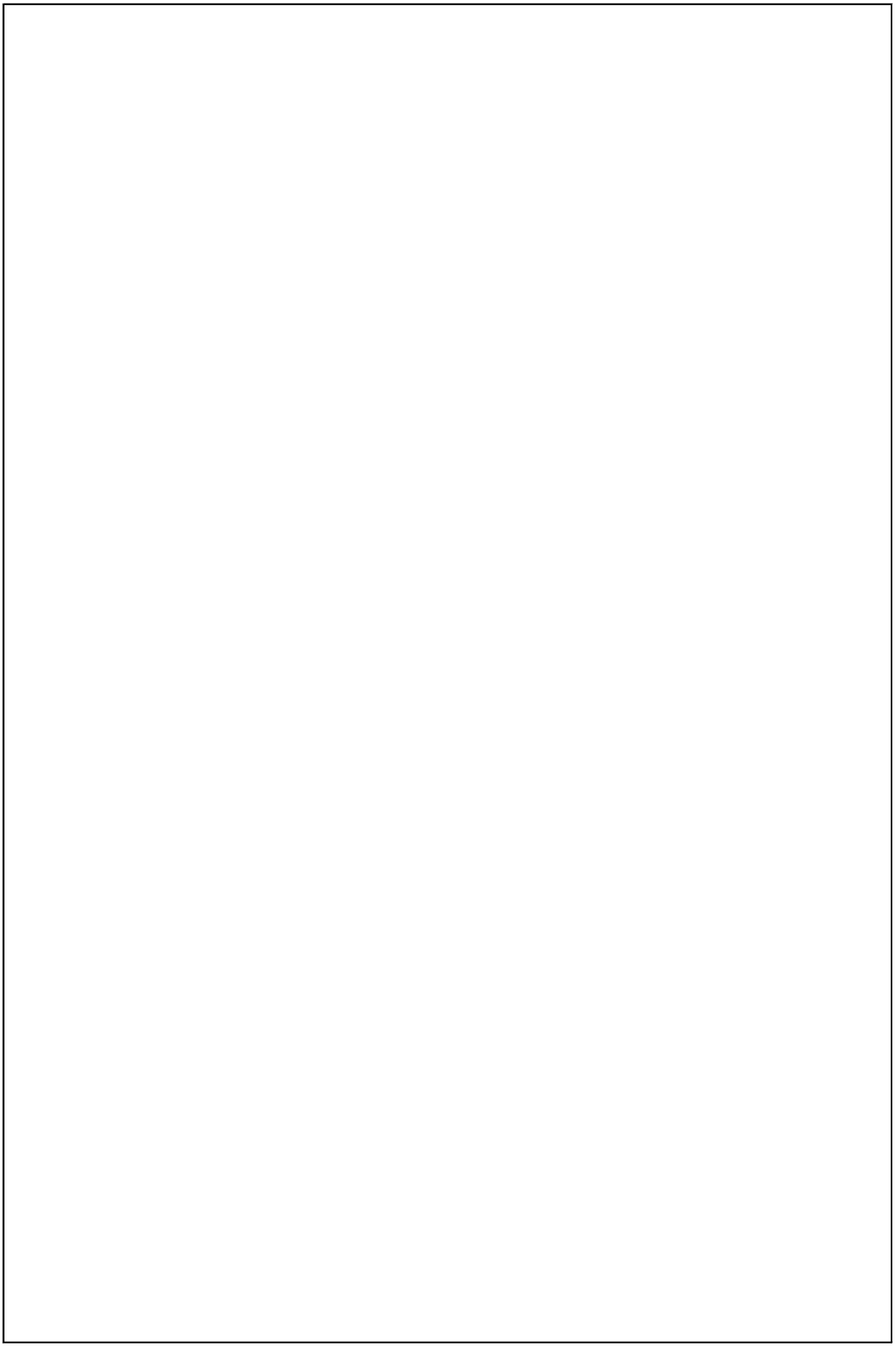

UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
2 Speditore/Esportatore 8 Destinatario N.
3 Formulari
1 6
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine a b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
1 Esemplare per il paese di spedizione/esportazione
6 Esemplare per il paese di destinazione
C UFFICIO DI PARTENZ

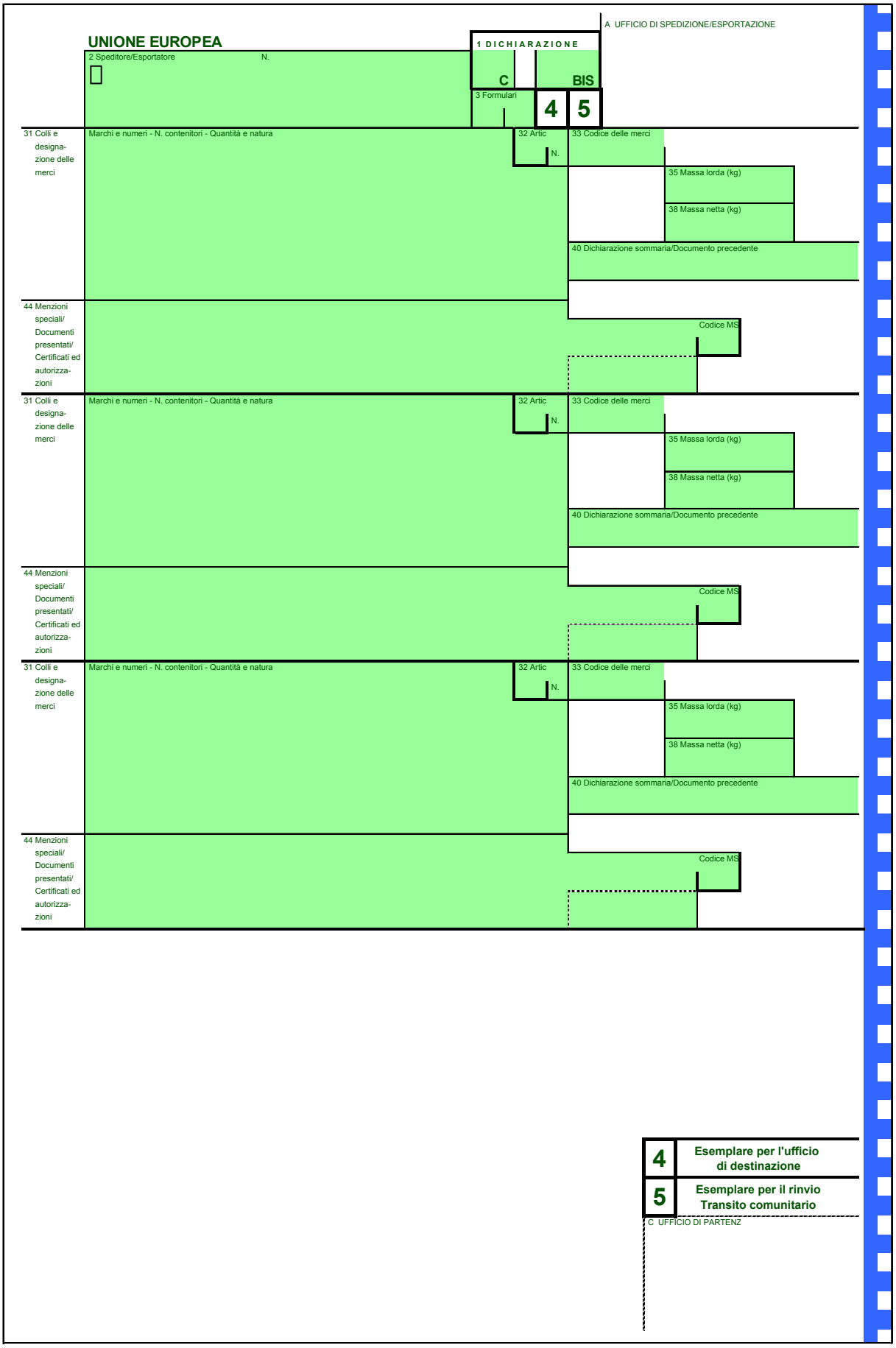


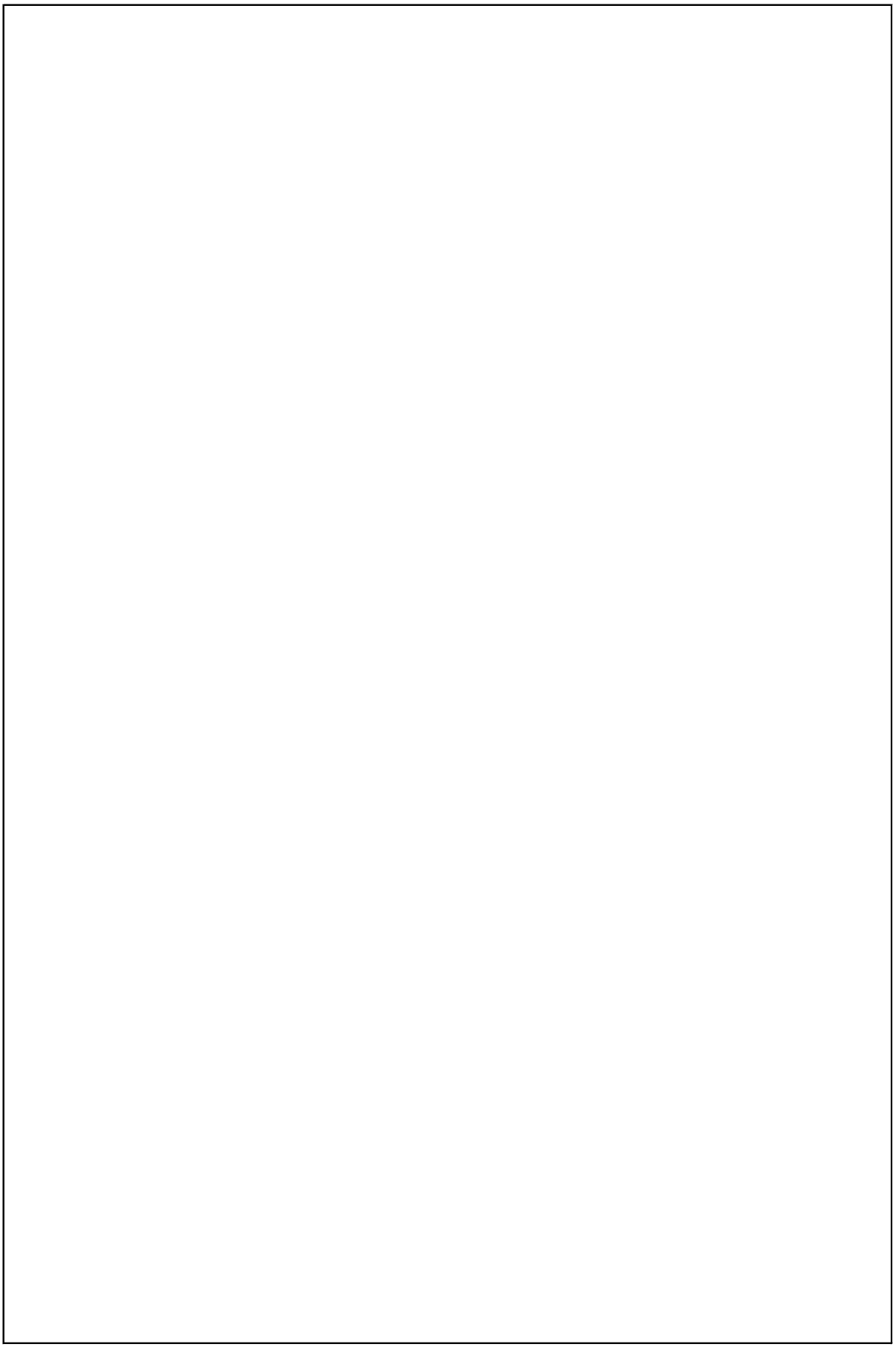

UNIONE EUROPEA
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
2 Speditore/Esportatore 8 Destinatario N.
3 Formulari
2
7
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod
M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
2 Esemplare per la statistica Paese di spedizione/esportazione
7 Esemplare per la statistica Paese di destinazione
C UFFICIO DI PARTENZ




UNIONE EUROPEA
2 Speditore/Esportatore 8 Destinatario N.
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
3 Formulari
3
8
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
a
b
35 Massa lorda (kg)
36 Preferenze
37 R E G I M E
38 Massa netta (kg)
39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo
43 Cod
M.V.
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
45 Aggiustamento
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale primo articolo:
Totale secondo articolo:
Totale terzo articolo:
T.G.:
RIEPILOGO
3 Esemplare per lo speditore/esportatore
8 Esemplare per il destinatario
C UFFICIO DI PARTENZ




A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
UNIONE EUROPEA
1 DICHIARAZIONE
C
BIS
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4
5
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
31 Colli e designa-zione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic
N.
33 Codice delle merci
35 Massa lorda (kg)
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizza-zioni
Codice MS
4
Esemplare per l'ufficio di destinazione
5
Esemplare per il rinvio Transito comunitario
C UFFICIO DI PARTENZ



Appendice B5

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI MODULI FIGURANTI NELLE APPENDICI B1 e B3

NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI			
1	da 1 a 8 eccetto la sottocasella centrale: da 1 a 3	27	da 1 a 5 (1)
		28	da 1 a 3
2	da 1 a 5 (1)	29	da 1 a 3
3	da 1 a 8	30	da 1 a 3
4	da 1 a 8	31	da 1 a 8
5	da 1 a 8	32	da 1 a 8
6	da 1 a 8	33	prima sottocasella a sinistra: da 1 a 8
7	da 1 a 3		altre sotto caselle: da 1 a 3
8	da 1 a 5 (1)	34a	da 1 a 3
9	da 1 a 3	34b	da 1 a 3
10	da 1 a 3	35	da 1 a 8
11	da 1 a 3	36	—
12	—	37	da 1 a 3
13	da 1 a 3	38	da 1 a 8
14	da 1 a 4	39	da 1 a 3
15	da 1 a 8	40	da 1 a 5 (1)
15a	da 1 a 3	41	da 1 a 3
15b	da 1 a 3	42	—
16	1, 2, 3, 6, 7 e 8	43	—
17	da 1 a 8	44	da 1 a 5 (1)
17a	da 1 a 3	45	—
17b	da 1 a 3	46	da 1 a 3
18	da 1 a 5 (1)	47	da 1 a 3
19	da 1 a 5 (1)	48	da 1 a 3
20	da 1 a 3	49	da 1 a 3
21	da 1 a 5 (1)	50	da 1 a 8

22	da 1 a 3	51	da 1 a 8
23	da 1 a 3	52	da 1 a 8
24	da 1 a 3	53	da 1 a 8
25	da 1 a 5 (1)	54	da 1 a 4
26	da 1 a 3	55	—
		56	—

II. CASELLE AMMINISTRATIVE

A	da 1 a 4 (2)	C	da 1 a 8 (2)
B	da 1 a 3	D	da 1 a 4

(1) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 ai fini del transito.

(2) A scelta dello Stato membro di spedizione.

Appendice B6

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NELLE APPENDICI B2 E B4

NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1/6)

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI			
1	da 1 a 4 eccetto la sottocasella centrale: da 1 a 3	27	da 1 a 4
		28	da 1 a 3
2	da 1 a 4	29	da 1 a 3
3	da 1 a 4	30	da 1 a 3
4	da 1 a 4	31	da 1 a 4
5	da 1 a 4	32	da 1 a 4
6	da 1 a 4	33	prima sottocasella a sinistra: da 1 a 4
7	da 1 a 3		altre sotto caselle: da 1 a 3
8	da 1 a 4	34a	da 1 a 3
9	da 1 a 3	34b	da 1 a 3
10	da 1 a 3	35	da 1 a 4
11	da 1 a 3	36	da 1 a 3
12	da 1 a 3	37	da 1 a 3
13	da 1 a 3	38	da 1 a 4
14	da 1 a 4	39	da 1 a 3
15	da 1 a 4	40	da 1 a 4
15a	da 1 a 3	41	da 1 a 3
15b	da 1 a 3	42	da 1 a 3
16	da 1 a 3	43	da 1 a 3
17	da 1 a 4	44	da 1 a 4
17a	da 1 a 3	45	da 1 a 3
17b	da 1 a 3	46	da 1 a 3
18	da 1 a 4	47	da 1 a 3
19	da 1 a 4	48	da 1 a 3
20	da 1 a 3	49	da 1 a 3
21	da 1 a 4	50	da 1 a 4
22	da 1 a 3	51	da 1 a 4
	da 1 a 3		

23	da 1 a 3	52	da 1 a 4
24	da 1 a 4	53	da 1 a 4
25	da 1 a 3	54	da 1 a 4
26		55	—
		56	—

II. CASELLE AMMINISTRATIVE

A	da 1 a 4 (1)	C	da 1 a 4
B	da 1 a 3	D/J	da 1 a 4

(1) A scelta dello Stato membro di spedizione, entro tali limiti.

Appendice C1

NOTE ESPLICATIVE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

TITOLO I

NOTE GENERALI

(1) L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le presenti note esplicative.

(2) Le disposizioni del presente titolo non precludono la stampa di dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo e di documenti che certificano lo stato di merci unionali non movimentate in base al regime di transito unionale per mezzo di sistemi di elaborazione dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

A. DESCRIZIONE GENERALE

(1) La dichiarazione doganale su supporto cartaceo deve essere stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m2. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

(2) La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale utilizzati (1, 4 e 5), le caselle 1 (prima e terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

(3) Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

(4) I diversi esemplari sono contraddistinti da diversi colori, nel seguente modo sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici B1 e B3:

- gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

- gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo.

Per quanto concerne i formulari figuranti nelle appendici B2 e B4, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. I bordi discontinui sono costituiti da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

L'appendice B5 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui alle appendici B1 e B3 devono figurare a ricalco. L'appendice B6 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui alle appendici B2 e B4 devono figurare a ricalco.

(5) Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

(6) Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari a una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

(7) I formulari e i formulari supplementari vanno utilizzati:

(a) quando in una normativa unionale si fa riferimento a una dichiarazione di vincolo a un regime doganale o di riesportazione;

(b) all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione all'Unione, negli scambi tra l'Unione, nella sua composizione precedente all'adesione, e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi, di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;

(c) quando una disposizione unionale ne prevede esplicitamente l’impiego, in particolare nel quadro del regime di transito unionale per la dichiarazione di transito dei viaggiatori e per la procedura di riserva.

(8) I formulari e i formulari supplementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

— l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito unionale,

— l’esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione. Può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con regime fiscale differente,

— l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,

— l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito unionale o è utilizzato come documento comprovante il carattere unionale delle merci,

— l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito unionale,

— l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale

sono espletate le formalità di importazione,

— l'esemplare n. 7, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione, Può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con regime fiscale differente,

— l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

— esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, n. 2 e n. 3,

— regime di transito unionale, esemplari n. 1, n. 4 e n. 5,

— regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, n. 7 e n. 8.

(9) Oltre a questi casi, esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere doganale delle merci unionali in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4.

(10) Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dal titolare del regime sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

Quando si ricorre a un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati.

Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta.

(11) Quando, in base all'osservazione generale 2, le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti il carattere doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito unionale), previsti dal codice o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

— il colore della stampa,

— l'impiego di caratteri corsivi,

— la stampa del fondo delle caselle relative al transito unionale.

La dichiarazione di transito viene presentata in esemplare unico all'ufficio di partenza, se questo utilizza mezzi informatici.

B. INDICAZIONI RICHIESTE

I formulari contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle eventualmente occorrenti per ogni regime figurano nella tabella seguente. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella di cui al titolo II non modificano lo stato delle caselle presenti nella tabella seguente.

È opportuno notare che le alternative possibili non alterano il fatto che alcuni dati sono, per loro natura, riservati, ovvero che vengono raccolti soltanto se le circostanze lo rendono necessario. Per esempio, le unità supplementari di cui alla casella 41 (stato "A") saranno indicate solo se previsto dalla TARIC.

N. caselle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1(1)	A	A	A	A	A			A	A	A
1(2)	A	A	A	A	A			A	A	A
1(3)						A	A			
2	B[1]	A	B	B	B	B	B	B	B	
2 (N.)	A	A	A	A	A	B	A	B	B	
3	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]	A [2][3]
4	B		B		B	A [4]	A	B	B	
5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6	B		B	B	B	B[4]		B	B	
7	C	C	C	C	C	A [5]		C	C	C
8	B	B	B	B	B	A[6]		B	B	B
8 (N.)	B	B	B	B	B	B		A	A	A
12								B	B	
14	B	B	B	B	B		B	B	B	B
14 (N.)	A	A	A	A	A		A	A	A	A
15						A[2]				
15a	B	B	B	B	B	A [5]		A	A	B
17						A [2]				
17a	A	A	A	B	A	A [5]		B	B	B
17b								B	B	B
18 (Identità)	B [1] [7]		B [7]		B [7]	A[7] [24]		B [7]	B [7]	
18 (Nazionalità)						A[8] [24]				
19	A[9]	A[9]	A[9]	A[9]	A[9]	B [4]		A[9]	A[9]	A[9]
20	B[10]		B[10]		B[10]			B[10]	B[10]	
21 (Identità)	A [1]					B [8]				
21 (Nazionalità)	A[8]		A[8]		A[8]	A[8]		A[8]	A[8]	
22 (Valuta)	B		B		B			A	A	

N. caselle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
22 (Importo)	B		B		B			C	C	
23	B[11]		B[11]		B[11]			B[11]	B[11]	
24	B		B		B			B	B	
25	A	B	A	B	A	B		A	A	B
26	A[12]	B[12]	A[12]	B[12]	A[12]	B[12]		A[13]	A[13]	B[13]
27						B				
29	B	B	B	B	B			B	B	B
30	B	B[1]	B	B	B	B [14]		B	B	B
31	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
32	A[3]	A[3]	A[3]	A[3]	A[3]	A[3]	A[3]	A[3]	A[3]	A[3]
33(1)	A	A	A		A	A [16]	A[17]	A	A	B
33(2)								A	A	B
33(3)	A	A						A	A	B
33(4)	A	A						A	A	B
33(5)	B	B	B	B	B			B	B	B
34a	C[1]	A	C	C	C			A	A	A
34b	B		B		B					
35	B	A	B	A	B	A	A	B	B	A
36								A	A [17]	
37(1)	A	A	A	A	A			A	A	A
37(2)	A	A	A	A	A			A	A	A
38	A	A	A	A	A	A[17]	A[17]	A[18]	A	A
39								B[19]	B	
40	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
41	A	A	A	A	A			A	A	A
42								A	A	
43								B	B	
44	A	A	A	A	A	A [4]	A	A	A	A
45								B	B	
46	A[25]	B[25]	A[25]	B [25]	A[25]			A[25]	A[25]	B[25]
47 (Tipo)	BC [20]		BC [20]		BC [20]			A [18] [21] [22]	A [18] [21] [22]	
47 (Base imponibile)	B	B	B		B			A [18] [21] [22]	A [18] [21] [22]	B
47 (Aliquota)	BC[20]		BC[20]		BC[20]			BC[18][20][22]	BC[20]	
47 (Importo)	BC[20]		BC[20]		BC[20]			BC[18][20][22]	BC[20]	

N. caselle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
47 (Totale)	BC[20]		BC[20]		BC[20]			BC[18][20][22]	BC[20]	
47 (MP)	B		B		B			B [18][22]	B	
48	B		B		B			B	B	
49	B[23]	A	B[23]	A	B[23]			B[23]	B[23]	A
50	C		C		C	A				
51						A [4]				
52						A				
53						A				
54	A	A	A	A	A		A	A	A	A
55						A				
56						A				

LEGENDA

Titoli delle colonne		**Codici utilizzati per la casella 37, prima suddivisione**
A:	Esportazione/spedizione	10, 11, 23
B:	Operazioni di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure la produzione sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione	76, 77
C:	Riesportazione dopo un regime speciale diverso dal deposito doganale	31
D:	Riesportazione dopo deposito doganale	31
E:	Perfezionamento passivo	21, 22
F:	Transito	
G:	Posizione doganale delle merci unionali	
H:	Immissione in libera pratica	01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
I:	Vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea	51, 53, 54
J:	Vincolo in un deposito doganale	71, 78

Simboli nelle caselle

A: Obbligatorio: informazioni richieste da tutti gli Stati membri.

B: A discrezione dello Stato membro: informazioni che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

C: A discrezione degli operatori: informazioni che gli operatori possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.

Note

[1] È obbligatorio compilare questa casella per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione.

[2] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate.

[3] Quando la dichiarazione si riferisce a un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra "1" nella casella 5.

[4] La casella è obbligatoria per il sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'appendice C2.

[5] Informazioni esigibili solamente per le procedure informatizzate.

[6] La casella è facoltativa per gli Stati membri se il destinatario non risiede nell'Unione o in un paese di transito comune.

[7] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.

[8] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.

[9] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate. Nel caso di procedure informatizzate, tali informazioni possono non essere richieste dagli Stati membri, se questi possono ricavarle dagli altri elementi della dichiarazione e trasmetterle alla Commissione conformemente alle disposizioni sulla raccolta dei dati statistici sul commercio estero.

[10] Le informazioni di cui alla terza suddivisione della casella possono essere richieste dagli Stati membri solamente se l'amministrazione doganale effettua il calcolo del valore in dogana per l'operatore economico.

[11] Informazione esigibile dagli Stati membri solamente nei casi di deroga all'applicazione delle regole di fissazione mensile dei tassi di cambio di cui all'*[ex titolo V, capitolo 6]* .

[12] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'esportazione sono espletate al punto di uscita dell'Unione.

[13] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'importazione sono espletate al punto di ingresso nell'Unione.

[14] La casella può essere utilizzata nel quadro del sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'appendice C2.

[16] Questa suddivisione deve essere compilata:

- se la dichiarazione di transito è compilata dalla stessa persona contemporaneamente a, o a seguito di, una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice "merce", o
- se lo prevede una normativa unionale.

[17] Da completare solo se previsto da una normativa unionale.

[18] Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che le autorità doganali non lo ritengano necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.

[19] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

[20] Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle

imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Altrimenti, a discrezione dello Stato membro.

[21] Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione.

[22] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante dal riempire tale casella se il documento di cui all'articolo TDA II-3-01 è allegato alla dichiarazione.

[23] La casella deve essere compilata se la dichiarazione di vincolo a un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale.

[24] Nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

[25] Lo Stato membro di accettazione della dichiarazione può derogare all'obbligo di fornire queste informazioni, se è nella posizione di valutarle correttamente e ha adottato procedure di calcolo per fornire un risultato compatibile con i requisiti statistici.

C. MODALITÀ PER L'USO DEL FORMULARIO

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprende almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da inserire nella casella 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati a essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per le informazioni che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito unionale.

I formulari non devono recare alcuna cancellatura o alterazione. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e autorizzata dalle autorità competenti, le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

Gli esemplari destinati a essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatta salva l'osservazione generale 2.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

— l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

— l'autenticità dei documenti acclusi, e

— l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma del titolare del regime o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito unionale risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito unionale previste dal codice e dal presente regolamento, e descritti nel punto B.

Per quanto riguarda le formalità di transito unionale e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione prima di firmarla e di depositarla nell'ufficio doganale. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

Fatto salvo il titolo III, se una casella non viene utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

TITOLO II

INDICAZIONI RELATIVE ALLE VARIE CASELLE

A. FORMALITÀ RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE, ALLA RIESPORTAZIONE, ALLE OPERAZIONI DI DEPOSITO DOGANALE O DI FABBRICAZIONE SOTTO VIGILANZA DELL'AUTORITÀ DOGANALE E SOTTO CONTROLLO DOGANALE DI MERCI SOGGETTE ALLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE, AL PERFEZIONAMENTO PASSIVO, AL TRANSITO UNIONALE E/O ALLA GIUSTIFICAZIONE DEL CARATTERE DOGANALE DELLE MERCI UNIONALI

Casella 1: Dichiarazione

Nella prima suddivisione, indicare la sigla utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Nella seconda suddivisione, indicare il tipo di dichiarazione utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Nella terza suddivisione, indicare la sigla utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Casella 2: speditore/esportatore

Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Ai fini della presente appendice, la definizione di "esportatore" è quella prevista dalla legislazione doganale unionale. Per speditore si intende l'operatore che ha la funzione di esportatore nei casi di cui all'articolo 134 del [Regolamento delegato (UE) 2015/… che integra il regolamento (UE) n. 952/2013].

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione "vari" e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

Casella 3: formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Ad esempio se esistono un formulario ex e due formulari EX/c, inserire 1/3 sul formulario ex, 2/3 sul primo formulario EX/c e 3/3 sul secondo formulario EX/c.

Se la dichiarazione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

Casella 4: Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella 5: Articoli

Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari supplementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

Casella 6: Totale dei colli

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

Casella 7: Numero di riferimento

Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa. Può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR)[13].

Casella 8: Destinatario

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci devono essere consegnate.

Se è richiesto un numero di identificazione, inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se al destinatario non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all'appendice A e se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. La struttura di tale numero di identificazione unico del paese terzo corrisponde a quella prevista nella parte "Dichiarazioni sommarie di uscita" della nota esplicativa dei dati intitolata "Speditore" all'appendice A.

[13] Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001).

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione "vari" e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

Casella 14: dichiarante/rappresentante

Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso di coincidenza tra dichiarante e esportatore (o eventualmente speditore), inserire "esportatore" (eventualmente "speditore").

Per indicare il dichiarante o la qualifica del rappresentante si utilizza il corrispondente codice unionale di cui all'appendice D1.

Casella 15: paese di spedizione/esportazione

Inserire nella casella 15a il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1 per lo Stato membro in cui si trovano le merci al momento del loro vincolo al regime.

Tuttavia, se è noto che le merci sono state trasferite da uno Stato membro a un altro Stato membro in cui si trovano al momento del loro vincolo al regime doganale, indicare quest'altro Stato membro, a condizione che

i) le merci siano state trasferite solo ai fini dell'esportazione,

ii) l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento del loro vincolo al regime doganale,

iii) l'entrata nello Stato membro in cui le merci si trovano al momento del loro vincolo al regime doganale non costituisse un'acquisizione intraunionale di merci o una transazione considerata tale ai fini della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Tuttavia, se le merci sono esportate in base a un regime di perfezionamento attivo, indicare lo Stato membro in cui è stata effettuata l'ultima attività di trasformazione.

Casella 17: paese di destinazione

Nella casella 17a indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, il codice corrispondente all'ultimo paese di destinazione noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate.

Casella 18: identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito, e quindi la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto), utilizzando il codice unionale di cui

all'appendice D1. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto per ferrovia	Numero del vagone

Tuttavia, per l'operazione di transito, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

Casella 19: Contenitori (Ctr)

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito.

Casella 20: Condizioni di consegna

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione dell'Unione di cui all'appendice D1, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

Casella 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna dell'Unione, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto per ferrovia	Numero del vagone

Casella 22: Moneta e importo totale fatturato

Nella prima suddivisione della casella va indicata la valuta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'appendice D1.

La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

Casella 23: Tasso di cambio

La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro.

Casella 24: Natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici di cui all'appendice D1, il tipo di transazione effettuato.

Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

Casella 26: Modo di trasporto interno

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto alla partenza.

Casella 27: Luogo di carico

Indicare, all'occorrenza in forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci noto all'atto dell'espletamento delle formalità sul mezzo di trasporto attivo su cui devono varcare la frontiera dell'Unione.

Casella 29: ufficio di uscita

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, l'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lascino il territorio doganale dell'Unione.

Casella 30: ubicazione delle merci

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

Casella 31: colli e designazione delle merci: marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la descrizione commerciale abituale delle stesse. Se deve essere compilata la casella 33, "Codice delle merci", questa descrizione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni previste da eventuali normative specifiche. Indicare la natura dei colli utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Casella 32: Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari supplementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella 5.

Casella 33: Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa, quale definito all'appendice D1.

Casella 34: Codice paese d'origine

In questa casella indicare il paese di origine definito al titolo II del codice, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Indicare la regione di spedizione o di produzione delle merci nella casella 34b.

Casella 35: Massa lorda (kg)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda è la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i contenitori o altre attrezzature di trasporto.

Quando la dichiarazione di transito riguarda varie categorie di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate. Gli Stati membri possono estendere tale disposizione a tutte le procedure di cui alle colonne da A a E e G della tabella del Titolo I, parte B.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma "0,xyz" (per esempio indicare "0,654" per un collo di 654 grammi).

Casella 37: regime

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

Casella 38: massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Casella 40: dichiarazione sommaria/Documento precedente

Indicare, secondo i codici unionali di cui all'appendice D1, i riferimenti dei documenti anteriori all'esportazione in un paese terzo o, eventualmente, alla spedizione in uno Stato membro.

Se una dichiarazione riguarda merci riesportate in seguito all'appuramento del regime di deposito doganale in un deposito doganale di tipo B, indicare il riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci a tale regime.

Se si tratta di una dichiarazione di vincolo al regime di transito unionale, indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei relativi documenti doganali. Se, nel quadro delle procedure di transito non informatizzate, vanno menzionati vari riferimenti, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella si indichi la menzione "vari" e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

Casella 41: unità supplementari

Se necessario, indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

Casella 44: menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni

Indicare, utilizzando i codici di cui all'appendice D1, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione.

La suddivisione Codice MS (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata.

Se la dichiarazione di riesportazione che appura i regimi di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare per intero nome e indirizzo dell'ufficio di controllo.

Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alfa-3 delle monete (ISO 4217).

Casella 46: valore statistico

Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni unionali in vigore.

Casella 47: calcolo delle imposte

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando i codici unionali di cui all'appendice D1:

— il tipo di tributo (accise, ecc.),

— la base imponibile,

— l'aliquota del tributo applicabile,

— l'importo dovuto dell'imposizione considerata,

— il metodo di pagamento prescelto (MP).

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione.

Casella 48: dilazione di pagamento

Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per "dilazione di pagamento" s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

Casella 49: identificazione del deposito

Indicare il riferimento del deposito utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Casella 50: Obbligato principale

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/… che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare del regime.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Se il titolare del regime è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

In caso di esportazione, il dichiarante, o il suo rappresentante, può indicare il nome e l'indirizzo di un intermediario che risieda nella circoscrizione dell'ufficio d'uscita, al quale potrà essere restituito l'esemplare n. 3 vistato dall'ufficio d'uscita.

Casella 51: uffici di transito previsti (e paese)

Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascun paese di transito comune di cui si intende attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo aver attraversato il territorio di un paese di transito comune o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello dell'Unione o di un paese di transito comune, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia l'Unione e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima.

Inserire gli uffici doganali interessati, utilizzando il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1.

Casella 52: garanzia

Indicare, utilizzando i codici unionali di cui all'appendice D1, il tipo di garanzia o di dispensa dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e, eventualmente, l'ufficio di garanzia.

Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per uno o più dei seguenti paesi, aggiungere dopo "non valida per" i codici di cui all'appendice D1 per il paese o i paesi interessati:

— parti contraenti delle convenzioni relative a un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che non sono membri dell'UE

— Andorra

— San Marino.

Qualora sia utilizzata una garanzia isolata, sotto forma di deposito in contanti o di titoli, questa sarà valida per tutte le parti contraenti delle convenzioni relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Casella 53: ufficio di destinazione (e paese)

Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per concludere l'operazione di transito unionale, utilizzando il codice di cui all'appendice D1.

Casella 54: luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare se si utilizzano sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di esportazione (o eventualmente dall'ufficio di spedizione). Se la

persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

B. FORMALITÀ IN FASE DI TRASPORTO

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento amministrativo unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate, man mano che vengono effettuate le operazioni. Queste menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello.

Tali menzioni, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

- Trasbordi: utilizzare la casella 55

Casella 55: trasbordi

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito può proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.

— Altri incidenti: utilizzare la casella 56

Casella 56: altri incidenti durante il trasporto

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito unionale.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

C. FORMALITÀ RELATIVE ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA, AL REGIME DI USO FINALE, DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO, DI AMMISSIONE TEMPORANEA E DI DEPOSITO DOGANALE

Casella 1: dichiarazione

Nella prima suddivisione, indicare il codice unionale di cui all'appendice D1.

Nella seconda suddivisione, indicare il tipo di dichiarazione utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Casella 2: speditore/esportatore

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nell'Unione.

Se è richiesto il numero di identificazione, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato possono non essere richiesti dagli Stati membri.

Se è richiesto un numero di identificazione, inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se allo speditore/esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che nella casella venga apposta la dicitura "vari" e che si alleghi alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

Casella 3: formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Casella 4: distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella 5: articoli

Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari supplementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

Casella 6: totale dei colli

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

Casella 7: numero di riferimento

Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa. Può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR)[14].

Casella 8: destinatario

Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso di vincolo al regime di deposito doganale in un deposito privato, indicare nome e indirizzo del depositario nel caso in cui esso non sia il dichiarante**.**

In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione "vari" e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

Casella 12: elementi di valore

In questa casella, riportare informazioni sul valore, per esempio il riferimento all'autorizzazione con la quale le autorità doganali rinunciano ad esigere la presentazione di un formulario DV1 a sostegno di ciascuna dichiarazione oppure dati relativi agli aggiustamenti.

Casella 14: dichiarante/rappresentante

Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

In caso d'identità tra dichiarante e destinatario, indicare "destinatario".

Per indicare il dichiarante o la qualifica del rappresentante si utilizza il corrispondente codice unionale di cui all'appendice D1.

Casella 15: paese di spedizione/esportazione

[14] Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001).

Se non si sono verificate transazioni commerciali (ad es. vendita o trasformazione) o soste non correlate al trasporto delle merci in un paese intermedio, inserire nella casella 15a il pertinente codice unionale di cui all'appendice D1 per il paese da cui le merci sono state spedite inizialmente allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento del loro vincolo al regime doganale.

Se si sono verificate soste o transazioni commerciali, indicare l'ultimo paese intermedio.

Ai fini di questi requisiti relativi ai dati, una sosta per consentire il consolidamento delle merci in viaggio deve essere ritenuta correlata al trasporto delle merci.

Casella 17: paese di destinazione

Inserire nella casella 17a il codice unionale di cui all'appendice D1 come segue:

a) per le formalità relative all'immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale, o all'uso interno, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dell'immissione nel regime doganale.

Tuttavia, se al momento dell'elaborazione della dichiarazione doganale è noto che le merci saranno spedite in un altro Stato membro dopo il vincolo al regime, inserire il codice di quest'ultimo Stato membro.

b) Per le formalità relative al regime di perfezionamento attivo, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui è stata effettuata la prima attività di trasformazione.

c) Per le formalità relative all'ammissione temporanea, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui le merci sono utilizzate per la prima volta.

d) Per le formalità relative al deposito doganale, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui le merci si trovano al momento del vincolo al regime doganale.

Nella casella 17b indicare la regione di destinazione delle merci.

Casella 18: identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo

Indicare l'identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della presentazione all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo

Trasporto per ferrovia	Numero del vagone

Casella 19: contenitori (Ctr)

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la posizione all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna dell'Unione.

Casella 20: condizioni di consegna

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione dell'Unione di cui all'appendice D1, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

Casella 21: identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione, utilizzando il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

Casella 22: moneta e importo totale fatturato

Nella prima suddivisione della casella va indicata la valuta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'appendice D1.

La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

Casella 23: tasso di cambio

La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro.

Casella 24: natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici di cui all’appendice D1, il tipo di transazione effettuato.

Casella 25: modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione.

Casella 26: modo di trasporto interno

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto all'arrivo.

Casella 29: ufficio di entrata

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione.

Casella 30: ubicazione delle merci

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

Casella 31: colli e designazione delle merci: Marchi e numeri —

numero(i) contenitore(i)—quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la descrizione commerciale abituale delle stesse. Salvo in caso di vincolo di merci non unionali al regime di deposito doganale, tale descrizione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e sicura. In questa casella devono anche figurare le indicazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto (IVA), accise, ecc.). Indicare la natura dei colli utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Casella 32: Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari supplementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella 5.

Casella 33: Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa, quale definito all'appendice D1. Gli Stati membri possono prevedere l'indicazione, nella quinta suddivisione, di una nomenclatura specifica relativa alle accise.

Casella 34: Codice paese d'origine

Nella casella 34a, indicare, con il numero di codice unionale pertinente di cui all'appendice D1, il paese d'origine definito al titolo II del codice.

Casella 35: Massa lorda (kg)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda è la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i contenitori o altre attrezzature di trasporto.

Se una dichiarazione riguarda più tipi di merci, gli Stati membri possono decidere che, per le procedure di cui alle colonne da H a J della tabella dell'*(ex titolo I, B)*, la massa lorda totale sia indicata nella prima casella 35 e che le altre caselle n. 35 non vadano riempite.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

— se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma "0,xyz" (per esempio indicare "0,654" per un collo di 654 grammi).

Casella 36: preferenza

La casella contiene informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se la tabella di cui al titolo I, sezione B ne prevede l'utilizzo, essa deve essere compilata anche se non viene richiesta alcuna preferenza tariffaria. Tale casella non va tuttavia compilata in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione alle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio alle quali non si applicano tali disposizioni o in caso di scambi tra parti di tale territorio alle quali tali disposizioni non si applicano. Inserire il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1.

La Commissione pubblicherà periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie C l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e spiegazioni.

Casella 37: regime

Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

Casella 38: massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Casella 39: contingenti

Indicare il numero d'ordine del contingente tariffario richiesto.

Casella 40: dichiarazione sommaria/Documento precedente

Indicare, utilizzando i codici unionali pertinenti di cui all'appendice D1, i riferimenti della dichiarazione sommaria eventualmente utilizzata nello Stato membro d'importazione o degli eventuali documenti precedenti.

Casella 41: unità supplementari

Se necessario, indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

Casella 42: prezzo dell'articolo

Indicare il prezzo relativo all'articolo in oggetto.

Casella 43: metodo di valutazione

Indicare, utilizzando il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1, il metodo di valutazione impiegato.

Casella 44: menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni

Indicare, utilizzando i codici di cui all’appendice D1, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall’altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione.

La suddivisione "Codice MS" non deve essere compilata.

Se una dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare nome e indirizzo completi dell'ufficio di controllo.

Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana,

conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alfa-3 delle monete (ISO 4217).

Quando le merci sono oggetto di una fornitura esente da IVA in un altro Stato membro, occorre inserire nella casella 44 le informazioni a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE nonché, su richiesta di uno Stato membro, la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

Casella 45: aggiustamento

La casella contiene informazioni relative ad eventuali aggiustamenti nel caso il documento DV1 non venga presentato a sostegno della dichiarazione. Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità di importazione.

Casella 46: valore statistico

Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'importazione, conformemente alle disposizioni unionali in vigore.

Casella 47: calcolo delle imposte

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando i codici unionaeli di cui all'appendice D1:

— il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.),

- la base imponibile,

- l'aliquota del tributo applicabile,

- l'importo dovuto dell'imposizione considerata,

- il metodo di pagamento prescelto (MP).

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'importazione.

Casella 48: dilazione di pagamento

Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per "dilazione di pagamento" s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

Casella 49: identificazione del deposito

Indicare il riferimento del deposito utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

Casella 54: luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio d'importazione. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

TITOLO III

OSSERVAZIONI RELATIVE AI FORMULARI SUPPLEMENTARI

(a) I formulari supplementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (vedi casella 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).

(b) Le osservazioni di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari supplementari.

Tuttavia:

— la prima suddivisione della casella 1 deve contenere la sigla "IM/c", "EX/c" o "EU/c"(o eventualmente "CO/c"); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:

— il formulario è utilizzato ai soli fini del transito unionale, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T1bis", "T2bis", "T2Fbis o T2Smbis", a seconda del regime di transito unionale applicabile alle merci inquestione,

— il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere doganale delle merci unionali, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T2Lbis", "T2LF bis o T2LSMbis", a seconda della posizione delle merci in questione,

— la casella 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto il nome e cognome e il numero d'identificazione della persona interessata,

— la parte "riepilogo" della casella 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gliarticoli oggetto dei formulari IM e IM/c o ex e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione.

C. Se vengono utilizzati formulari supplementari:

— le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario supplementare devono essere barrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,

— quando la terza suddivisione della casella 1 contiene l'indicazione "T", le caselle n. 32 (Numero dei colli), n. 33 (Codice delle merci), n. 35 [Massa lorda (kg)], n. 38 [Massa netta (kg)], n. 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzata devono essere barrate e la prima casella 31 (Colli e descrizione delle merci) di tale documento non può

essere utilizzata per annotare i marchi e numeri, il numero e la natura dei colli e la designazione delle merci. Nella prima casella 31 di tale documento si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari supplementari che recano, rispettivamente, l'indicazione T1bis, T2bis, o T2Fbis.

Appendice C2

NOTA ESPLICATIVA SULL'UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO TRAMITE SCAMBIO DI MESSAGGI NORMALIZZATI

(DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI)

TITOLO I

Osservazioni generali

La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nelle diverse caselle del documento amministrativo unico (DAU), come definiti nelle appendici C1 e D1, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituiti.

La presente appendice contiene unicamente le prescrizioni di base particolari che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'appendice D2. Le appendici C1 e D1 si applicano alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria menzionata nella presente appendice o nell'appendice D2.

La struttura e il contenuto particolareggiato della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti al titolare del regime e intese a garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nella presente appendice.

La presente appendice descrive la struttura dello scambio di informazioni. La dichiarazione di transito è organizzata in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito del messaggio. L'indentazione di un gruppo di dati indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati meno indentato.

Se del caso è indicato il numero di casella corrispondente nel DAU.

Il termine "numero" nella spiegazione relativa ad un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.

Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a alfabetico

n numerico

an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

TITOLO II

Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI

A. **Elenco dei gruppi di dati**

OPERAZIONE DI TRANSITO

OPERATORE speditore

OPERATORE destinatario

ARTICOLO DELLE MERCI

— OPERATORE speditore

— OPERATORE destinatario

— CONTENITORE

— CODICI SGI

— COLLI

— RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI

— DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI

— MENZIONI SPECIALI

UFFICIO DOGANALE di partenza

OPERATORE titolare del regime

RAPPRESENTANTE

UFFICIO DOGANALE di transito

UFFICIO DOGANALE di destinazione

OPERATORE destinatario autorizzato

RISULTATO DEL CONTROLLO

INFORMAZIONI SUI SIGILLI

— IDENTIFICAZIONE DEI SIGILLI

GARANZIA

— RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

— LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (UE)

— LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (NON UE)

B. **Elementi d'informazione che figurano nella dichiarazione di transito**

OPERAZIONE DI TRANSITO

Numero: 1

Utilizzare questo gruppo di dati.

LRN (Numero di riferimento locale)

Tipo/Lunghezza: an ..22

Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

Tipo di dichiarazione *(casella 1)*

Tipo/Lunghezza: an ..5

Utilizzare questo attributo.

Numero totale di articoli *(casella 5)*

Tipo/Lunghezza: n ..5

Utilizzare questo attributo.

Numero totale di colli *(casella 6)*

Tipo/Lunghezza: n ..7

L'utilizzo dell'attributo è facoltativo. Il numero totale di colli è pari alla somma di tutti i "Numeri dei colli", di tutti i "Numeri dei pezzi" e di un valore di "1" per ciascun "collettame" dichiarato.

Paese di spedizione *(casella 15a)*

Tipo/Lunghezza: a2

Attributo da utilizzare se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Occorre utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2. In questo caso non si può utilizzare l'attributo "Paese di spedizione" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI". Se vengono dichiarati vari paesi di spedizione, questo attributo del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo "Paese di spedizione" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI".

Paese di destinazione *(casella 17a)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare questo attributo se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Occorre utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2. In questo caso non si può utilizzare l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI". Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI".

Identità alla partenza *(casella 18)*

Tipo/Lunghezza: an ..27

Utilizzare questo attributo conformemente all'appendice C1.

LNG dell'identità alla partenza

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Nazionalità alla partenza *(casella 18)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2 a norma dell'appendice C1.

Contenitori *(casella 19)*

Tipo/Lunghezza: n1

Utilizzare i codici seguenti:

0: no

1: sì.

Nazionalità all'attraversamento della frontiera *(casella 21)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2 a norma dell'appendice C1.

Identità all'attraversamento della frontiera *(casella 21)*

Tipo/Lunghezza: an ..27

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all’appendice C1.

LNG dell'identità all'attraversamento della frontiera

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Tipo di trasporto che attraversa la frontiera *(casella 21)*

Tipo/Lunghezza: n ..2

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'appendice C1.

Modo di trasporto alla frontiera *(casella 25)*

Tipo/Lunghezza: n ..2

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'appendice C1.

Modo di trasporto interno *(casella 26)*

Tipo/Lunghezza: n ..2

L'uso di questo attributo è facoltativo per gli Stati membri. Esso dev'essere utilizzato conformemente alla nota esplicativa relative alla casella 25 di cui all'appendice D1.

Luogo di carico *(casella 27)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri.

Codice della localizzazione convenuta *(casella 30)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'uso dell'attributo è facoltativo. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci" / "Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Localizzazione convenuta delle merci *(casella 30)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'uso dell'attributo è facoltativo. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci" / "Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente.

LNG della localizzazione convenuta delle merci

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Localizzazione autorizzata delle merci *(casella 30)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'uso di questo attributo è facoltativo se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO" non è utilizzato, l'attributo non può essere utilizzato. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci" / "Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Succursale doganale *(casella 30)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'uso dell'attributo è facoltativo. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci" / "Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Massa lorda totale *(casella 35)*

Tipo/Lunghezza: n ..11,3

Utilizzare questo attributo.

Codice della lingua del documento d'accompagnamento transito del nuovo sistema di transito informatizzato

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del documento d'accompagnamento transito (documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato).

Indicatore della lingua di dialogo alla partenza

Tipo/Lunghezza: a2

L'uso del codice lingua di cui all'appendice D2 è facoltativo. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizza la lingua corrente dell'ufficio di partenza.

Data della dichiarazione *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: n8

Utilizzare questo attributo.

Luogo della dichiarazione *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

LNG del luogo della dichiarazione

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

OPERATORE speditore *(casella 2)*

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati "OPERATORE speditore" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI" non può essere utilizzato.

Nome *(casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Via e numero *(casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Paese *(casella 2)*

Tipo/Lunghezza: a2

Dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D2.

CAP *(casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..9

Utilizzare questo attributo.

Città *(casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

TIN *(casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

OPERATORE destinatario *(casella 8)*

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" contiene uno Stato membro o un paese di transito comune. In questo caso il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI" non può essere utilizzato.

Nome *(casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Via e numero *(casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Paese *(casella 8)*

Tipo/Lunghezza: a2

Dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D2.

CAP *(casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..9

Utilizzare questo attributo.

Città *(casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

TIN *(casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

ARTICOLO DELLE MERCI

Numero: 999

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

Tipo di dichiarazione *(ex casella 1)*

Tipo/Lunghezza: an ..5

Utilizzare questo attributo se il codice "T-" è stato utilizzato per l'attributo "Tipo di dichiarazione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato.

Paese di spedizione *(ex casella 15a)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare questo attributo se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D2. Non si può utilizzare l'attributo "Paese di spedizione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". Se viene dichiarato un solo paese di spedizione

deve essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO".

Paese di destinazione *(ex casella 17a)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare questo attributo se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Occorre utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2. Non si può utilizzare l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". Se viene dichiarato un solo paese di destinazione, dev'essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO".

Descrizione testuale *(casella 31)*

Tipo/Lunghezza: an ..140

Utilizzare questo attributo.

LNG della descrizione testuale

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Numero dell'articolo (casella 32)

Tipo/Lunghezza: n ..5

Utilizzare questo attributo anche se "1" è stato utilizzato per l'attributo "Numero totale di articoli" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". In questo caso, il numero "1" deve essere utilizzato per questo attributo. Ciascun numero dell'articolo è unico per l'intera dichiarazione.

Codice delle merci *(casella 33)*

Tipo/Lunghezza: n ..8

Utilizzare questo attributo introducendo da un minimo di 4 ad un massimo di 8 caratteri conformemente all'appendice C1.

Massa lorda *(casella 35)*

Tipo/Lunghezza: n ..11,3

Questo attributo è facoltativo quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce.

Massa netta *(casella 38)*

Tipo/Lunghezza: n ..11,3

L'uso di questo attributo è facoltativo conformemente all'appendice C1.

OPERATORE speditore *(ex casella 2)*

Numero: 1

Il gruppo di dati "OPERATORE speditore" non può essere utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso viene utilizzato il gruppo di dati "OPERATORE speditore" che figura nella parte "OPERAZIONE DI TRANSITO".

Nome *(ex casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Via e numero *(ex casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Paese *(ex casella 2)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2.

CAP *(ex casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..9

Utilizzare questo attributo.

Città *(ex casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

TIN *(ex casella 2)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

OPERATORE destinatario *(ex casella 8)*

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se sono stati dichiarati più destinatari e l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI" contiene uno Stato membro o un paese di transito comune. Se viene dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" del gruppo di dati "ARTICOLO DELLE MERCI" non può essere utilizzato.

Nome *(ex casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Via e numero *(ex casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Paese *(ex casella 8)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2.

CAP *(ex casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..9

Utilizzare questo attributo.

Città *(ex casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice lingua di cui all'appendice D2 per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

TIN *(ex casella 8)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

CONTENITORI *(casella 31)*

Numero: 99

Utilizzare questo gruppo di dati se l'attributo "Contenitori" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" contiene il codice "1".

Numeri dei contenitori *(casella 31)*

Tipo/Lunghezza: an ..11

Utilizzare questo attributo.

COLLI *(casella 31)*

Numero: 99

Utilizzare questo gruppo di dati.

Marchi e numeri dei colli *(casella 31)*

Tipo/Lunghezza: an ..42

Utilizzare il codice lingua di cui all'appendice D2 per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

LNG dei marchi e numeri dei colli

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice lingua di cui all'appendice D2 per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Natura dei colli *(casella 31)*

Tipo/Lunghezza: an2

Utilizzare i codici previsti nell'elenco "codici imballaggi" sotto la voce "casella 31" dell'appendice D1.

Numero di colli *(casella 31)*

Tipo/Lunghezza: n ..5

Utilizzare questo attributo se l'attributo **"Natura dei colli"** contiene codici figuranti nell'appendice D1 diversi da quelli utilizzati per "alla rinfusa" (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per "merce disimballata o non imballata" (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l'attributo **"Natura dei colli"** contiene uno dei codici summenzionati.

Numero di pezzi *(casella 31)*

Tipo/Lunghezza: n ..5

Utilizzare questo attributo se l'attributo "Natura dei colli" contiene un codice di cui all'appendice D2 per "merce disimballata o non imballata" ("NE"). In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI *(casella 40)*

Numero: 9

Utilizzare questo gruppo di dati conformemente all'appendice C1.

Tipo di documento precedente *(casella 40)*

Tipo/Lunghezza: an ..6

Se dev'essere utilizzato il gruppo di dati, dev'essere utilizzato almeno un tipo di documento precedente.

Riferimento del documento precedente *(casella 40)*

Tipo/Lunghezza: an ..20

Occorre utilizzare il riferimento del documento precedente.

LNG di riferimento del documento precedente

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Menzioni speciali *(casella 40)*

Tipo/Lunghezza: an ..26

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per gli Stati membri.

LNG delle menzioni speciali

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI *(casella 44)*

Numero: 99

Utilizzare questo gruppo di dati per i messaggi TIR. In altri casi deve essere utilizzato in conformità all'appendice C1. Se si utilizza il gruppo di dati, deve essere utilizzato almeno uno dei seguenti attributi.

Tipo di documento (casella 44)

Tipo/Lunghezza: an ..3

Occorre utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

Riferimento del documento *(casella 44)*

Tipo/Lunghezza: an ..20

LNG di riferimento del documento

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Menzioni speciali *(casella 44)*

Tipo/Lunghezza: an ..26

LNG delle menzioni speciali

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

MENZIONI SPECIALI *(casella 44)*

Numero: 99

Utilizzare questo gruppo di dati conformemente all'appendice C1. Qualora venga utilizzato questo gruppo di dati, esso deve comportare gli attributi "Identificazione delle menzioni speciali" oppure "Testo".

Identificazione delle menzioni speciali *(casella 44)*

Tipo/Lunghezza: an ..3

Il codice di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per identificare le menzioni speciali.

Esportazione dall'UE *(casella 44)*

Tipo/Lunghezza: n1

Se l'attributo "Identificazione delle menzioni speciali" contiene il codice "DG0" oppure "DG1" dev'essere utilizzato l'attributo "Esportazione dall'UE" oppure "Esportazione dal paese". I due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti:

0 = no

1 = sì.

Esportazione dal paese *(casella 44)*

Tipo/Lunghezza: a2

Se l'attributo "Identificazione delle menzioni speciali" contiene il codice "DG0" oppure "DG1" dev'essere utilizzato l'attributo "Esportazione dall'UE" oppure "Esportazione dal paese". I due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D.

Testo *(casella 44)*

Tipo/Lunghezza: an ..70

LNG del testo

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

UFFICIO DOGANALE di partenza *(casella C)*

Numero: 1

Utilizzare questo gruppo di dati.

Numero di riferimento *(casella C)*

Tipo/Lunghezza: an8

Utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

OPERATORE titolare del regime *(casella 50)*

Numero: 1

Utilizzare questo gruppo di dati.

TIN *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

Utilizzare questo attributo quando il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO" contiene il codice A3 o quando viene utilizzato l'attributo "GNR".

Nome (casella 50)

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

Via e numero *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

Paese *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice paese di cui all'appendice D2 se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

CAP *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: an ..9

Utilizzare questo attributo se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

Città *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

LNG NAD

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

RAPPRESENTANTE *(casella 50)*

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se il titolare del regime fa ricorso a un rappresentante autorizzato.

Nome *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo.

Capacità rappresentativa *(casella 50)*

Tipo/Lunghezza: a ..35

L'uso di questo attributo è facoltativo.

LNG della capacità rappresentativa

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

UFFICIO DOGANALE di transito *(casella 51)*

Numero: 9

Utilizzare questo gruppo di dati conformemente all'appendice C1.

Numero di riferimento *(casella 51)*

Tipo/Lunghezza: an8

Occorre utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

UFFICIO DOGANALE di destinazione *(casella 53)*

Numero: 1

Utilizzare questo gruppo di dati.

Numero di riferimento *(casella 53)*

Tipo/Lunghezza: an8

Occorre utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

OPERATORE destinatario autorizzato *(casella 53)*

Numero: 1

Questo gruppo di dati può essere usato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato.

TIN del destinatario autorizzato *(casella 53)*

Tipo/Lunghezza: an ..17

Utilizzare questo attributo per inserire il numero d'identificazione dell'operatore (TIN).

RISULTATO DEL CONTROLLO *(casella D)*

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.

Codice del risultato del controllo *(casella D)*

Tipo/Lunghezza: an2

Il codice A3 dev'essere utilizzato.

Data limite *(casella D)*

Tipo/Lunghezza: n8

Utilizzare questo attributo.

INFORMAZIONI SUI SIGILLI *(casella D)*

Numero: 1

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli o qualora il titolare del regime sia autorizzato a usare sigilli di tipo speciale.

Numero di sigilli *(casella D)*

Tipo/Lunghezza: n ..4

Utilizzare questo attributo.

IDENTIFICAZIONE DEI SIGILLI *(casella D)*

Numero: 99

Utilizzare questo gruppo di dati per l'identificazione dei sigilli.

Identità dei sigilli (casella D)

Tipo/Lunghezza: an ..20

Utilizzare questo attributo.

LNG dell'identità dei sigilli

Tipo/Lunghezza: a2

Utilizzare il codice lingua (LNG) di cui all'appendice D2.

GARANZIA

Numero: 9

Utilizzare questo gruppo di dati.

Tipo di garanzia *(casella 52)*

Tipo/Lunghezza: an ..1

Utilizzare il codice di cui all'appendice D1.

RIFERIMENTO DELLA GARANZIA *(casella 52)*

Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo "Tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9".

GRN *(casella 52)*

Tipo/Lunghezza: an ..24

Utilizzare questo attributo per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo "tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "Altro riferimento della garanzia" non può essere utilizzato.

Il "numero di riferimento della garanzia (GRN)" è attribuito dall'ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno in cui è stata accettata la garanzia (YY)	Numerico 2	97
2	Identificatore del paese nel quale è stata costituita la garanzia (codice del paese in codice ISO alfa 2)	Alfabetico 2	IT
3	Identificatore unico per l'accettazione da parte dell'ufficio di garanzia per anno e paese	Alfanumerico 12	1234AB788966
4	Carattere di controllo	Alfanumerico 1	8
5	Identificatore della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati (1 lettera + 6 cifre) o NULL per altri tipi di garanzia	Alfanumerico 7	A001017

I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per paese che identifichi l'accettazione della garanzia da parte dell'ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice.

Nel campo 4 deve figurare un carattere di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell'acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati registrata nelle sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev'essere completato con l'identificatore del certificato.

Altro riferimento della garanzia *(casella 52)*

Tipo/Lunghezza: an ..35

Utilizzare questo attributo se l'attributo "tipo di garanzia" contiene codici diversi da "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "GRN" non può essere utilizzato.

Codice di accesso

Tipo/Lunghezza: an4

Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l'attributo "GRN"; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione degli Stati membri. A seconda del tipo di garanzia, l'attributo viene assegnato dall'ufficio di garanzia, dal fideiussore o dal titolare del regime

e viene utilizzato per assicurare una garanzia specifica.

LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (UE)

Numero: 1

Non valida per l'UE *(casella 52)*

Tipo/Lunghezza: n1

Il codice 0 = non dev'essere utilizzato per il transito unionale.

LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (NON UE)

Numero: 99

Non valida per altre parti contraenti *(casella 52)*

Tipo/Lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per indicare il paese di transito comune interessato.

Altro	zzz

7. **Codice "Menzioni/Indicazioni speciali"**

I codici seguenti sono applicabili:

DG0 = Esportazione da un paese di transito comune soggetta a restrizioni o esportazione dall'Unione soggetta a restrizioni

DG1 = Esportazione da un paese di transito comune soggetta a dazi o esportazione dall'Unione soggetta a dazi

DG2 = Esportazione.

Possono inoltre essere definiti codici supplementari "Menzioni speciali" a livello nazionale.

8. **Numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR)**

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempio
1	Identificatore del paese al quale l'ufficio doganale appartiene (cfr. CNT)	Alfabetico 2	IT
2	Numero nazionale dell'ufficio doganale	Alfanumerico 6	0830AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

9. Per l’attributo "Tipo di dichiarazione" (casella 1): per le dichiarazioni TIR, utilizzare il codice "TIR".

10. Per l’attributo "Tipo di garanzia" (casella 52): per i messaggi TIR, utilizzare il codice "B".

Appendice D1

CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI[15]

TITOLO I

NOTE GENERALI

La presente appendice contiene soltanto le norme di base specifiche da osservare nell'utilizzo di formulari cartacei. Quando le formalità relative al transito sono espletate attraverso lo scambio di messaggi EDI, le indicazioni della presente appendice si applicano salvo indicazione contraria di cui alle appendici C2 e D2.

Talvolta sono indicate norme da osservare in materia di tipo e lunghezza dei dati.

I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a alfabetico

n numerico

an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza autorizzata del dato. Gli eventuali due punti che precedono l'indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato.

TITOLO II

CODICI

Casella 1: Dichiarazione

Prima suddivisione

I codici adottati (a2) sono i seguenti:

[15] Nella presente appendice, i termini "esportazione", "riesportazione", "importazione" e "reimportazione" valgono anche per spedizione, rispedizione, introduzione e reintroduzione.

EX: Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione, eccetto le parti contraenti della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A ed E della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B),

Per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B).

Per la spedizione di merci non unionali nel quadro di scambi tra Stati membri.

IM: Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione, eccetto le parti contraenti della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H a J della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B),

Per il vincolo delle merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

EU: Nel quadro degli scambi con le parti contraenti della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A, E e da H a J della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B),

Per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B).

CO: Per le merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

Per il vincolo delle merci al regime di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell’esportazione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Per le merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano.

Seconda suddivisione

I codici applicabili (a1) sono i seguenti:

A per una dichiarazione normale (procedura normale, articolo 162 del codice)

B o C per una dichiarazione semplificata (procedura semplificata, articolo 166 del codice)

D per il deposito di una dichiarazione normale (del tipo classificabile come A) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci

E o F per il deposito di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B o C) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci

X o Y per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come B o C ed E o F;

Z per una dichiarazione complementare (procedura semplificata, articoli 166 e 182 del codice)

I codici D ed F possono essere utilizzati solamente nel quadro della procedura di cui all'articolo 171 del codice nel caso in cui una dichiarazione sia presentata prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci.

Terza suddivisione

I codici applicabili (an.5) sono i seguenti:

T1. Merci destinate a circolare vincolate al regime di transito unionale esterno.

T2. Merci destinate a circolare vincolate al regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 227 del codice, tranne se si applica l'articolo 286, paragrafo 2, del [regolamento di esecuzione (UE) 2015/… recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013].

T2F. Merci destinate a circolare nell'ambito del regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013].

T2SM: Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

T. Spedizioni composite di cui all'articolo 286 del [regolamento di esecuzione (UE) 2015/… recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013]; in questo caso lo spazio libero dopo la lettera T deve essere barrato.

T2L. Formulario attestante lo stato doganale di merci unionali

T2LF. Documento attestante lo stato doganale delle merci unionali destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE.

T2LSM. Documento attestante la posizione delle merci dirette a San Marino, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

Casella 2: speditore/esportatore

Se è richiesto un numero di identificazione, si utilizza il numero EORI. Il codice ha la seguente struttura:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi
1	Identificatore dello Stato membro che attribuisce il numero (codice paese ISO alfa 2)	Alfabetico 2	a2	PL
2	Identificativo unico in uno Stato membro	Alfanumerico 15	an.15	1234567890ABCDE

Esempio: "PL1234567890ABCDE" per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui numero unico EORI nazionale è "1234567890ABCDE".

Codice paese: la codificazione alfabetica unionale dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche unionali del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95[16].

Casella 8: Destinatario

Se è richiesto un numero di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella 2.

Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all'appendice A, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo, che quest'ultimo ha comunicato all'Unione.

[16] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

Casella 14: dichiarante/rappresentante

a) Per designare il dichiarante o la qualifica di rappresentante, è necessario inserire prima del nome e dell'indirizzo uno dei seguenti codici:

1. Dichiarante

2. Rappresentante (rappresentazione diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del codice).

3. Rappresentante (rappresentazione indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del codice).

Se il dato è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [1], [2] o [3])

b) Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI con la struttura indicata alla voce casella 2.

Casella 15a: Codice paese di spedizione/esportazione

Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

Casella 17a: Codice paese di destinazione

Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

Casella 17b: Codice regione di destinazione

Utilizzare i codici che devono adottare gli Stati membri.

Casella 18: Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

Casella 19: Contenitori (Ctr)

I codici applicabili (n1) sono:

0 Merci non trasportate in contenitore

1 Merci trasportate in contenitore

Casella 20: Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti:

Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Codice Incoterm	Incoterm — CCI/CEE	Luogo da precisare
Codice di norma applicabile al trasporto stradale e ferroviario		
DAF (Incoterm 2000)	Reso frontiera	Luogo convenuto
Codici applicabili a tutti i modi di trasporto		
EXW (Incoterm 2010)	Franco fabbrica	Luogo convenuto
FCA (Incoterm 2010)	Franco vettore	Luogo convenuto
CPT (Incoterm 2010)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterm 2010)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterm 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione
DAP (Incoterm 2010)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterm 2010)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DDU (Incoterm 2000)	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
Codici di norma applicabili al trasporto marittimo e per vie navigabili interne		
FAS (Incoterm 2010)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterm 2010)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterm 2010)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF (Incoterm 2010)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
DES (Incoterm 2000)	Franco nave (Ex ship)	Porto di destinazione convenuto
DEQ (Incoterm 2000)	Franco banchina	Porto di destinazione convenuto
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le

		condizioni figuranti nel contratto

Nella terza suddivisione, gli Stati membri possono richiedere le seguenti precisazioni, codificate (n1) come segue:

1 luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato

2 luogo situato nel territorio di un altro Stato membro

3 altro (luogo situato fuori dall'Unione).

Casella 21: Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

Casella 22: Valuta della fattura

L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi).

Casella 24: Natura della transazione

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione[17], tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.

Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

L'elenco dei codici adottati (n1) è il seguente:

Codice	Descrizione
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale

[17] GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per vie navigabili interne
9	Propulsione propria

Casella 26: Modo di trasporto interno

Utilizzare i codici adottati per la casella 25.

Casella 29: Ufficio di uscita/di entrata

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

— i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese utilizzato alla casella 2;

— i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (a3) rappresentano il UN/LOCODE seguito da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire "000".

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU= UN/LOCODE per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

Casella 31: colli e designazione delle merci: marchi e numeri—numero(i) contenitore(i)—quantità e natura

Natura dei colli

Utilizzare i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1 del 12 luglio 2010).

CODICI IMBALLAGGI

Aerosol	AE
Ampolla non protetta	AM

Ampolla, protetta	AP
Atomizzatore	AT
Borsa ("bag")	BG
Contenitore flessibile a sacco	FX
Sacco di tela	GY
Sacco di dimensioni molto grandi ("jumbo")	JB
Sacco di grandi dimensioni	ZB
Sacchetto ("bag") multistrato	MB
Sacco di carta	5M
Sacco di carta multifoglio	XJ
Sacco di carta multifoglio, resistente all'acqua	XK
Sacco di plastica	EC
Sacco in film di plastica	XD
Sacco ("polybag")	44
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse ("big bag")	43
Sacco di materia tessile	5L
Sacco di materia tessile stagno alle polveri	XG
Sacco di materia tessile resistente all'acqua	XH
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno	XF
Sacco da trasporto	TT
Sacco di tessuto di plastica	5H
Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri	XB
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all'acqua	XC
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno	XA
Balla, compressa	BL
Balla, non compressa	BN
Palla	AL
Pallone non protetto	BF

Pallone protetto	BP
Barra	BR
Botte ("barrel")	BA
Botte ("barrel") di legno	2C
Botte ("barrel") di legno con foro di riempimento	QH
Barre in pacchi/mazzi/fasci	BZ
Vaschetta	BM
Canestro	BK
Cesto di cartone con manico	HC
Cesto di plastica con manico	HA
Cesto di legno con manico	HB
Cintura	B4
Cesto ("bin")	BI
Blocco	OK
Pannelli ("board") in pacchi/mazzi/fasci	BY
Bobina ("bobbin")	BB
Rotolo ("bolt")	BT
Bombola di gas	GB
Bottiglia a bulbo non protetta	BS
Bottiglia cilindrica non protetta	BO
Bottiglia a bulbo protetta	BV
Bottiglia cilindrica protetta	BQ
Cassetta, rastrelliera per bottiglie	BC
Scatola	BX
Cassa ("box") di alluminio	4B
Cassetta, CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox	DH
Cassa ("box") in pannelli di fibra	4G
Cassa ("box") per liquidi	BW

Cassa ("box") di legno naturale	4C
Cassa ("box") in plastica	4H
Cassa ("box") in materiale plastico espanso	QR
Cassa ("box") in plastica rigida	QS
Cassa ("box") di legno compensato	4D
Cassa ("box") di legno ricostituito	4F
Cassa ("box") di acciaio	4A
Cassa ("box") di legno naturale, ordinaria	QP
Secchio ("bucket")	BJ
Gas alla rinfusa (a 1031 mbar e a 15 °C)	VG
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)	VQ
Liquidi alla rinfusa	VL
Particelle alla rinfusa, solide, fini ("polveri")	VY
Particelle alla rinfusa, solide, granulari ("grani")	VR
Particelle alla rinfusa, solide, grandi ("noduli")	VO
Mazzo	BH
Pacco ("bundle")	BE
Pacco ("bundle") di legno	8C
Botte ("butt")	BU
Gabbia	CG
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DG
Roll	CW
Bidone cilindrico	CX
Bidone rettangolare	CA
Bidone di latta ("canister")	CI
Telone	CZ
Bottiglione non protetto	CO
Bottiglione protetto	CP

Cartoncino ("card")	CM
Cartone piatto	FW
Cartone	CT
Cartuccia	CQ
Scatola ("case")	CS
Contenitore automobile	7A
Contenitore isotermico	EI
Intelaiatura di cassa	SK
Contenitore ("case") di acciaio	SS
Cassa-paletta	ED
Cassa-paletta di cartone	EF
Cassa-paletta di metallo	EH
Cassa-paletta di plastica	EG
Cassa-paletta di legno	EE
Contenitore ("case") di legno	7B
Botte ("cask")	CK
Cofano	CH
Bidone da latte	CC
Cestello con coperchio a cerniera ("clamshell")	AI
Baule ("coffer")	CF
Bara	CJ
Bobina ("coil")	CL
Imballaggio composito, recipiente di vetro	6P
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio	YR
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio	YQ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso	YY
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone	YW
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone	YX

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato	YT
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida	YZ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio	YP
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio	YN
Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini	YV
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno	YS
Imballaggio composito, recipiente di plastica	6H
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio	YD
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio	YC
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone	YJ
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone	YK
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica	YL
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato	YH
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato	YG
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida	YM
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio	YB
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio	YA
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno	YF
Cono	AJ
Contenitore flessibile	IF
Contenitore gallone	GL
Contenitore metallico	ME
Contenitore, non specificato altrimenti come attrezzatura di trasporto	CN
Contenitore esterno	OU
Astuccio	CV
Cassetta	CR

Cassa ("crate") da birra	CB
Cartone per rinfuse	DK
Cassetta ("crate") in plastica per rinfuse	DL
Cassetta ("crate") di legno per rinfuse	DM
Cassa a gabbia	FD
Cassa ("crate") da frutta	FC
Cassetta ("crate") metallica	MA
Cassetta del latte	MC
Cassa ("crate") di cartone multistrato	DC
Cassetta ("crate") in plastica multistrato	DA
Cassetta ("crate") di legno multistrato	DB
Cassa bassa ("shallow crate")	SC
Cassetta ("crate") di legno	8B
Paniere ("creel")	CE
Coppa	CU
Cilindro	CY
Damigiana non protetta	DJ
Damigiana protetta	DP
Distributore	DN
Fusto	DR
Fusto di alluminio	1B
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile	GC
Fusto di alluminio con coperchio amovibile	QD
Fusto di cartone	IG
Fusto di ferro	DI
Fusto di plastica	IH
Fusto di plastica con coperchio non amovibile	QF
Fusto di plastica con coperchio amovibile	QG

Fusto di legno compensato	1D
Fusto di acciaio	1A
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile	QA
Fusto di acciaio con coperchio amovibile	QB
Fusto di legno	1W
Busta	EN
Involucro di acciaio	SV
Pellicola plastica ("filmpack")	FP
Barilotto ("firkin")	FI
Flacone	FL
Contenitore flessibile ("flexibag")	FB
Serbatoio flessibile ("flexitank")	FE
Vaschetta per alimenti ("foodtainer")	FT
Bauletto ("footlocker")	FO
Intelaiatura	FR
Trave	GI
Travi in pacchi/mazzi/fasci	GZ
Paniere ("hamper")	HR
Botte ("hogshead")	HG
Lingotto	IN
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci	IZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse	WA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio	WD
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio	WL
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione > 10 kpa	WH
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito	ZS
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZP
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZM
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida	ZQ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZN
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida	PLN
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra	
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido	ZU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo	WF
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo	WM
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall'acciaio	ZV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione pari a 10 kpa	WJ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale	ZW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo	WU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio	ZA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all'acqua	ZC
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica	WS
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato	ZX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo	WY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito	ZY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo	WZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida	AA
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZK
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione	ZH

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZF
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZJ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione	ZG
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZD
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio	WC
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio	WK
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione > 10 kpa	WG
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento	WT
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno	WV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno	WX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera	WW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno	WP
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno e rinforzo	WR
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno e rinforzo	WQ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo, senza rivestimento interno	WN
Giara	JR
Tanica cilindrica	JY
Tanica di plastica	3H
Tanica di plastica con coperchio non amovibile	QM
Tanica di plastica con coperchio amovibile	QN
Tanica rettangolare	JC
Tanica di acciaio	3A

Tanica di acciaio con coperchio non amovibile	QK
Tanica di acciaio con coperchio amovibile	QL
Brocca ("jug")	JG
Sacco di juta	JT
Barile ("keg")	KG
Kit	KI
Cassone ("liftvan")	LV
Tronco	LG
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci	LZ
Lotto	LT
Cassetta ("Lug")	LU
Bagaglio	LE
Tela di sacco	MT
Scatola di fiammiferi	MX
Definizione comune	ZZ
Cassetta allungabile ("nest")	NS
Rete ("net")	NT
Rete tubolare di plastica	NU
Rete tubolare di materiale tessile	NV
Non disponibile	NA
Octabin	OT
Pacco ("package")	PK
Imballaggio di cartone con fori di presa	IK
Imballaggio di presentazione di metallo	IB
Imballaggio di presentazione di plastica	ID
Imballaggio di presentazione di legno	IC
Imballaggio tubolare	IA
Imballaggio con rivestimento di carta	IF

Imballaggio con finestra	IE
Pacchetto	PA
Secchio ("pail")	PL
Paletta	PX
Paletta, 100 cm × 110 cm	AH
Paletta, AS 4068-1993	OD
Paletta scatola ("pallet box")	PB
Paletta, CHEP 100 cm × 120 cm	OC
Paletta, CHEP 40 cm × 60 cm	OA
Paletta, CHEP 80 cm × 120 cm	OB
Paletta, ISO T11	OE
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm	PD
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm	PE
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm	AF
Paletta con rivestimento termoretrattile	AG
Paletta "triwall"	TW
Paletta di legno	8A
Bacinella ("pan")	P2
Pacco ("parcel")	PC
Gabbia ("pen")	PF
Pezzo	PP
Condotto ("pipe")	PI
Condotti ("pipe") in pacchi/mazzi/fasci	PV
Brocca ("pitcher")	PH
Tavola ("plank")	PN
Tavole ("plank") in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Piattaforma di peso o dimensioni non specificate	OF
Vaso	PT

Sacchetto ("pouch")	PO
Cestello tondo	PJ
Scaffalatura ("rack")	RK
Rastrelliera, attaccapanni	RJ
Recipiente di cartone	AB
Recipiente di vetro	GR
Recipiente di metallo	MR
Recipiente di carta	AC
Recipiente di plastica	PR
Recipiente con rivestimento di plastica	MW
Recipiente di legno	AD
Sacco in rete ("rednet")	RT
Bobina ("reel")	RL
Anello	RG
Vergella	RD
Vergelle in pacchi/mazzi/fasci	RZ
Rotolo ("roll")	RO
Sacchetto ("sachet")	SH
Sacco ("sack")	SA
Sacco ("sack") multifoglio	MS
Baule da marinaio	SE
Foglio	ST
Foglio, rivestimento di plastica	SP
Lamiera	SM
Fogli in pacchi/mazzi/fasci	SZ
Imballaggio termoretrattile ("shrinkwrapped")	SW
Skid	SI
Lastra ("slab")	SB

Manicotto	SY
Foglio protettivo ("slipsheet")	SL
Bobina ("spindle")	SD
Bobina ("spool")	SO
Valigia	SU
Tavoletta	T1
Contenitore serbatoio generico	TG
Serbatoio cilindrico	TY
Serbatoio rettangolare	TK
Cassa ("chest") da tè	TC
Barilotto ("tierce")	ST
Barattolo di latta	T1
Cestello o cassetta ("tray")	PU
Casetta ("tray") contenente articoli piatti impilati orizzontalmente	GU
Cassetta ("tray") di cartone, monostrato, senza coperchio	DV
Cassetta ("tray") di plastica, monostrato, senza coperchio	DS
Cassetta ("tray") di polistirolo, monostrato, senza coperchio	DU
Cassetta ("tray") di legno, monostrato, senza coperchio	DT
Cassetta ("tray") rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482:2002)	IL
Cassetta ("tray") di cartone, doppio strato, senza coperchio	DY
Cassetta ("tray") di plastica, doppio strato, senza coperchio	DW
Cassetta ("tray") di legno, doppio strato, senza coperchio	DX
Baule ("trunk")	TR
Fascio ("truss")	TS
Cassone o vagoncino ("tub")	TB
Cassone con coperchio	TL
Tubo ("tube")	TU
Tubo flessibile ("collapsible tube")	TD

Tubo a imbuto	TV
Tubi ("tubes") in pacchi/mazzi/fasci	TZ
Botte di grande capacità	TE
Pneumatico	TU
Libero (animale)	UC
Unità	UN
Merce disimballata o non imballata	NE
Merce disimballata o non imballata in varie unità	NG
Merce disimballata o non imballata in un'unica unità	NF
Imballaggio sottovuoto	VP
"Vanpack"	VK
Tino	VA
Merce disimballata o non imballata	NE
Veicolo	VN
Bottiglia impagliata	WB

Casella 33: Codice delle merci

Prima suddivisione (8 caratteri)

Da completare conformemente alla nomenclatura combinata.

Se il formulario è utilizzato ai fini del regime di transito unionale, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede una disposizione dell'Unione.

Seconda suddivisione (2 cifre)

Da completare conformemente al codice TARIC (due cifre relative all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

Terza suddivisione (4 cifre)

Da completare conformemente alla TARIC (primo codice addizionale).

Quarta suddivisione (4 cifre)

Da completare conformemente alla TARIC (secondo codice addizionale).

Quinta suddivisione (4 cifre)

Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.

Casella 34a: Codice paese d'origine

È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

Casella 34b: Codice regione d'origine/di produzione

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella 36: preferenza

I codici da inserire in questa casella sono codici a tre cifre, composti da un elemento a una cifra ripreso sotto al numero 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso sotto al numero 2.

I codici applicabili sono:

1. Prima cifra del codice

1 Regime tariffario "erga omnes"

2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

3 Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2

4 Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea

2. Le due cifre seguenti del codice

00 Nessuno dei casi seguenti

10 Sospensione tariffaria

15 Sospensione tariffaria con uso finale

18 Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto

19 Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato di idoneità alla navigazione aerea

20 Contingente tariffario (*)

23 Contingente tariffario con uso finale (*)

25 Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*)

28 Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*)

40 Uso finale risultante dalla tariffa doganale comune

50 Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

Casella 37: regime

A. Prima suddivisione

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime speciale (perfezionamento attivo o passivo).

Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; riesportazione = 3151).

Allo stesso modo, il vincolo ad uno dei sopracitati regimi sospensivi al momento della reimportazione di una merce precedentemente temporaneamente esportata si considera una semplice importazione nel quadro di detto regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto se le merci sono immesse in libera pratica.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea per il perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

(*) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

00 Indica che non esiste un regime precedente (a).

01 Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Esempio: merci che provengono da un paese terzo, che sono immesse in libera pratica in Francia e che proseguono a destinazione delle isole normanne.

02 Immissione in libera pratica di merci in vista dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso). (a)

Spiegazione: perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ai sensi dell'articolo 256 del codice.

07 Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

Spiegazione: questo codice va utilizzato nel caso in cui le merci siano immesse in libera pratica senza che siano state pagate l'IVA e le eventuali accise.

Esempi: macchinari importati sono immessi in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

Sigarette importate sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

10 Esportazione definitiva.

Esempio: esportazione normale di merci unionali verso un paese terzo, ma ugualmente esportazione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (GU L 347 del'11.12.2006, pag. 1).

11 Esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci d'importazione siano vincolate al regime.

Spiegazione: esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice.

Esempio: esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell'Unione prima del vincolo delle foglie di tabacco provenienti da paesi terzi al regime di perfezionamento attivo.

21 Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo.

Esempio: spiegazione: regime di perfezionamento passivo nel quadro degli articoli da 259 a 262 del codice. Si veda anche il codice 22.

22 Esportazione temporanea diversa da quella prevista al codice 21.

Esempio: applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio);

23 Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

Esempio: esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc.

31 Riesportazione.

Spiegazione: riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime sospensivo.

Esempio: le merci sono state dichiarate per essere introdotte in un deposito doganale e quindi dichiarate per essere riesportate.

40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

Esempio: merci provenienti da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

41 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso). (a)

Esempio: regime di perfezionamento attivo con pagamento dei dazi doganali e delle imposte nazionali all'importazione.

42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d’accisa.

Spiegazione: l'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato

membro di destinazione finale. Per avvalersi di questo regime, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

Esempio 1: importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale.

Esempio 2: prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo che sono immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio: immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione, dello stesso tipo di quelle un tempo in vigore per ES e PT.

45 Immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale di merci esenti da IVA o dalle accise e vincolo ad un regime di deposito fiscale.

Spiegazione: esenzione da IVA e/o dalle accise vincolando le merci ad un regime di deposito fiscale.

Esempi: sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata pagata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento delle accise è sospeso.

Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e le accise sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA è sospeso.

48 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea.

Spiegazione: sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

49 Immissione in consumo di merci dell'Unione nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Spiegazione: importazione con immissione in consumo di merci provenienti da zone dell'UE in cui non si applica la direttiva 2006/112/CEE. L'uso della dichiarazione doganale è stabilito all'articolo 134 del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013].

Esempi: merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania.

51 Regime di perfezionamento attivo,

Spiegazione: perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

53 Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea.

Esempio: ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

54 Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

Spiegazione: questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

Esempio: Merci originarie di un paese terzo state sottoposte a trasformazione sotto controllo doganale in Belgio (5100). Dopo essere state sottoposte alla trasformazione, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

61 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

63 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro e, ove applicabile, con sospensione d'accisa.

Spiegazione: l'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questo regime, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

Esempio 1: reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Esempio 2: merci soggette ad accisa reimportate previo perfezionamento passivo e immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

68 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

Esempio: bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in deposito d'accise.

71 Vincolo al regime di deposito doganale.

Spiegazione: vincolo al regime di deposito doganale. Ciò non pregiudica assolutamente la sistemazione contemporanea in un deposito d'accise o in un deposito IVA, per esempio.

76 Vincolo al regime del deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione.

Esempio: carni disossate di bovini maschi adulti vincolate al regime di deposito doganale prima dell'esportazione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione[18]).

77 Produzione di merci sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 27 del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Esempio: conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine[19]).

78 Sistemazione delle merci in zona franca (a)

91 Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale. (a)

92 Perfezionamento sotto controllo doganale in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica)(a).

Spiegazione: questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

---

18 GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

19 GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

Esempio: merci originarie di un paese terzo sono state sottoposte a trasformazione sotto controllo doganale in Belgio (9100). Dopo essere state sottoposte alla trasformazione, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4092).

B. *Seconda suddivisione*

1. Se questa casella viene usata per indicare il regime unionale, va utilizzato un codice composto da un carattere alfabetico seguito da due caratteri alfanumerici, in cui il primo carattere identifica la categoria della misura sulla base del seguente elenco:

Perfezionamento attivo	Axx
Perfezionamento passivo	Bxx
Franchigie	Cxx
Ammissione temporanea	Dxx
Prodotti agricoli	Exx
Altro	Fxx

Perfezionamento attivo (PA)

Articolo 256 del codice

Regime	Codice
Importazione	
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo previa esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti a partire dal latte e dai prodotti lattiero-caseari	A01
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo destinate ad un utilizzo militare all'estero	A02
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo destinate alla riesportazione verso la piattaforma continentale	A03
Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)	A04
Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (solo IVA) destinate alla riesportazione verso la piattaforma continentale	A05

Merci che sono vincolate ad un regime di perfezionamento attivo senza sospensione delle accise	A08
Esportazione	
Prodotti trasformati ottenuti dal latte e da prodotti lattiero-caseari	A51
Prodotti trasformati vincolati ad un regime di perfezionamento attivo — soltanto IVA	A52
Prodotti trasformati vincolati ad un regime di perfezionamento attivo destinati ad un utilizzo militare all'estero	A53

Perfezionamento passivo (PP)

Articolo 259 del codice

Regime	Codice
Importazione	
Prodotti trasformati rispediti nello Stato membro in cui sono stati versati i dazi	B01
Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia	B02
Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia	B03
Prodotti trasformati rispediti dopo un perfezionamento passivo e sospensione dell'IVA a causa di un uso finale	B04
Importazione anticipata di prodotti trasformati nel quadro del regime di perfezionamento passivo	B07
Esportazione	
Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo	B51
Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia	B52
Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA	B53

Solamente perfezionamento passivo IVA	B54

Franchigie

(Regolamento (CE) n. 1186/2009

	N. dell'articolo	Codice
Franchigia dai dazi all'importazione		
Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nell'Unione	3	C01
Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 1	C02
Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 2	C03
Beni personali ricevuti nel quadro di una successione	17	C04
Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	21	C06
Spedizioni di valore trascurabile	23	C07
Spedizioni inviate da un privato a un altro privato	25	C08
Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione	28	C09
Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro	34	C10
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I	42	C11
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II	43	C12
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	44-45	C13
Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione	51	C14
Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca	53	C15

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali	54	C16
Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici	57	C17
Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali	59	C18
Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali	60	C19
Merci inviate a enti caritativi o filantropici	61	C20
Oggetti di cui all'allegato III destinati ai non vedenti	66	C21
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).	67, paragrafo 1, lettera a), e 67, paragrafo 2	C22
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1, lettera b), e 67, paragrafo 2	C23
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1, lettera a), e 68, paragrafo 2	C24
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1, lettera b), e 68, paragrafo 2	C25
Merci importate e destinate alle vittime di calamità	74	C26
Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico	81	C27
Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali	82	C28
Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato	85	C29
Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale	86	C30
Stampati e oggetti a carattere pubblicitario importati a fini di prospezione commerciale	87-89	C31
Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un'esposizione o di una manifestazione simile	90	C32

Merci importate per esami, analisi o prove	95	C33
Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale	102	C34
Documentazione a carattere turistico	103	C35
Documentazione di varia natura	104	C36
Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto	105	C37
Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto	106	C38
Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali	107	C39
Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra	112	C40
Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre	113	C41
Franchigia dai dazi all'esportazione		
Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo	115	C51
Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione	121	C52

Ammissione temporanea

Regime	Articolo del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]	Codice
Palette	208 e 209	D01
Contenitori	210 e 211	D02
Mezzi di trasporto	212	D03
Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva	219	D04

Materiale destinato al conforto dei marittimi	220	D05
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi	221	D06
Materiale medico-chirurgico e di laboratorio	222	D07
Animali	223	D08
Merci destinate ad attività tradizionali della zona frontaliera	224	D09
Supporti del suono, di immagini o d'informazione	225	D10
Materiale promozionale	225	D11
Materiali professionali	226	D12
Materiali pedagogici e scientifici	227	D13
Imballaggi, pieni	228	D14
Imballaggi, vuoti	228	D15
Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi	229	D16
Utensili e strumenti speciali	230	D17
Merci che devono essere sottoposte a prove	231, lett. a)	D18
Merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti	231, lett. b)	D19
Merci utilizzate per effettuare prove	231, lettera c)	D20
Campioni	232	D21
Mezzi di produzione sostitutivi	233	D22
Merci destinate ad essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica	234, paragrafo 1	D23
Spedizioni in visione (sei mesi)	234, paragrafo 2	D24
Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato	234, paragrafo 3, lettera a)	D25
Merci importate per essere vendute all'asta	234, paragrafo 3, lettera b)	D26
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature	235	D27

Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico	236, lett. b)	D28
Merci importate a titolo occasionale per un periodo non superiore ai tre mesi	236, lett. a)	D29
Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi	206	D51

Prodotti agricoli	
Regime	Codice
Importazione	
Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6, del [regolamento di esecuzione (UE) 2015/… recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013]	E01
Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011)	E02
Esportazione	
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a titolo d'esportazione (merci allegato I)	E51
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a titolo d'esportazione (merci allegato I)	E52
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità, per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a un titolo di esportazione (merci allegato I)	E53
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a titolo di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)	E61
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a titolo di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)	E62
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a un titolo di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)	E63
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo	E71
Altro	

Regime	Codice
Importazione	
Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)	F01
Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]: merci agricole)	F02
Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]: merci riparate o riattate)	F03
Prodotti trasformati reintrodotti nell'Unione dopo essere stati originariamente esportati o riesportati (articolo 205, paragrafo 1, del codice)	F04
Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE	F06
Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca e di altri prodotti estratti dal mare provenienti prelevati nelle acque territoriali di un paese terzo da parte di imbarcazioni immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato	F21
Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare prelevati nelle acque territoriali di un paese terzo a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato	F22
Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento passivo, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise	F31
Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento attivo, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise	F32
Merci che, dopo una permanenza in una zona franca, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise	F33
Merci che, vincolate a un regime di uso finale, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise	F34

Immissione in libera pratica di merci destinate a una manifestazione o alla vendita vincolate a un regime di ammissione temporanea utilizzando gli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica	F41
Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione viene effettuato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice	F44
ESPORTAZIONE	
Esportazioni per utilizzo militare	F51
Approvvigionamento	F61
Approvvigionamento di merci che possono beneficiare di restituzioni	F62
Entrata nel deposito di approvvigionamento (articoli da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione[20])	F63
Uscita dal deposito di approvvigionamento delle merci destinate all'approvvigionamento	F64

2. Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice costituito da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici conformi alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Casella 40: dichiarazione sommaria/Documento precedente

I codici da inserire in questa casella sono codici alfanumerici (an..26)

Ciascun codice si compone di tre elementi distinti, separati da un trattino (-). Il primo elemento (a1), rappresentato da tre lettere diverse, serve a distinguere le tre categorie riprese di seguito. Il secondo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il terzo elemento (an..20) rappresenta i dettagli del documento, indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile.

1. *Il primo elemento (a1):*

   la dichiarazione sommaria, rappresentata da 'X'

[20] GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

la dichiarazione iniziale, rappresentata da 'Y'

il documento precedente, rappresentato da "Z".

2. Il secondo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti.

Il codice "CLE" incluso in questo elenco corrisponde a "data e riferimento dell'iscrizione delle merci nelle scritture". (Articolo 182 del codice) La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

3. Il terzo elemento (an..20):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Esempi:

— Il documento precedente è un documento di transito T1, il numero attribuito dall'ufficio di destinazione è "238544". Il codice corrispondente è pertanto "Z-821-238544" ("Z" per documento precedente, "821" per il regime di transito e "238544" per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS));

— Un manifesto delle merci che riporta il numero "2222" viene utilizzato come dichiarazione sommaria; il codice corrispondente sarà "X-785-2222". ("X" per la dichiarazione sommaria, "785" per il manifesto delle merci e "2222" per il numero di identificazione del manifesto delle merci).

— L'iscrizione delle merci nelle scritture contabili è stata effettuata il 14 febbraio 2002. Il codice sarà allora: "Y-CLE-20020214-5" ("Y" per indicare che c'era una dichiarazione iniziale, "CLE" per "iscrizione nelle scritture contabili" e il numero "20020214", che indica la data dell'iscrizione, l'anno "2002", il mese "02" e il giorno "14" e infine "5" che si riferisce all'iscrizione.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti	
Elenco dei contenitori	235
Distinta di carico (bolla di consegna)	270
Distinta dei colli	271
Fattura proforma	325
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704

Polizza di carico	705
Lettera di vettura CIM (fer)	720
Road list SMGS	722
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Dichiarazione di transito unionale — Spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito unionale esterno (T1)	821
Dichiarazione di transito unionale interno (T1)	822
Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture	CLE
Bollettino di informazione INF3	IF3
Bollettino di informazione INF8	IF8
Manifesto di carico — procedura semplificata	MNS
Dichiarazione di transito unionale interno — articolo 188 del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]	T2F
T2M	T2M
Dichiarazione sommaria di entrata	355
Dichiarazione sommaria di custodia temporanea	337
Altro	ZZZ

Se il documento precedente è un documento DAU, l'abbreviazione del documento si compone dei codici previsti per la casella 1, prima suddivisione (IM, EX, CO e EU).

Casella 43: metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

Codice	Disposizioni pertinenti del codice	Metodo
1	Articolo 70 del codice	Valore di transazione delle merci importate
2	Articolo 74, paragrafo 2, lettera a), del codice	Valore di transazione di merci identiche
3	Articolo 74, paragrafo 2, lettera b), del codice	Valore di transazione di merci similari
4	Articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice	Metodo deduttivo
5	Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice	Metodo del valore calcolato
6	Articolo 74, paragrafo 3, del codice	Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

Casella 44: menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni

1. *Menzioni speciali*

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione unionale non preveda che il codice sostituisca il testo.

Esempio:

Il dichiarante inserisce il codice 00300 nella casella 2 per indicare che vi è identità tra dichiarante e spedi tore.

La legislazione unionale prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite in caselle diverse dalla casella 44. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni specifiche della casella 44. Inoltre, se la legislazione unionale non precisa le caselle dove riportare le menzioni, queste vanno inserite nella casella 44.

Tutte le menzioni speciali sono numerate nell'elenco alla fine del presente titolo.

Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzo di menzioni speciali nazionali nella misura in cui i relativi codici abbiano una struttura diversa dai codici delle menzioni speciali unionali.

2. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni

(a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali oppure altri riferimenti prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da 4 caratteri alfanumerici e, se necessario, seguiti da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco dei documenti, dei certificati, delle autorizzazioni e degli altri riferimenti nonché dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali prodotti a sostengo della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da un carattere numerico seguito da 3 caratteri alfanumerici (ex: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Casella 47: calcolo delle imposte

Prima colonna: tipo d'imposizione

a) I codici applicabili sono i seguenti:

Dazi doganali sui prodotti industriali	A00
Dazi supplementari	A20
Dazi antidumping definitivi	A30
Dazi antidumping provvisori	A35
Dazi compensativi definitivi	A40
Dazi compensativi provvisori	A45
IVA	B00
Interessi compensativi (IVA)	B10
Interessi di mora	B20
Tasse all'esportazione	C00
Tasse all'esportazione di prodotti agricoli	C10
Interessi di mora	D00
Interessi compensativi (ad esempio, perfezionamento attivo)	D10
Dazi percepiti per altri paesi	E00

b) Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice costituito da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici conformi alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

Ultima colonna: Metodo di pagamento

I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

A Pagamento in contanti

B Pagamento con carta di credito

C Pagamento con assegno

D Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

E Dilazione di pagamento

F Dilazione di pagamento — regime doganale

G Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 23 della sesta direttiva IVA)

H Trasferimento elettronico dei fondi

J Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

K Credito accise o rimborso accise

M In conto deposito, compreso il deposito in contanti

P Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

R Garanzia

S Garanzia sul conto individuale

T Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

U Garanzia sul conto della persona interessata — autorizzazione permanente

V Garanzia sul conto della persona interessata — autorizzazione individuale

O Garanzia presso l'organismo d'intervento

Casella 49: identificazione del deposito

Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di tre elementi:

- il carattere che identifica il tipo di deposito:

R deposito doganale pubblico di tipo I

S deposito doganale pubblico di tipo II

T deposito doganale pubblico di tipo III

U deposito doganale privato

V strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

Y per un deposito non doganale

Z per una zona franca o un deposito franco

— il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro in occasione del rilascio dell'autorizzazione. (an.14)

— il codice del paese dello Stato membro di autorizzazione, definito alla casella 2 (a2)

Casella 50: Obbligato principale

Se è richiesto un codice di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella 2.

Casella 51: uffici di transito previsti (e paese)

È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati per la casella 29.

Casella 52: garanzia

Codici relativi ai tipi di garanzia

L'elenco dei codici adottati (n1) è il seguente:

Situazione	Codice	Altri dati
Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)	0	— numero del certificato di esonero dalla garanzia
In caso di garanzia globale	1	— numero del certificato di garanzia globale - ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata su cauzione	2	— riferimento all'atto costitutivo della garanzia - ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata in contanti	3	
Garanzia isolata a mezzo di certificati	4	— numero del certificato di garanzia isolata
Esonero dalla garanzia quando l'importo da garantire non supera la	5	

soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita all'articolo 89, paragrafo 9, del codice		
Garanzia non richiesta (articolo 89, paragrafo 8, del codice)	6	
Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici	8	

Indicazione dei paesi sotto la rubrica "non valido per":

Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

Casella 53: ufficio di destinazione (e paese)

Utilizzare i codici paese utilizzati per la casella 29.

Menzioni speciali — Codice XXXXX

Categoria generale — Codice 0xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Casella	Codice
Articolo 163 del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]	Domanda di autorizzazione relativa alla dichiarazione di regime speciale	"Autorizzazione semplificata"	44	00100
Appendice C1	Più esportatori, destinatari o documenti precedenti	"Altro"	2, 8 e 40.	00200
Appendice C1	Identità tra dichiarante e speditore	"Speditore"	14	00300
Appendice C1	Identità tra dichiarante e esportatore	"Esportatore"	14	00400
Appendice C1	Identità tra dichiarante e destinatario	"Destinatario"	14	00500

Importazione: codice 1xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Casella	Codice
Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002	Sospensione temporanea dei dazi autonomi	"Importazione tramite certificato di idoneità al volo"	44	10100
Articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]	Appuramento del perfezionamento attivo	Merci PA	44	10200
Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]	Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)	Merci PA, politica commerciale	44	10300
Articolo 238 del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013]	Ammissione temporanea	"Merci AT"	44	10500
Articolo 86, paragrafo 3, del codice	Determinazione dell'importo del dazio all'importazione sostenuto per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.	"Norma speciale per il calcolo dei dazi all'importazione per i prodotti trasformati"	44	10800

Esportazione: codice 3xxxx

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Casella	Codice

Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice	Esportazioni di merci agricole soggette al regime di uso finale	Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice Regolamento (CEE) n. 2454/93 Uso finale: merci destinate all'esportazione — esclusa applicazione delle restituzioni agricole	44	30 300

TITOLO III

TABELLA DELLE VERSIONI LINGUISTICHE E DEI RELATIVI CODICI

Versioni linguistiche	Codici
— BG Ограничена валидност	Validità limitata — 99200
— CS Omezená platnost	
— DA Begrænset gyldighed	
— DE Beschränkte Geltung	
— EE Piiratud kehtivus	
— EL Περιορισμένη ισχύς	
— ES Validez limitada	
— FR Validité limitée	
— HR Ograničena valjanost	
— IT Validità limitata	
— LV Ierobežots derîgums	
— LT Galiojimas apribotas	
— HU Korlátozott érvényû	
— MT Validità limitata	
— NL Beperkte geldigheid	
— PL Ograniczona ważność	

Versioni linguistiche		Codici
—	PT Validade limitada	
—	RO Validitate limitată	
—	SL Omejena veljavnost	
—	SK Obmedzená platnost'	
—	FI Voimassa rajoitetusti	
—	SV Begränsad giltighet	
—	EN Limited validity	
—	BG Освободено	Dispensa — 99201
—	CS Osvobození	
—	DA Fritaget	
—	DE Befreiung	
—	EE Loobutud	
—	EL Απαλλαγή	
—	ES Dispensa	
—	FR Dispense	
—	HR Oslobođeno	
—	IT Dispensa	
—	LV Derīgs bez zīmoga	
—	LT Leista neplombuoti	
—	HU Mentesség	
—	MT Tneħħija	
—	NL Vrijstelling	
—	PL Zwolnienie	
—	PT Dispensa	
—	RO Dispensă	
—	SL Opustitev	
—	SK Oslobodenie	

Versioni linguistiche	Codici
— FI Vapautettu — SV Befrielse. — EN Waiver	
— BG Алтернативно доказателство — CS Alternativní důkaz — DA Alternativt bevis — DE Alternativnachweis — EE Alternatiivsed tõendid — EL Εναλλακτική απόδειξη — ES Prueba alternativa — FR Preuve alternative — HR Alternativni dokaz — IT Prova alternativa — LV Alternatīvs pierādījums — LT Alternatyvusis įrodymas — HU Alternatív igazolás — MT Prova alternattiva — NL Alternatief bewijs — PL Alternatywny dowód — PT Prova alternativa — RO Probă alternativă — SL Alternativno dokazilo — SK Alternatívny dôkaz — FI Vaihtoehtoinen todiste — SV Alternativt bevis — EN Alternative proof	Prova alternativa — 99202
— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени …… (наименование и страна)	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e

Versioni linguistiche	Codici
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země) — DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land) — DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) — EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja riik) — EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα) — ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país) — FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) — HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv I zemlja) — IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) — LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts) — LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė) — HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország) — MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż) — NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land) — PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj) — PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância …… (nome e país) — RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume şi ţara) — SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država) — SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).	paese) — 99203

Versioni linguistiche	Codici
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) — SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) — EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)	
— BG Излизането от …… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, — CS Výstup ze …… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/ rozhodnutí č … — DA Udpassage fra …… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. … — DE Ausgang aus …….- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. — EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr… — EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … — ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no … — FR Sortie de …… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeljuUredbe/Direktive/Odluke br. … — IT Uscita da ……soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — LV Izvešana no …… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …, — LT Išvežimui iš …… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…, — HU A kilépés …… területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik — MT Ħruġ mill- …… suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru … — NL Bij uitgang uit de ……zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van	Uscita da ……soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — 99204

Versioni linguistiche	Codici
toepassing. — PL Wyprowadzenie z …… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … — PT Saída da …… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o … — RO Ieşire din ……supusă restricţiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr … — SL Iznos iz …… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … — SK Výstup z ……podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č …. — FI …… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja — SV Utförsel från …… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … — EN Exit from …… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No …	
— BG Освободено от задължителен маршрут — CS Osvobození od stanovené trasy — DA fritaget for bindende transportrute — DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute — EE Ettenähtud marsruudist loobutud — EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής — ES Dispensa de itinerario obligatorio — FR Dispense d'itinéraire contraignant — HR Oslobođeno od propisanog plana puta — IT Dispensa dall'itinerario vincolante — LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta — LT Leista nenustatyti maršruto — HU Előírt útvonal alól mentesítve	Dispensa dall'itinerario vincolante — 99205

Versioni linguistiche		Codici
—	MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt	
—	NL Geen verplichte route	
—	PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu	
—	PT Dispensa de itinerário vinculativo	
—	RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu	
—	SL Opustitev predpisane poti	
—	SK Oslobodenie od predpísanej trasy	
—	FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta	
—	SV Befrielse från bindande färdväg	
—	EN Prescribed itinerary waived	
—	BG Одобрен изпращач	Speditore autorizzato — 99206
—	CS Schválený odesílatel	
—	DA Godkendt afsender	
—	DE Zugelassener Versender	
—	EE Volitatud kaubasaatja	
—	EL Εγκεκριμένος αποστολέας	
—	ES Expedidor autorizado	
—	FR Expéditeur agréé	
—	HR Ovlašteni pošiljatelj	
—	IT Speditore autorizzato	
—	LV Atzītais nosūtītājs	
—	LT Įgaliotas siuntėjas	
—	HU Engedélyezett feladó	
—	MT Awtorizzat li jibgħat	
—	NL Toegelaten afzender	
—	PL Upoważniony nadawca	
—	PT Expedidor autorizado	

Versioni linguistiche		Codici
—	RO Expeditor agreat	
—	SL Pooblaščeni pošiljatelj	
—	SK Schválený odosielateľ	
—	FI Valtuutettu lähettäjä	
—	SV Godkänd avsändare	
—	EN Authorised consignor	
—	BG Освободен от подпис	Dispensa dalla firma — 99207
—	CS Podpis se nevyžaduje	
—	DA Fritaget for underskrift	
—	DE Freistellung von der Unterschriftsleistung	
—	EE Allkirjanõudest loobutud	
—	EL Δεν απαιτείται υπογραφή	
—	ES Dispensa de firma	
—	FR Dispense de signature	
—	HR Oslobođeno potpisa	
—	IT Dispensa dalla firma	
—	LV Derīgs bez paraksta	
—	LT Leista nepasirašyti	
—	HU Aláírás alól mentesítve	
—	MT Firma mhux meħtieġa	
—	NL Van ondertekening vrijgesteld	
—	PL Zwolniony ze składania podpisu	
—	PT Dispensada a assinatura	
—	RO Dispensă de semnătură	
—	SL Opustitev podpisa	
—	SK Oslobodenie od podpisu	
—	FI Vapautettu allekirjoituksesta	

Versioni linguistiche	Codici
— SV Befrielse från underskrift — EN Signature waived	
— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY — DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION — DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT — EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD — EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ — ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA — FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE — HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO — IT GARANZIA GLOBALE VIETATA — LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS — LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA — HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS — MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA — NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI — GENERALNEJ — PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA — RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ — SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE — SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY — FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY — SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN — EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED	GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208

Versioni linguistiche	Codici
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ	USO NON LIMITATO — 99209
— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ	
— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE	
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG	
— EE PIIRAMATU KASUTAMINE	
— EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ	
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA	
— FR UTILISATION NON LIMITÉE	
— HR NEOGRANIČENA UPORABA	
— IT USO NON LIMITATO	
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS	
— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS	
— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT	
— MT UŻU MHUX RISTRETT	
— NL GEBRUIK ONBEPERKT	
— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE	
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA	
— RO UTILIZARE NELIMITATĂ	
— SL NEOMEJENA UPORABA	
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE	
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU	
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING	
— EN UNRESTRICTED USE	
— BG Разни	Vari — 99211
— CS Různí	
— DA Diverse	
— DE Verschiedene	

Versioni linguistiche	Codici
— EE Erinevad	
— EL Διάφορα	
— ES Varios	
— FR Divers	
— HR Razni	
— IT Vari	
— LV Dažādi	
— LT Įvairūs	
— HU Többféle	
— MT Diversi	
— NL Diverse	
— PL Różne	
— PT Diversos	
— RO Diverşi	
— SL Razno	
— SK Rôzne	
— FI Useita	
— SV Flera	
— EN Various	
— BG Насипно	Alla rinfusa — 99212
— CS Volně loženo	
— DA Bulk	
— DE Lose	
— EE Pakendamata	
— EL Χύμα	
— ES A granel	
— FR Vrac	

Versioni linguistiche		Codici
—	HR Rasuto	
—	IT Alla rinfusa	
—	LV Berams	
—	LT Nesupakuota	
—	HU Ömlesztett	
—	MT Bil-kwantitá	
—	NL Los gestort	
—	PL Luzem	
—	PT A granel	
—	RO Vrac	
—	SL Razsuto	
—	SK Voľne	
—	FI Irtotavaraa	
—	SV Bulk	
—	EN Bulk	
—	BG Изпращач	Speditore — 99213
—	CS Odesílatel	
—	DA Afsender	
—	DE Versender	
—	EE Saatja	
—	EL Αποστολέας	
—	ES Expedidor	
—	FR Expéditeur	
—	HR Pošiljatelj	
—	IT Speditore	
—	LV Nosūtītājs	
—	LT Siuntėjas	

Versioni linguistiche	Codici
— HU Feladó	
— MT Min jikkonsenja	
— NL Afzender	
— PL Nadawca	
— PT Expedidor	
— RO Expeditor	
— SL Pošiljatelj	
— SK Odosielateľ	
— FI Lähettäjä	
— SV Avsändare	
— EN Consignor	

Appendice D2 20

CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO

1. **Codice paese (CNT)**

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempio
1	Codice del paese ISO alfa 2.	Alfabetico 2	IT

Si applica il codice paese "ISO alfa-2" quale specificato nell'appendice D1.

2. **Codice lingua**

Viene applicata la codificazione ISO Alfa 2 come definito nella norma ISO— 639: 1988.

3. **Codice merci (COM)**

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempio
1	HS6	Numerico 6 (allineato a sinistra)	010290

Si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

6. **Documenti/certificati presentati**

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 1997b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Certificato di conformità 2	2
Certificato di qualità 3	3
Certificato di circolazione A.TR.1	18
Elenco dei contenitori	235
Distinta dei colli	271
Fattura proforma	325
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere	714
Lettera di vettura SMGS (fer)	722
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato (generici)	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Bollettino di spedizione modello T	820
Bollettino di spedizione modello T1	821
Bollettino di spedizione modello T2	822
Bollettino di spedizione modello T2L	825
Dichiarazione delle merci per l'esportazione	830
Certificato fitosanitario	851
Certificato sanitario	852
Certificato veterinario	853
Certificato di origine	861
Dichiarazione di origine	862
Certificato di origine preferenziale	864
Certificato di origine formulario A (SPG)	865
Titolo di importazione	911
Dichiarazione del carico (arrivo)	933
Autorizzazione di embargo	941

Appendice E

Dati trattati nel sistema centralizzato previsto all'articolo 7 del [regolamento di esecuzione (UE) …/… recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione]

1. Numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del [regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013].

2. Nome completo della persona.

3. Indirizzo di stabilimento/residenza: indirizzo completo del luogo in cui la persona è stabilita/risiede, incluso l'identificatore del paese o territorio (codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell'appendice D1, titolo II, casella 2).

4. Numero o numeri d'identificazione IVA, se attribuiti dagli Stati membri.

5. Se necessario, indicare lo stato giuridico come appare nell'atto di costituzione.

6. Data di costituzione o, per le persone fisiche, data di nascita.

7. Tipo di persona (persona fisica, persona giuridica o associazione di persone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del codice) in forma codificata. I codici applicabili sono:

   (1) Persona fisica

   (2) Persona giuridica

   (3) Associazione di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del codice.

8. Informazioni di contatto: nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

9. Se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione: numero o numeri di identificazione attribuiti alla persona a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo con cui vige un accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questo o questi numeri di identificazione comprendono l'identificatore del paese o territorio (il codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell'appendice D1, titolo II, casella 2).

10. Se necessario, codice attività economica principale a quattro caratteri in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.

11. Data di scadenza del numero EORI, se necessario.

12. Consenso, se noto, accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3.

Appendice F1

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO (DAT)

Capitolo I

Modello del documento di accompagnamento transito

UNIONE EUROPEA

A

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

A

1 REGIME — MRN

2 Speditore/Esportatore — N.

3 Formulari

5 Articoli — 6 Totale dei colli

8 Destinatario — N.

La copia deve essere trasmessa all'ufficio:

15 Paese di spedizione/esportazione

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

56 Altri incidenti durante il trasporto Dettagli e misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

55 Trasbordi

Luogo e paese:	Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.	(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.

F VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

Nuovi sigilli: Numero: marche	Nuovi sigilli: Numero: marche
Firma: Timbro:	Firma: Timbro:
☐ Dati già registrati nel sistema	☐ Dati già registrati nel sistema

50 Obbligato principale — N.

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per — Codice

53 Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato:

Sigilli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

Copia inviata

il

dopo iscrizione al

N.

Firma: Timbro:

Capitolo II

Note esplicative e elementi d'informazione (dati) del documento d'accompagnamento transito

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento di accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati con:

1. MRN (Numero di riferimento del movimento)

   Le informazioni sono presentate sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di transito (AA)	Numerico 2	97
2	Identificatore del paese da cui origina il movimento (codice del paese ISO alfa 2)	Alfabetico 2	IT
3	Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese	Alfanumerico 13	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	Alfanumerico 1	5

   I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra.

   Nel campo 3 deve figurare un identificativo dell'operazione di transito. Le modalità d'uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero unico ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese.

   Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità doganali nell'MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio pertinente.

   Nel campo 4 deve essere inserita un carattere di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".

2. Casella 3:

— prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

— seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),

— non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio alla destra della casella 8:

nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzata la procedura di continuità operativa per il transito.

4. Casella C:

— nome dell’ufficio di partenza,

— numero di riferimento dell’ufficio di partenza,

— data di accettazione della dichiarazione di transito,

— nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella D:

— risultati del controllo,

— sigilli apposti o indicazione “- -” che identifica la “Dispensa — 99201”.

— eventualmente, la dicitura “itinerario vincolante”.

Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

6. Formalità in fase di trasporto

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d'accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell'ufficio di transito o dell'ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

- Trasbordi: utilizzare la casella 55

Casella 55: trasbordi

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 55.

— Altri incidenti: utilizzare la casella 56

Casella 56: altri incidenti durante il trasporto

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.

Appendice F2

ELENCO DI ARTICOLI TRANSITO ("EdAT")

Capitolo I

Modello dell'elenco degli articoli di transito

Elenco di articoli			UdP:	MRN
Foglio	A		Data:	

N. articolo (32)	Marche / numeri (31.1)	Numero / tipo (31.2)	N. contenitore (31.3)	Descrizione delle merci (31.4)
Regime (1/3)	Codice delle merci (33)	Codice sensibilità (31.5)	Quantità sensibile (31.6)	Dichiarazione sommaria / Documento precedente (40)
Paese di spedizione / esportazione (15)	Paese di destinazione (17)	Massa lorda (kg) (35)	Massa netta (kg) (38)	Menzioni speciali / Documenti presentati / Certificati e autorizzazioni (44)
Speditore / Esportatore (2)			Destinatario (8)	

Capitolo II

Note ed elementi informativi (dati) per l'elenco degli articoli di transito

Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell'elenco degli articoli di transito è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all'esemplare del documento d'accompagnamento transito.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Gli elementi di informazione devono essere stampati come segue:

1. Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):

    a) elenco degli articoli;

    b) numero di serie del foglio e numero totale di fogli (compreso il documento d'accompagnamento transito);

2. UdP — nome dell'ufficio di partenza,

3. Data — data di accettazione della dichiarazione di transito,

4. MRN — Numero di riferimento del movimento come definito all'appendice F1.

5. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

    a) articolo n. — numero di serie dell'articolo corrente;

    b) regime - se lo stato di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata;

    c) in caso di spedizione mista viene stampato lo stato effettivo delle merci, T1, T2 o T2F.

_____

Appendice G1

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA (DATS)

CAPITOLO I

Modello del documento di accompagnamento transito/sicurezza

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA

TIPO DI DICHIARAZIONE (1) | MRN

Altro ICS (S32)

Speditore/Esportatore (2) N.

Formulari (3) | Dich. sic. (S00)

001

Articoli (5) | Totale dei colli (6) | Massa lorda (kg) (35)

Destinatario (8) N.

Numero di riferimento (7)

Esemplare di rinvio da inviare all'ufficio:

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale (S12)

C.P. sped./esport. (15) | Cod P. destinaz. (17)

Codice met. pag. spese di trasp. (S29)

Altri incidenti durante il trasporto
Rapporto dei fatti e delle misure adottate (56)

VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI (G)

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (18)

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (21)

Modo di trasp. fino alla frontiera (25) | Localizzazione delle merci (30)

Luogo di carico (S17) | Codice del luogo di scarico (S18)

Codici del o dei paesi di transito (S13)

Numero di riferimento del trasporto (S10)

Destinatario (sicurezza) (S06) N.

Speditore (sicurezza) (S04) N.

Trasportatore (S07) N.

Numero del sigillo (S28)

Trasbordi (55)	Luogo e paese:	Luogo e paese:
	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:
	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.
VISTO DELLE AUTORITA COMPE-TENTI (F)	Nuovi sigilli: Numero: marche: Firma: Timbro: ☐ Dati già registrati nel sistema	Nuovi sigilli: Numero: marche: Firma: Timbro: ☐ Dati già registrati nel sistema

Obbligato principale/titolare TIR (50) N.

UFFICIO DI PARTENZA (C)

Uffici di passaggio previsti (e paesi) (51)

Garanzia non valida per (52)

Codice | Ufficio di destinazione (e paese) (53)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D)

Risultato:

Sigilli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (I)

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

Esemplare di rinvio inviato

il

dopo iscrizione al

N.

Firma: Timbro:

CAPITOLO II

Note esplicative e elementi d'informazione (dati) del documento di accompagnamento transito/sicurezza

Il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene dati validi per l'intera dichiarazione.

Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento transito/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di transito; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal titolare del regime e/o verificate dall'ufficio di partenza.

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito/sicurezza può essere di colore verde.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano alle appendici A, C1 e D1 gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue.

1. MRN (NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MOVIMENTO)

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto della procedura di continuità operativa, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni riportate qui di seguito:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione di transito (AA)	Numerico 2	06
2	Identificatore del paese da cui origina il movimento (codice del paese in codice alfa 2)	Alfabetico 2	RO
3	Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese	Alfanumerico 13	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	Alfanumerico 1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo dell'operazione di transito. Le modalità d'uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero unico ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità doganali nell'MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio pertinente.

Nel campo 4 deve essere inserito un carattere di controllo per l'interoMRN.

Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".

2. CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00):

Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella va lasciata vuota.

3. CASELLA FORMULARI (3):

Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli).

4. CASELLA NUMERI DI RIFERIMENTO (7)

Indicare LRN e/o UCR:

LRN—numero di riferimento locale come definito nell'appendice C2,

UCR—numero di riferimento unico come definito nell'appendice C1, titolo II, casella 7.

5. NELLO SPAZIO ALLA DESTRA DELLA CASELLA DESTINATARIO (8):

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale inviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito/sicurezza.

6. CASELLA ALTRO ICS (S32):

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

7. CASELLA UFFICIO DI PARTENZA (C):

— numero di riferimento dell'ufficio di partenza,

— data di accettazione della dichiarazione di transito,

— nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

8. CASELLA CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D):

— risultati del controllo,

— sigilli apposti o indicazione "- -" che identifica la "Dispensa — 99201".

— eventualmente, la dicitura "itinerario vincolante".

Il documento d'accompagnamento transito/sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

9. FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d'accompagnamento transito/sicurezza che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d'accompagnamento transito/sicurezza.

Le autorità doganali dell'ufficio di transito o dell'ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d'accompagnamento transito/sicurezza. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

10. TRASBORDO: UTILIZZARE LA CASELLA 55

Casella trasbordo (55)

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 55.

11. ALTRI INCIDENTI: UTILIZZARE LA CASELLA 56

Casella altri incidenti durante il trasporto (56):

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.

Appendice G2

ELENCO DI ARTICOLI TRANSITO/SICUREZZA ("EATS")

CAPITOLO I

Modello di elenco di articoli transito/sicurezza

ELENCO DEGLI ARTICOLI - TRANSITO/SICUREZZA

Formulari (3)

MRN

Artic N (32)	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)	Descrizione delle merci (31/2)			
Speditore/Esportatore (2)		Destinatario (8)			
Speditore (sicurezza) (S04)		Destinatario (sicurezza) (S06)			
Documenti presentati/Certificati (44/1)		Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)			
		Menzioni speciali (44/2)			
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (18)		Numero di riferimento unico delle spedizioni (7)			
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (21)		Numero contenitori (31/3)			Numero del sigillo (S28)
Codice del luogo di scarico (S18)		Codice delle merci (33)			Massa lorda (kg) (35)
UNDG (44/4)	Cod.m.p.spese trasp.(S29	Tipo di dichiarazione (1)	C.P.sped./esp.(15)	Cod P. destinaz.(17	Massa netta (kg) (38)

CAPITOLO II

Note esplicative ed elementi di informazione (dati) concernenti l'elenco degli articoli transito/sicurezza

L'elenco degli articoli transito/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano alle appendici A e C1, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue, se necessario utilizzando i codici:

1. Casella MRN — Numero di riferimento del movimento come definito all'appendice G1. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto della procedura di continuità operativa, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a) casella articolo n. (32) — numero di serie dell'articolo corrente;

b) Casella codice.met.pag.spese di trasp. (S29) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto;

c) MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose;

d) casella Formulari (3):

— prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

— seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).

Appendice H1

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ESPORTAZIONE (DAE)

CAPITOLO I

Modello del documento di accompagnamento esportazione

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI

TIPO DI DICHIARAZIONE (1) | Altro ICS (S32) | MRN

Speditore/Esportatore (2) N.

Formulari (3) | Dich. sic. (S00): 001

Articoli (5) | Totale dei colli (6) | Data del rilascio: | Ufficio doganale:

Destinatario (8) N.

Numero di riferimento (7)

Codice met. pag. spese di trasp. (S29) | C.P. sped./esport. (15) a | Cod P. destinaz. (17) a

Codici del o dei paesi di transito (S13)

Dichiarante/Rappresentante (14) N.

Rappr. della pers. che deposita la dich. somm. (14 N.

Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18) | Massa lorda (kg) (35)

Modo di trasp. fino alla frontiera (25) | Localizzazione delle merci (30)

Numero del sigillo (S28)

Ufficio d'uscita (29)

Colli e designazione delle merci (31)

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

Artic N (32)	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)	Descrizione delle merci (31/2)		
Speditore/Esportatore (2)		Destinatario (8)		
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)		Codice delle merci (33)		
Numero di riferimento unico delle spedizioni (7)		Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)		
Documenti presentati/Certificati (44/1)		Numero contenitori (31/3)		Numero del sigillo (S28)
Menzioni speciali (44/2)		Procedura (37)	C.P. esportaz. (15a) / C.P. destinaz. (17a)	Massa lorda (kg) (35)
UNDG (44/4)	Codice met. pag. spese di trasp. (S29)	Tipo di dichiarazione (1)	Valore statistico (46)	Massa netta (kg) (38)

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Risultato:

Sigilli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K)

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

CAPITOLO II

Note esplicative ed elementi d'informazione (dati) del documento d'accompagnamento esportazione

L'acronimo "BCP" ("Business continuity plan" — "piano di continuità operativa") utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b, del codice.

Il documento di accompagnamento esportazione contiene dati validi per tutta la dichiarazione e per un articolo delle merci.

Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento esportazione si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall'ufficio di esportazione.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano alle appendici A e C1, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue.

1. CASELLA MRN (numero di riferimento del movimento)

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni riportate qui di seguito:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)	Numerico 2	06
2	Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all'appendice D1)	Alfabetico 2	RO
3	Identificatore unico dell'operazione di esportazione per anno e per paese	Alfanumerico 13	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	Alfanumerico 1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d'uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese. Le

amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità competenti nell'MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio pertinente.

Nel campo 4 deve essere inserito un carattere di controllo per l'intero MRN.

Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".

2. CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00):

Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento esportazione contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella va lasciata vuota.

3. CASELLA UFFICIO DOGANALE:

Numero di riferimento dell'ufficio di esportazione.

4. CASELLA NUMERO DI RIFERIMENTO (7):

Indicare LRN e/o UCR:

LRN — numero di riferimento locale come definito nell'appendice C2,

UCR — numero di riferimento unico come definito nell'appendice C1, *titolo II, casella 7.*

5. CASELLA ALTRO ICS (S32):

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

6. I DETTAGLI DELLE VARIE CASELLE A LIVELLO DI ARTICOLO DEVONO ESSERE STAMPATI COME SEGUE:

a) casella Articolo n. (32)—numero di serie dell'articolo corrente;

b) casella MPNU (44/4)—codice ONU merci pericolose.

Il documento di accompagnamento esportazioni non deve subire modifiche,

aggiunte o soppressioni, salvo indicazione contraria nel presente regolamento.

Appendice H2

ELENCO DI ARTICOLI ESPORTAZIONE ("Eae")

CAPITOLO I

Modello di elenco di articoli esportazione

UNIONE EUROPEA

MRN

ELENCO DEGLI ARTICOLI - ESPORTAZIONE

Formulari (3)

Artic N (32)	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)	Descrizione delle merci (31/2)			
Speditore/Esportatore (2)		Destinatario (8)			
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)		Codice delle merci (33)			
Numero di riferimento unico delle spedizioni (7)		Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)			
Documenti presentati/Certificati (44/1)		Numero contenitori (31/3)			Numero del sigillo (S28)
Menzioni speciali (44/2)		Procedura (37)	C.P.esportaz.(15a)	C.P.destinaz.(17a)	Massa lorda (kg) (35)
UNDG (44/4)	Codice met. pag. spese di trasp. (S29)	Tipo di dichiarazione (1)	Valore statistico (46)		Massa netta (kg) (38)

CAPITOLO II

Note esplicative ed elementi di informazione (dati) concernenti l'elenco degli articoli esportazione

L'elenco di articoli per l'esportazione contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell'elenco di articoli per l'esportazione possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano alle appendici A e C1, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue, se necessario utilizzando i codici:

1. Casella MRN — Numero di riferimento del movimento come definito all'appendice H1. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a) casella Articolo n. (32)—numero di serie dell'articolo corrente;

b) casella MPNU (44/4)—codice ONU merci pericolose.

Appendice I1

DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (DES)

CAPITOLO I

Modello di DAU esportazione/sicurezza

UNIONE EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE | Altro ICS (S32)

1 — ESEMPLARE PER IL PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

2 Speditore/Esportatore — N.

3 Formulari | 4 Dist di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numeri di riferimento

8 Destinatario — N.

Numero del sigillo (S28)

14 Dichiarante/Rappresentante — N.

Codice met. pag. spese di trasp. (S29) | 15 C. P. sped./esport. a b | 17 Cod P. destinaz. a

Codici del o dei paesi di transito (S13)

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Valuta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno

1

29 Ufficio d'uscita | 30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N. | 33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | 35 Massa lorda (kg)

37 REGIME | 38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari | Numero del sigillo (S28)

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
		Totale:		

48 Dilazione di pagamento | 49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale — N. — Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K) — Timbro:

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE — Timbro:

Risultato:

Sigilli apposti: Numero:

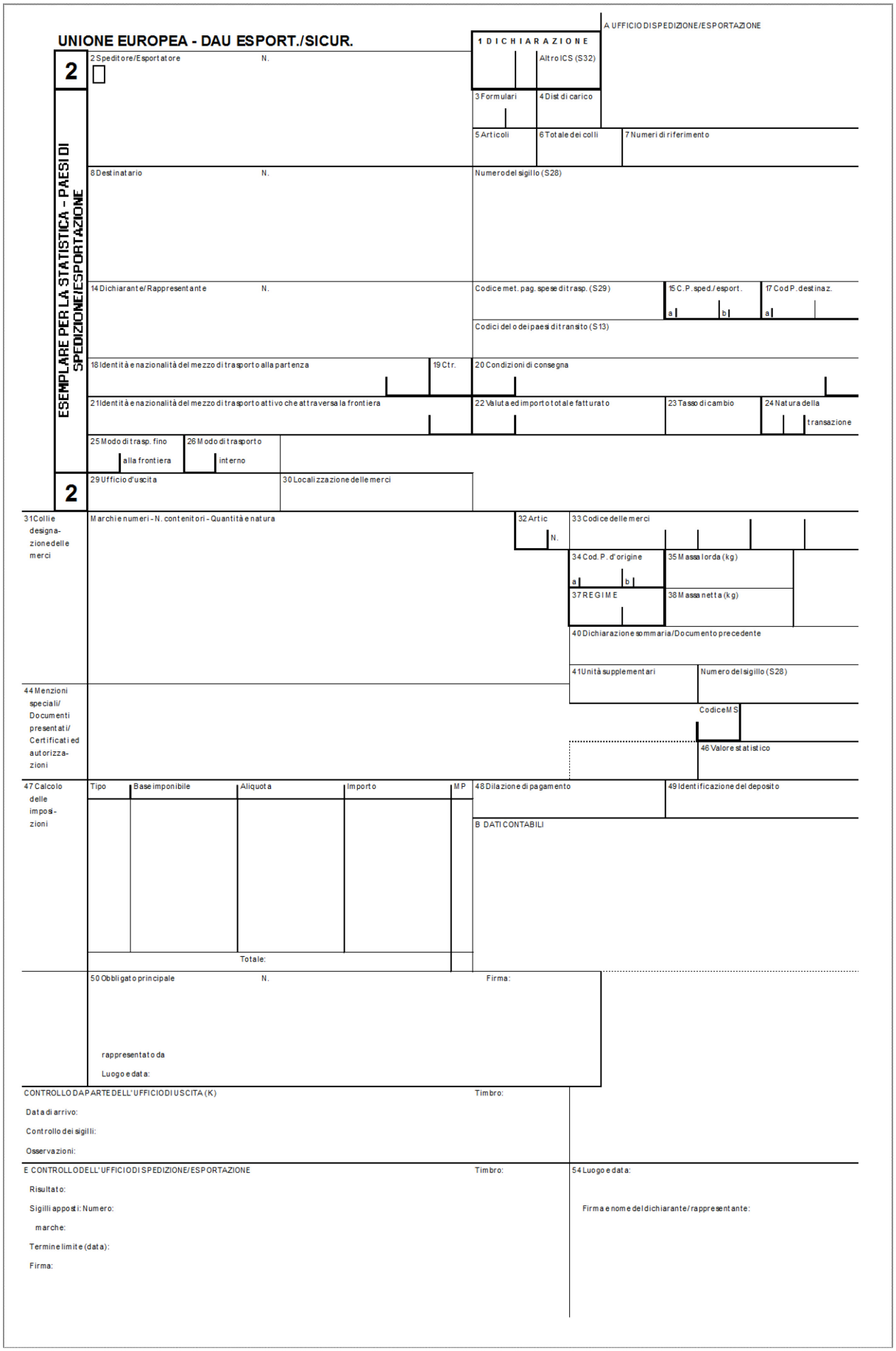
marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:


UNIONE EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.
A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
1 DICHIARAZIONE
Altro ICS (S32)
2
ESEMPLARE PER LA STATISTICA - PAESI DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
2 Speditore/Esportatore
N.
3 Formulari
4 Dist di carico
5 Articoli
6 Totale dei colli
7 Numeri di riferimento
8 Destinatario
N.
Numero del sigillo (S28)
14 Dichiarante/Rappresentante
N.
Codice met. pag. spese di trasp. (S29)
15 C.P. sped./esport.
17 Cod P. destinaz.
Codici del o dei paesi di transito (S13)
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
19 Ctr.
20 Condizioni di consegna
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
22 Valuta ed importo totale fatturato
23 Tasso di cambio
24 Natura della transazione
25 Modo di trasp. fino alla frontiera
26 Modo di trasporto interno
2
29 Ufficio d'uscita
30 Localizzazione delle merci
31 Colli e designazione delle merci
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura
32 Artic N.
33 Codice delle merci
34 Cod. P. d'origine
35 Massa lorda (kg)
37 REGIME
38 Massa netta (kg)
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
41 Unità supplementari
Numero del sigillo (S28)
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni
Codice MS
46 Valore statistico
47 Calcolo delle imposizioni
Tipo
Base imponibile
Aliquota
Importo
MP
Totale:
48 Dilazione di pagamento
49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI
50 Obbligato principale
N.
Firma:
rappresentato da
Luogo e data:
CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K)
Timbro:
Data di arrivo:
Controllo dei sigilli:
Osservazioni:
E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE
Timbro:
54 Luogo e data:
Risultato:
Sigilli apposti: Numero:
marche:
Termine limite (data):
Firma:
Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

UNIONE EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE | Altro ICS (S32)

3 Formulari | 4 Dist di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numeri di riferimento

3 ESEMPLARE PER LO SPEDITORE/ESPORTATORE

2 Speditore/Esportatore | N.

8 Destinatario | N.

Numero del sigillo (S28)

14 Dichiarante/Rappresentante | N.

Codice met. pag. spese di trasp. (S29) | 15 C.P. sped./esport. a b | 17 Cod P. destinaz. a

Codici del o dei paesi di transito (S13)

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Valuta ed importo totale fatturato | 23 Tasso di cambio | 24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 26 Modo di trasporto interno

3 29 Ufficio d'uscita | 30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N. | 33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | 35 Massa lorda (kg)

37 REGIME | 38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari | Numero del sigillo (S28)

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
		Totale:		

48 Dilazione di pagamento | 49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale | N. | Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K) | Timbro:

Data di arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE | Timbro:

Risultato:

Sigilli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il DAU esportazione/sicurezza

L’acronimo "BCP" ("Business continuity plan" — "piano di continuità operativa") utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b, del codice.

Il formulario contiene tutte le informazioni necessarie per i dati di esportazione e di uscita nei casi in cui i dati di esportazione e di sicurezza sono forniti insieme. Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e informazioni per un articolo. È concepito per essere utilizzato nel contesto del BCP.

Il DAU esportazione/sicurezza è redatto in tre esemplari:

L'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (spedizione) o di transito unionale,

L’esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione,

L'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,

Il DAU esportazione/sicurezza contiene dati validi per tutta la dichiarazione.

Le informazioni contenute nel DAU esportazione/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione e di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall’ufficio di esportazione.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano alle appendici A e C1, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1. CASELLA MRN (numero di riferimento del movimento)

   L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni riportate qui di seguito:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)	Numerico 2	06
2	Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all'appendice D1)	Alfabetico 2	RO
3	Identificatore unico dell'operazione di esportazione per anno e per paese	Alfanumerico 13	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	Alfanumerico 1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d'uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità competenti nell'MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio pertinente.

Nel campo 4 deve essere inserito un carattere di controllo per l'intero MRN.

Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".

2. Casella 7 numeri di riferimento:

Indicare LRN e/o UCR:

LRN — numero di riferimento locale come definito nell'appendice C2,

UCR — numero di riferimento unico come definito nell'appendice C1, titolo II, casella 7.

3. Casella Altro ICS (S32):

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

Il DAU esportazione/sicurezza non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.

Appendice I2

ELENCO DEGLI ARTICOLI DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (EADES)

CAPITOLO I

Modello di elenco di articoli DAU esportazione/sicurezza

UNIONE EUROPEA

ELENCO DEGLI ARTICOLI DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA

Formulari (3)

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIO

Artic N (32)	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)	Descrizione delle merci (31/2)			
Speditore/Esportatore (2)		Destinatario (8)			
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)		Procedura (37)			
Numero di riferimento (7)		Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)			
Documenti presentati/Certificati (44/1)		Numero contenitori (31/3)			Numero del sigillo (S28)
Menzioni speciali (44/2)		Codice delle merci (33)			
UNDG (44/4)	Codice met. pag. spese di trasp. (S29)	Cod. P. d'origine (34)	C.P.sped./esp.(15)	Cod P. destinaz.(17)	Massa lorda (kg) (35)
Unità supplementari (41)		Dichiarazione (1)	Valore statistico (46)		Massa netta (kg) (38)

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l'elenco degli articoli del DAU esportazione/sicurezza

L'elenco di articoli del DAU esportazione/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano alle appendici A e C1, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue.

1. Casella MRN — Numero di riferimento del movimento come definito all'appendice I1. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

— Casella Articolo n. (32) — numero di serie dell'articolo corrente,

— Casella documenti presentati/certificati (44/1): questa casella contiene anche

il numero del documento di trasporto, se necessario,

— Casella MPNU (44/4)—codice ONU merci pericolose.

Appendice J1

DOCUMENTO DI SICUREZZA (DS)

CAPITOLO I

Modello del documento di sicurezza

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI SICUREZZA

TIPO DI DICHIARAZIONE (1) | Altro ICS (S32) | MRN

Formulari (3): 001 | Articoli (5) | Data del rilascio: | Ufficio doganale:

Trasportatore (S07) N.

Numero di riferimento (7)

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (21)

Codici del o dei paesi di transito (S13)

Modo trasp. (25) | Numero di riferimento del trasporto (S10) | Data/ora arr. 1° luogo arr. terr. dog. (S12)

Ufficio d'uscita (29) | Localizzazione delle merci (30) | Cod. 1° luogo di arrivo (S11)

Marchi di spedizione (S22)

Uffici di entrata successiva (S11/2)

Destinatario (sicurezza) (S06) N.

Parte destinataria della notifica (S08) N.

Speditore (sicurezza) (S04) N.

Luogo di carico (S17) | Codice del luogo di scarico (S18)

N. riferimento unico spedizione/trasporto (S02-03)

Numero contenitori (31/3) | Numero del sigillo (S28) | Massa lorda (kg) (35) | Cod. met. pag. spese di trasp. (S29)

Destinatario (sicurezza) (S06) N.

Parte destinataria della notifica (S08) N.

Speditore (sicurezza) (S04) N.

Luogo di carico (S17) | Codice del luogo di scarico (S18)

N. riferimento unico spedizione/trasporto (S02-03)

Numero contenitori (31/3) | Numero del sigillo (S28) | Massa lorda (kg) (35) | Cod. met. pag. spese di trasp. (S29)

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (21)

Menzioni speciali (44/2)

Designazione delle merci (31/2)

Codice delle merci (33)

UNDG (S27)

Articoli (32) 001

Pers. che deposita dich. somm. entrata/uscita (N.

Luogo e data:

Rappr. della pers. che deposita dich. somm. (S0 N.

Firma e nome:

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di sicurezza

Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e le informazioni per un articolo.

Le informazioni contenute nel documento di sicurezza si basano sui dati forniti per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria e/o verificate dall'ufficio di entrata o di uscita rispettivamente.

Il documento di sicurezza viene completato dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano alle appendici A e C1, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue.

1. Casella MRN—numero di riferimento del movimento come definito nell'appendice G1 o riferimenti ad hoc rilasciati dall'ufficio doganale. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2. Ufficio doganale:

   numero di riferimento dell'ufficio di entrata/uscita.

3. Casella Tipo di dichiarazione (1):

   codici "IM" o "EX", a seconda che il documento contenga dati della dichiarazione sommaria di entrata o di quella di uscita;

4. Casella Numero di riferimento (7):

   inserire LRN — LRN — numero di riferimento locale come definito nell'appendice C2;

5. Casella Codice del primo luogo di arrivo (S11):

codice del primo luogo di arrivo;

6. Casella Data/ora arr. primo luogo di arrivo sul terr. dogan. (S12):

inserire la data e l'ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

7. Casella Met. pag. spese di trasp. (S29)

inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto;

8. Casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose.

9. Casella altro ICS (S32):

inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

Il documento di sicurezza non può essere soggetto a modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

Appendice J2

ELENCO DEGLI ARTICOLI SICUREZZA (EAS)

CAPITOLO I

Modello di elenco degli articoli sicurezza

UNIONE EUROPEA

ELENCO DEGLI ARTICOLI SICUREZZA

TIPO DI DICHIARAZIONE (1) | Altro ICS (S32) | **MRN**

Formulari (3) | **BIS** | Data del rilascio: | Ufficio doganale:

Destinatario (sicurezza) (S06) N.		Parte destinataria della notifica (S08) N.	
Speditore (sicurezza) (S04) N.		Luogo di carico (S17)	Codice del luogo di scarico (S18)
		N. riferimento unico spedizione/trasporto (S02-03)	
Numero contenitori (31/3)		Numero del sigillo (S28)	Massa lorda (kg) (35)
			Cod. met. pag. spese di trasp. (S29)
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)		Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (21)	
		Menzioni speciali (44/2)	
Designazione delle merci (31/2)			Codice delle merci (33)
			UNDG (S27)
			Artic N (32)
Destinatario (sicurezza) (S06) N.		Parte destinataria della notifica (S08) N.	
Speditore (sicurezza) (S04) N.		Luogo di carico (S17)	Codice del luogo di scarico (S18)
		N. riferimento unico spedizione/trasporto (S02-03)	
Numero contenitori (31/3)		Numero del sigillo (S28)	Massa lorda (kg) (35)
			Cod. met. pag. spese di trasp. (S29)
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1)		Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (21)	
		Menzioni speciali (44/2)	
Designazione delle merci (31/2)			Codice delle merci (33)
			UNDG (S27)
			Artic N (32)

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l'elenco degli articoli sicurezza

Le caselle dell'elenco degli articoli non possono essere ingrandite in senso verticale.

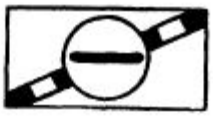
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano nelle appendici A e C1, gli elementi d'informazione delle varie caselle devono essere stampati come segue:

casella Articolo n. (32)—numero di serie dell'articolo corrente;

casella Met. pag. spese di trasp. (S29) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto;

casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose.

ALLEGATO 10



ALLEGATO 11

DISTINTA DI CARICO

N.	Marchi, numeri e natura dei colli, descrizione delle merci	Paese di spedizione/esportazione	Massa lorda (kg)	Riservato all'amministrazione:

(firma)

NOTA ESPLICATIVA SULL'USO DELLA DISTINTA DI CARICO

SEZIONE 1

1. Definizione

1.1. La distinta di carico è un documento che presenta le caratteristiche indicate nel presente allegato.

1.2. Essa può essere utilizzata con la dichiarazione di transito nel quadro dell'applicazione del punto 2.2 del presente allegato.

2. Formulario distinta di carico

2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2. Le distinte di carico recano:

a) l'intestazione "distinta di carico";

b) una casella di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm e in una parte inferiore di 70 × 40 mm;

c) nell'ordine seguente, le colonne la cui intestazione è redatta come segue:

- numero d'ordine;
- marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci;
- paese di spedizione/esportazione
- massa lorda (kg)
- spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia la colonna intitolata "Spazio riservato all'amministrazione" deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

SEZIONE 2

Elementi da inserire nelle diverse intestazioni

1. Casella

1.1. Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime annota nella parte superiore la sigla "T1", "T2" o "T2F".

1.2. Parte inferiore

Gli elementi di cui al paragrafo 4 della sezione III devono figurare in questa parte della casella.

2. Colonne

2.1. Numero di serie

Ogni articolo inserito nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci

Le informazioni richieste sono fornite conformemente all'allegato B1 dell'atto delegato transitorio.

Quando una dichiarazione di transito è accompagnata da una distinta di carico, l'elenco deve includere le informazioni indicate alle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente), 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) e, se del caso, 33 (Codice delle merci) e 38 [Massa netta (kg)] della dichiarazione di transito.

2.3. Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome dello Stato membro dal quale le merci sono spedite o esportate.

2.4. Massa lorda (kg)

Indicare i dettagli inseriti nella casella 35 del DAU (vedi l'allegato B-DA).

SEZIONE 3

Uso delle distinte di carico

1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.

2. Quando viene usata una distinta di carico, le caselle 15 (Paese di spedizione/esportazione), 32 (Numero dell'articolo), 33 (Codice delle merci), 35 [Massa lorda (kg)], 38 [Massa netta (kg)], 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non deve essere utilizzata per annotare i marchi e numeri, il numero e la natura dei colli e la designazione delle merci. Un riferimento ai numeri d'ordine e alle sigle delle distinte di carico è apposto nella casella 31 (Colli e designazione delle merci) della dichiarazione di transito.

3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

4. In sede di registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso deve essere autenticato dal timbro ufficiale dell'ufficio doganale di partenza.

La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5. Quando a una dichiarazione di transito sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime; il numero delle distinte di carico allegate deve essere inserito nella casella 4 (Distinte di carico).

6. I formulari della distinta di carico devono essere stampati su carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m^2, e sufficientemente resistente da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati. Il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno e 8 mm in più.

ALLEGATO 12

Formulari di domanda e di autorizzazione

Osservazioni generali

La struttura dei modelli non è vincolante; ad esempio, gli Stati membri possono predisporre formulari con struttura lineare oppure, all'occorrenza, le dimensioni delle caselle possono essere ampliate. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sistemi informatici nazionali per accettare le domande e concedere le autorizzazioni.

Tuttavia la sequenza numerica e il testo corrispondente non possono essere modificati.

Gli Stati membri possono completare il formulario con caselle o linee a fini nazionali. Tali caselle o linee saranno contrassegnati da un numero e una lettera maiuscola (ad esempio 5A).

In linea di principio è obbligatoria la compilazione delle caselle con il numero in grassetto. Le note esplicative si riferiscono alle eccezioni.

L'appendice contiene i codici delle condizioni economiche.

Domanda di autorizzazione per l'uso della dichiarazione semplificata
l'iscrizione nelle scritture del dichiarante

Original

1. Richiedente	Riservato a fini doganali
1.a. Numero di identificazione della società	**1.b. Numero di riferimento**

1.c. Informazioni di contatto

1.d. Presentazione delle dichiarazioni ☐ a nome proprio ☐ in qualità di rappresentante diretto ☐ in qualità di rappresentante indiretto

Semplificazioni

a. ☐ Iscrizione nelle scritture del dichiarante ☐ Importazione ☐ libera pratica ☐ deposito doganale ☐ perfezionamento attivo ☐ importazione temporanea ☐ libera pratica per uso finale ☐ trasformazione sotto controllo doganale ☐ Esportazione ☐ esportazione ☐ riesportazione ☐ esportazione per perfezionamento passivo	**b.** ☐ Procedura di dichiarazione semplificata ☐ Importazione ☐ libera pratica ☐ deposito doganale ☐ perfezionamento attivo ☐ importazione temporanea ☐ libera pratica per uso finale ☐ trasformazione sotto controllo doganale ☐ Esportazione ☐ esportazione ☐ riesportazione ☐ esportazione per perfezionamento passivo

3. Tipo di autorizzazione (inserire il codice): ☐

4.a. Operatore economico autorizzato

☐ Sì N. ☐

☐ No

4.b. Autorizzazione(i) per procedure doganali per cui saranno usate semplificazioni

Tipo	Numero di riferimento	Data di scadenza

5. Contabilità principale

5.a. Luogo in cui è conservata la contabilità principale

5.b. Tipo di contabilità principale

6. Formulari supplementari

Domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni

Formulario supplementare - IMPORTAZIONE

Original

7. Scritture per la procedura

7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture

7.b. Tipo di scritture

7.c. Altre informazioni pertinenti

8. Tipo di merci

8.a. Codice NC	Descrizione

8.b. Quantità totale stimata	8.c. Numero di transazioni stimato
8.d. Valore doganale totale stimato	8.e. Importo medio dei dazi

9. Ubicazione autorizzata delle merci / Ufficio doganale

a. Ubicazione	b. Ufficio doganale locale

10. Uffici doganali di importazione (dichiarazione semplificata)

11. Ufficio di controllo (se necessario)

12. Tipo di dichiarazione semplificata

☐ Documento amministrativo unico (DAU)

☐ Dichiarazione elettronica

☐ documento commerciale o altro documento amministrativo

specificare:

13. Menzioni / condizioni speciali

15. Autorizzo lo scambio di informazioni con le autorità doganali degli altri Stati membri coinvolti.

Luogo e data **Firma e nome**

Note esplicative sulle diverse caselle del formulario di domanda

Osservazione generale

Se necessario, le informazioni richieste possono essere fornite in un allegato separato del formulario di domanda, con indicazione della casella del formulario in questione.

Gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari.

1. Inserire il nome e l'indirizzo completi del richiedente. Il richiedente è la persona cui sarà rilasciata l'autorizzazione.

1.a Inserire il numero di identificazione della società.

1.b Inserire, se necessario, i numeri di riferimento interni, da usare come riferimento alla domanda nell'autorizzazione.

1.c Indicare le informazioni di contatto pertinenti (referente, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail).

1.d Indicare il tipo di rappresentanza per la presentazione di una dichiarazione apponendo una "X" nella casella pertinente.

2. Indicare quale tipo di semplificazione (iscrizione nelle scritture contabili e/o dichiarazione semplificata) e quale regime doganale (per l'importazione e/o l'esportazione) sono richiesti, barrando con una "X" la casella pertinente.

   Nel caso di domande o autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato, indicare se sarà presentata una dichiarazione completa.

2.a e b. Per quanto riguarda il regime di perfezionamento attivo, inserire il codice 1 per il sistema di sospensione e il codice 2 per il sistema del rimborso.

   Per quanto riguarda la riesportazione, qualora sia necessaria una dichiarazione doganale è possibile applicare le semplificazioni.

3. Inserire il codice pertinente:

   1 prima domanda di autorizzazione diversa dallo sdoganamento centralizzato;

   2 domanda di modifica o di rinnovo di un'autorizzazione (indicare anche il pertinente numero di autorizzazione);

   3 prima domanda di sdoganamento centralizzato.

4.a Indicare se è certificato lo stato di operatore economico autorizzato; se "SÌ", indicare il numero corrispondente.

4.b Indicare il tipo, il numero di riferimento e, se del caso, la data di scadenza della o delle autorizzazioni relative ai regimi per le quali si useranno le semplificazioni oggetto della domanda; qualora siano state appena chieste una o più autorizzazioni, indicare il tipo di autorizzazione(i) chiesta(e) e precisare la data di presentazione della relativa domanda.

Per il tipo di autorizzazione inserire uno dei codici seguenti:

CWH	Regime di deposito doganale
IPR	Regime di perfezionamento attivo
TI	Importazione temporanea
EU	Uso finale
PCC	Trasformazione sotto controllo doganale
OPR	Regime di perfezionamento passivo

5. Informazioni relative alla contabilità principale, alla documentazione commerciale, fiscale o altro tipo di documentazione contabile.

5.a Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è tenuta la contabilità principale.

5.b Indicare il tipo di contabilità (contabilità elettronica o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato).

6. Indicare il numero dei formulari supplementari allegati alla domanda.

7. Informazioni relative alle scritture (contabilità doganale).

7.a Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui sono tenute le scritture.

7.b Indicare il tipo di scrittura (elettronica o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato).

7.c Fornire, se del caso, altre informazioni specifiche relative alle scritture.

8. Informazioni sul tipo di merci e operazioni.

8.a Inserire, se necessario, il pertinente codice NC, altrimenti indicare almeno il capitolo della NC e la descrizione delle merci.

8.b Indicare le pertinenti informazioni su base mensile.

8.c Indicare le pertinenti informazioni su base mensile.

9. Informazioni sui luoghi autorizzati per le merci e sugli uffici doganali competenti.

9.a Per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante, inserire l'indirizzo completo dell'ubicazione delle merci.

9.b Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi dell'ufficio doganale locale competente per il luogo di cui alla casella 9.a.

10. Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi degli uffici doganali in cui sarà presentata la dichiarazione semplificata.

11. Indicare, se necessario, nome, indirizzo e dati di contatto completi dell'ufficio di controllo.

12. Indicare, apponendo una "X" nella casella pertinente, il tipo di dichiarazione semplificata; qualora siano utilizzati documenti commerciali o altri documenti amministrativi, deve essere precisato il tipo di documenti utilizzati.

Unione europea

MODELLO

Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito

Nota: per compilare il formulario consultare la pertinente nota esplicativa

Originale

1 Richiedente	Riservato all'ufficio doganale	
2 Regime(i) doganale(i)	**3 Tipo di domanda**	4 Formulario supplementare
5 Luogo e tipo di contabilità/scritture		
6 Periodo di validità dell'autorizzazione **a** b		

7 Merci da vincolare al regime doganale

Codice NC	**Descrizione**	**Quantità**	**Valore**

8 Prodotti trasformati

Codice NC	Descrizione	Tasso di rendimento

9 Dettagli relativi alle attività pianificate				
10 Condizioni economiche				
11 Ufficio(i) doganale(i)				
a	**di entrata**			
b	**di appuramento**			
c	Ufficio(i) di controllo			
12 Identificazione	**13 Periodo per l'appuramento (mesi)**	14 Procedure semplificate a b		15 Trasferimento
16 Menzioni speciali				
17 **Firma.....** **Data.....** **Nome.....**				

Unione europea

MODELLO

Domanda di autorizzazione per gestire un deposito doganale - formulario supplementare

Originale

18 Tipo di deposito		
19 Deposito o strutture di deposito		
20 Termine per presentare l'inventario delle merci		
21 Percentuale di perdite		
22 Custodia di merci senza vincolo al regime di deposito doganale		
Codice NC	Descrizione	Categoria / regime doganale
23 Forme di manipolazione usuali		
24 Rimozione temporanea. Scopo:		
25 Menzioni speciali		
26 **Firma.....** **Data.....** **Nome.....**		

Unione europea

MODELLO

Domanda di autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo

- formulario supplementare-

Originale	18 Merci equivalenti	
	Codice NC	Descrizione
	19 Esportazione anticipata	
	20 Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale?	
	21 Menzioni speciali	
	22 Firma..... Data..... Nome.....	

Unione europea

MODELLO

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo

- formulario supplementare-

Originale	18 Sistema	
	19 Prodotti di sostituzione	
	Codice NC	Descrizione
	20 Articolo 147, paragrafo 2, del codice [non applicabile]	
	21 Articolo 586, paragrafo 2 [non applicabile]	
	22 Menzioni speciali	
	23 Firma..... Data..... Nome.....	

Unione europea

MODELLO

Autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito

		IT……..……... **(Numero di autorizzazione)**	
Originale	**1 Titolare dell'autorizzazione**	**Autorità che rilascia il certificato:**	
	1a La presente decisione si riferisce alla domanda **del** **n. rif.:**		
	2 Regime(i) doganale(i)	**3 Tipo di autorizzazione**	4 Formulario supplementare
	5 Luogo e tipo di contabilità/scritture		
	6 Periodo di validità dell'autorizzazione **a** **b**		

7 Merci da vincolare al regime doganale:

Codice NC	**Descrizione**	**Quantità**	**Valore**

8 Prodotti trasformati:

Codice NC	Descrizione	Tasso di rendimento

9 Dettagli relativi alle attività pianificate:						
10 Condizioni economiche:						
11 Ufficio(i) doganale(i)						
a	**di entrata:**					
b	**di appuramento:**					
c	**Ufficio(i) di controllo**					
12 Identificazione	**13 Periodo per l'appuramento (mesi)**	14 Procedure semplificate	a		b	15 Trasferimento
16 Menzioni/condizioni speciali (es. requisiti relativi alla garanzia)						
17						
Data		**Firma**				Timbro
		Nome				

Unione europea

MODELLO

Autorizzazione per gestire un deposito doganale

- formulario supplementare -

		IT……..……... **(Numero di autorizzazione)**
Originale	**18 Tipo di deposito**	Numero identificativo del deposito
	19 Deposito o strutture di deposito	
	20 Termine per presentare l'inventario delle merci	
	21 Percentuale di perdite	
	22 Custodia di merci senza vincolo al regime di deposito doganale	
	Codice NC	Descrizione / Categoria / regime doganale
	23 Forme di manipolazione usuali	
	24 Rimozione temporanea. Scopo:	
	25 Menzioni speciali	
	26 **Data** **Firma** Timbro **…….Nome**	

Unione europea

MODELLO

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo

- formulario supplementare-

IT……..……....

(Numero di autorizzazione)

Originale

18 Merci equivalenti

Codice NC	Descrizione

19 Esportazione anticipata

20 Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale

21 Menzioni speciali

22

Data Firma Timbro

……Nome

Unione europea

MODELLO

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo

- formulario supplementare-

	IT……..……... (Numero di autorizzazione)

Originale	18 Sistema	
	19 Prodotti di sostituzione	
	Codice NC	Descrizione
	20 Articolo 147, paragrafo 2, del codice [non applicabile]	
	21 Article 586, paragrafo 2, [non applicabile]	
	22 Menzioni speciali	

23

Data Firma Timbro

.....Nome

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI FORMULARI O AI SISTEMI INFORMATICI NAZIONALI PER I REGIMI SPECIALI DIVERSI DAL TRANSITO

Titolo I

Indicazioni da riportare nelle varie caselle del formulario di domanda

1. Richiedente

Inserire il nome e l'indirizzo completi del richiedente, nonché il suo numero EORI. Il richiedente è la persona cui dovrà essere rilasciata l'autorizzazione.

2. Regime doganale

Indicare il regime doganale al quale le merci di cui alla casella 7 dovrebbero essere vincolate. I regimi doganali pertinenti sono i seguenti:

uso finale

ammissione temporanea

deposito doganale

perfezionamento attivo

perfezionamento passivo

Nota:

1. Se il richiedente chiede di essere autorizzato a utilizzare più di un regime doganale, è necessario utilizzare formulari diversi.

2. L'utilizzo del regime di deposito doganale non necessita di autorizzazione, mentre è necessaria l'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci.

3. Tipo di domanda

Il tipo di domanda deve essere indicato in questa casella, utilizzando almeno uno dei seguenti codici:

1 = prima domanda

2 = domanda di modifica o di rinnovo di un'autorizzazione (indicare anche il pertinente numero di autorizzazione)

3 = domanda di autorizzazione quando sono coinvolti più Stati membri

4 = domanda di autorizzazione successiva (perfezionamento attivo)

4. Formulari aggiuntivi

Indicare il numero dei formulari aggiuntivi allegati

Nota:

sono forniti formulari aggiuntivi per i seguenti regimi doganali:

deposito doganale, perfezionamento attivo (se necessario) e perfezionamento passivo (se necessario)

5. Luogo e tipo di contabilità/scritture

Indicare il luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile Specificare inoltre il tipo di contabilità, fornendo dettagli sul sistema utilizzato.

Indicare anche il luogo in cui è conservata la contabilità e il tipo di scritture (contabilità di magazzino) da utilizzare per il regime doganale. Per scritture si intendono i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sul regime doganale.

Nota:

in caso di importazione temporanea è necessario compilare la casella 5 solo se richiesto dalle autorità doganali.

6. Periodo di validità dell'autorizzazione

Indicare nella casella 6a la data richiesta dalla quale l'autorizzazione dovrebbe entrare in vigore (giorno/mese/anno). In generale, l'autorizzazione entra in vigore non prima della data di rilascio. In questo caso, inserire "data di rilascio". La data di scadenza dell'autorizzazione può essere indicata nella casella 6b.

7. Merci da vincolare al regime doganale

Codice NC

Completare in base alla nomenclatura combinata (codice NC = otto caratteri).

Descrizione

Per descrizione delle merci si intende la descrizione commerciale e/o tecnica delle stesse.

Quantità

Indicare la quantità stimata delle merci da vincolare al regime doganale.

Valore

Indicare il valore stimato in euro o in altra valuta delle merci da vincolare al regime doganale.

Nota:

Uso finale:

1. Se la domanda riguarda merci diverse da quelle indicate al seguente punto 2, se necessario, inserire il codice TARIC (10 o 14 caratteri) nella sottocasella "Codice NC".

2. Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nelle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e piattaforme di perforazione o di sfruttamento/aeromobili civili e prodotti destinati all'uso in aeromobili civili), i codici NC non sono richiesti. I richiedenti devono indicare nella sottocasella "Descrizione" ad esempio: "Aeromobili civili e loro parti/disposizioni speciali, parte B della nomenclatura combinata". Inoltre, non è necessario fornire i dettagli relativi al codice NC, alla quantità e al valore delle merci.

Deposito doganale:

Se la domanda riguarda una serie di articoli di merci diverse, è possibile inserire il termine "vari" nella sottocasella "Codice NC". In questo caso, nella sottocasella "Descrizione", descrivere la natura delle merci da immagazzinare. Non è necessario indicare il codice NC, la quantità e il valore delle merci;

Perfezionamento attivo e passivo:

Codice NC: può essere indicato il codice a quattro caratteri. È comunque necessario indicare il codice a otto caratteri nel caso in cui:

vengono utilizzate merci equivalenti o si ricorra al sistema degli scambi standard

Descrizione: la descrizione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda. Quando si prevede di utilizzare merci equivalenti o il sistema degli scambi standard, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci.

8. Prodotti trasformati

Osservazione generale

Inserire i dettagli di tutti i prodotti trasformati derivanti dalla operazioni, distinguendo tra prodotto trasformato principale o prodotto trasformato secondario, se del caso.

codice NC e descrizione: cfr. commenti alla casella 7.

9. Dettagli relativi alle attività pianificate

Descrivere la natura delle attività pianificate (ad es. informazioni sulle operazioni nell'ambito di un contratto per la trasformazione o sul tipo di manipolazioni usuali) da eseguire sulle merci nell'ambito del regime doganale. Indicare inoltre i luoghi appropriati.

Se è coinvolta più di un'amministrazione doganale, indicare il nome degli Stati membri e i luoghi.

Nota:

In caso di "uso finale", inserire l'uso finale e i luoghi previsti, qualora le merci saranno destinate all'uso finale stabilito.

Se necessario, indicare nome, indirizzo e funzione di tutti gli operatori coinvolti.

In caso di ammissione temporanea, indicare il proprietario delle merci.

10. Condizioni economiche

In caso di perfezionamento attivo, il richiedente deve motivare il rispetto delle condizioni economiche, utilizzando almeno uno dei codici a due caratteri stabiliti nell'appendice per ciascun codice NC indicato nella casella 7.

11. Ufficio(i) doganale(i)

a) di vincolo

b) di appuramento

c) ufficio(i) di controllo

Indicare gli uffici doganali suggeriti.

Nota:

In caso di uso finale, non è necessario compilare la casella 11b.

12. Identificazione

Indicare nella casella 12 le misure di identificazione previste, utilizzando almeno uno dei codici seguenti:

1 = numero d'ordine o del fabbricante

2 = apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri marchi individuali

3 = bollettini di informazione INF

4 = prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche

5 = esecuzione di analisi

6 = documento informativo di cui all'allegato ex 104 (solo per il perfezionamento passivo)

7 = altri strumenti di identificazione (indicarli nella casella 16 "Menzioni speciali")

8 = senza misura di identificazione (solo per l'ammissione temporanea)

Nota:

Nel caso del deposito doganale, la compilazione è necessaria solo se richiesta delle autorità doganali.

La casella 12 non deve essere compilata se si utilizzano merci equivalenti. In questo caso devono essere compilati i formulari aggiuntivi.

13. Termine dell'appuramento (mesi)

Indicare il periodo di tempo stimato necessario per la realizzazione delle operazioni doganali cui si riferisce la domanda (casella 2). Il periodo comincia nel momento in cui le merci sono vincolate al regime doganale. Il periodo termina quando le merci o i prodotti sono vincolati a un regime doganale successivo o riesportati, o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.

Nota:

in caso di uso finale, indicare il periodo che sarà necessario a vincolare le merci a detto uso finale o a trasferirle a un altro titolare dell'autorizzazione. Nel caso del deposito doganale il periodo è illimitato; pertanto lasciare in bianco.

Nel caso del perfezionamento attivo: quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Se è richiesta la semplificazione, inserire: "articolo 174, paragrafo 2" e fornire i dettagli nella casella 16.

14. Tipo di dichiarazione

Casella 14a:

indicare il tipo di dichiarazione che si intende utilizzare per vincolare le merci al regime, utilizzando almeno uno dei seguenti codici:

1 = dichiarazione normale (in conformità all'articolo 162 del codice)

2 = dichiarazione semplificata (in conformità all'articolo 166 del codice)

3 = iscrizione nelle scritture del dichiarante (in conformità all'articolo 182 del codice)

Casella 14b:

indicare il tipo di dichiarazione che si intende utilizzare per appurare il regime, utilizzando almeno uno dei seguenti codici: valgono le stesse indicazioni fornite per la casella 14a.

Nota:

in caso di uso finale, non è necessario compilare la casella 14.

15. Trasferimento

Qualora sia previsto un trasferimento di diritti e obblighi, precisarne le modalità.

16. Menzioni speciali

Se necessario, indicare le seguenti menzioni speciali:

Tipo di garanzia

Garanzia (sì/no)

Ufficio doganale di garanzia

Importo della garanzia

Metodo di calcolo:

in caso di perfezionamento attivo indicare se, in caso di obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione sarà calcolato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice. (Sì/No)

Conto di appuramento:

rinuncia a esigere la presentazione del conto di appuramento? (Sì/No)

Indicare tutte le altre informazioni ritenute utili

17. Firma/Data/Nome

Se viene utilizzato un formulario supplementare, completare solo le opportune caselle (22, 23 o 26).

Titolo II

Osservazioni relative ai formulari aggiuntivi

Formulario supplementare "deposito doganale"

18. Tipo di deposito

Indicare uno dei tipi seguenti:

deposito pubblico di tipo I

deposito pubblico di tipo II

deposito privato

19. Deposito o strutture di deposito

Indicare il luogo preciso che dovrebbe essere utilizzato come deposito doganale o altra struttura di deposito.

20. Termine per presentare l'inventario delle merci

È possibile suggerire il termine per la presentazione dell'inventario delle merci.

21. Percentuale di perdite

Se del caso, fornire informazioni sulle percentuali delle perdite.

22. Custodia di merci senza vincolo

Codice NC e descrizione

Quando si prevede di ricorrere al sistema di custodia comune o di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice NC a otto caratteri, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci. Se necessario, specificare l'eventuale regime doganale cui le merci sono vincolate.

23. Forme di manipolazione usuali

Completare se sono previste forme di manipolazione usuali.

24. Rimozione temporanea

Scopo:

Completare se si prevede una rimozione temporanea

Formulario supplementare "perfezionamento attivo"

18. Merci equivalenti

Se si prevede di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice a 8 caratteri della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire alle autorità doganali di effettuare il necessario raffronto tra le merci importate e le merci equivalenti. I codici di cui alla casella 12 possono essere utilizzati a titolo di riferimento per tale raffronto. Se le merci equivalenti si trovano in una fase più avanzata di produzione rispetto alle merci importate, fornire le informazioni pertinenti nella casella 21.

19. Esportazione anticipata

Se si prevede di ricorrere al regime di esportazione anticipata, indicare il termine entro il quale le merci non unionali dovrebbero essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso l'Unione.

20. Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale

Qualora sia richiesta l'immissione in libera pratica senza formalità dei prodotti trasformati o delle merci che sono state vincolate al perfezionamento attivo IM/EX, indicare "articolo 170, paragrafo 1".

21. Menzioni speciali

Indicare tutte le menzioni speciali ritenute utili in merito alle caselle da 18 a 20.

Formulario supplementare "perfezionamento passivo"

18. Sistema

Se necessario, inserire il pertinente codice:

1 = sistema degli scambi standard senza importazione anticipata

2 = sistema degli scambi standard con importazione anticipata

3 = perfezionamento passivo IM/EX in conformità all'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

19. Prodotti di sostituzione

Se si prevede di utilizzare il sistema degli scambi standard (possibile solo in caso di riparazione), indicare il codice NC a 8 caratteri, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche dei prodotti di sostituzione per consentire alle autorità doganali di effettuare il necessario raffronto tra le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. I codici di cui alla casella 12 possono essere utilizzati a titolo di riferimento per questo raffronto.

20. Non applicabile

21. Non applicabile

22. Menzioni speciali

Indicare tutte le menzioni speciali ritenute utili rispetto alle caselle da 18 a 21. Ad esempio, se si prevede di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice NC a 8 caratteri, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci non unionali per consentire alle autorità doganali di effettuare il necessario raffronto tra le merci di temporanea esportazione e le merci equivalenti. I codici di cui alla casella 12 possono essere utilizzati a titolo di riferimento per questo raffronto.

Appendice

Codici relativi alle condizioni economiche

(Articolo 211, paragrafi 3 e 4 del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione della Commissione del 29 aprile 2014 che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione, i seguenti codici relativi alle condizioni economiche devono essere utilizzati ai fini di una domanda di autorizzazione per il perfezionamento attivo:

trasformazione di merci non elencate nell'allegato 71-02 (codice 01):

riparazione (codice 30.4);

trasformazione di merci messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare dell'autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in generale dietro pagamento dei soli costi di trasformazione (codice 30.2);

trasformazione del frumento duro in pasta (codice 30.6);

vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti dei quantitativi determinati sulla base di un bilancio conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Consiglio (codice 31);

trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 nelle situazioni seguenti:

i) indisponibilità di merci prodotte nell'Unione che condividono lo stesso codice NC a otto caratteri, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste (codice 10);

ii) differenze di prezzo tra le merci prodotte nell'Unione e quelle che si intende importare, quando non possono essere impiegate merci comparabili perché il loro prezzo renderebbe economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta (codice 11);

iii) obblighi contrattuali, quando merci comparabili non sono conformi alle prescrizioni contrattuali dell'acquirente dei prodotti trasformati nel paese terzo o quando, conformemente al contratto, i prodotti trasformati devono essere ottenuti da merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo onde rispettare le disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (codice 12);

iv) il valore aggregato delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto caratteri non supera 150 000 EUR (codice 30.7)

trasformazione di merci volta a garantire la loro conformità ai requisiti tecnici per l'immissione in libera pratica (codice 40);

trasformazione di merci prive di carattere commerciale (codice 30.1);

trasformazione di merci ottenute nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche (codice 30.5);

trasformazione delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco e olio di palmisti e delle frazioni fluide di olio di palmisti, olio di babassù o olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare (codice 41);

trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili per i quali è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità (codice 42);

trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma dei dazi all'importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari a norma del regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio (codice 43);

trasformazione di merci in campioni (codice 44);

trasformazione di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell'informazione (codice 45);

trasformazione di merci di cui ai codici NC 2707 e 2710 in prodotti di cui ai codici NC 2707, 2710 o 2902 (codice 46);

riduzione in cascami e avanzi, distruzione, recupero di parti o componenti (codice 47);

denaturazione (codice 48);

manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice (codice 30.3);

il valore aggregato delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto caratteri non supera 150 000 EUR per quanto riguarda le merci che rientrano nell'allegato 71-02 e 300 000 EUR per altre merci, tranne nei casi in cui le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, un dazio compensativo, una misura di salvaguardia o un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica (codice 49).

ALLEGATO 13

BOLLETTINI DI INFORMAZIONE

L'appendice contiene una tabella delle corrispondenze

UNIONE EUROPEA

1. Titolare:	**INF1** **BOLLETTINO DI INFORMAZIONE** **N. / 0 0 0 0 0 0** **PERFEZIONAMENTO ATTIVO**
2. Domanda da presentare a:	3. DOMANDA(1) Il sottoscritto titolare chiede: [] il trasferimento L'ufficio doganale indicato nella casella 4 chiede: [] di accertare e indicare l'importo dei dazi all'importazione e degli interessi compensativi applicabile alle merci vincolate al regime in caso di immissione in libera pratica autorizzata delle merci o dei prodotti specificati nella casella 5 [] di indicare le misure di politica commerciale. [] di indicare l'ammontare della garanzia.
4. Informazioni da fornire a:	Data: _____ Timbro Giorno Mese Anno Firma:

5. Marchi e numeri - Numero e natura dei colli - Descrizione dei prodotti o delle merci	6. Quantità netta:	7. Codice NC:

INFORMAZIONI FORNITE DALL'UFFICIO DOGANALE

8. Elementi necessari per l'applicazione di specifiche misure di politica commerciale

9. Importi determinati a titolo di:

a) dazi all'importazione	b) interessi compensativi	c) altre spese (2)	d) valuta
,	,	,	

10. Osservazioni:	11. Data (1): [] per il primo vincolo al regime o [] qualora i dazi all'importazione siano stati oggeto di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 128, paragrafo 1, del codice: giorno mese anno
(1) Apporre una ☒ nella casella pertinente (2) Specificare nella casella 10	12. Luogo: Data: Timbro giorno mese anno Firma:

13. RICHIESTA DI VERIFICA A POSTERIORI

Le autorità doganali indicate di seguito chiedono che sia verificata l'autenticità di questo bollettino di informazione e l'esattezza delle informazioni in esso contenute.

Luogo:

Data ⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋
Giorno Mese Anno

Timbro

Nome e indirizzo delle autorità doganali

Firma:

14. RISULTATI DELLA VERIFICA

La verifica effettuata dalle autorità doganali indicate di seguito conferma che il presente bollettino di informazione (1):
[] è stato timbrato dall'ufficio doganale indicato e che le informazioni in esso contenute sono esatte.
[] dà luogo alle osservazioni sotto riportate.

Luogo:

Data: ⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋
Giorno Mese Anno

Timbro

Nome e indirizzo delle autorità doganali

Firma:

15. Osservazioni

(1) Contrassegnare con una ☒ la casella pertinente

NOTE

A. Note generali

1. La parte del formulario in cui vengono richieste informazioni (caselle da 1 a 7) deve essere compilata dal titolare o dall'ufficio che richiede le informazioni.

2. Il formulario deve essere completato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere parole cancellate o sovrascritte. Le eventuali modifiche dovrebbero essere effettuate barrando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Le correzioni devono essere siglate dalla persona che compila il formulario e autorizzate dall'ufficio doganale.

B. Note speciali relative alle seguenti caselle

1. Indicare il nome, l'indirizzo e lo Stato membro. Questa parte può essere lasciata in bianco se la domanda è presentata dall'ufficio doganale dello Stato membro che richiede le informazioni.

2. Indicare il nome, l'indirizzo e lo Stato membro dell'ufficio doganale cui viene presentata la domanda.

4. Indicare il nome, l'indirizzo e lo Stato membro dell'ufficio doganale che richiede le informazioni. Lasciare in bianco se la domanda è presentata dal titolare.

5. Indicare il numero, la natura, i marchi e i numeri dei colli. Nel caso di merci o prodotti non imballati, indicare il numero di oggetti o, se necessario, "merce alla rinfusa".

   Indicare la descrizione commerciale consueta delle merci o dei prodotti o la loro descrizione tariffaria.

6. La quantità netta deve essere espressa in unità del sistema metrico: kg, litri, m2, ecc.

9. Gli importi devono essere indicati in euro o nella valuta nazionale.

   Se necessario, lo Stato membro in cui i prodotti sono immessi in libera pratica converte l'importo indicato sul bollettino di informazione al tasso utilizzato per il calcolo del valore doganale.

   Le valute vanno indicate come segue:

   - EUR per l'Euro
   - DKK per la corona danese
   - SEK per la corona svedese
   - GBP per la sterlina britannica

10. Ad esempio, possono essere specificati gli oneri fiscali.

UNIONE EUROPEA

1. Titolare: Referente:	**INF9** **BOLLETTINO DI INFORMAZIONE N. /000000** **PERFEZIONAMENTO ATTIVO** **TRAFFICO TRIANGOLARE (IM/EX)**
2. Persona autorizzata ad appurare il regime: Referente:	3. Autorizzazione emessa a il ⌊⌊⌊⌊⌊⌊ giorno mese anno con il n. e valida fino al ⌊⌊⌊⌊⌊⌊ compreso giorno mese anno

4. Descrizione delle merci importate:	5. Codice NC	6. Quantità netta
7. Descrizione dei prodotti compensatori:		8. Codice NC
9. Nome e indirizzo dell'ufficio di controllo;	10. Nome e indirizzo dell'ufficio di appuramento:	

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DEL VINCOLO AL REGIME

11. La dichiarazione di vincolo è stata accettata ⌊⌊⌊⌊⌊⌊ .
giorno mese anno

Timbro:

Ultimo giorno per l'appuramento ⌊⌊⌊⌊⌊⌊
giorno mese anno

Misure di identificazione o misure per controllare l'utilizzo di merci equivalenti:

Ufficio di entrata:

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELL'APPURAMENTO

12. La dichiarazione di appuramento è stata accettata giorno mese anno Osservazioni Ufficio di appuramento: Timbro:	13. Quantità netta	14. Valore in dogana	15. Valuta

16. RICHIESTA DI VERIFICA A POSTERIORI

Le autorità doganali indicate di seguito chiedono che sia verificata l'autenticità di questo bollettino di informazione e l'esattezza delle informazioni in esso contenute.

Luogo:

Data _____ Timbro

giorno mese anno

Firma

Nome e indirizzo delle autorità doganali

17. RISULTATO DELLA VERIFICA

La verifica effettuata dalle autorità doganali indicate di seguito conferma che il presente bollettino di informazione ([1]) è stato timbrato dall'ufficio doganale indicato e che le informazioni in esso contenute

□ sono esatte

□ dà luogo alle osservazioni sotto riportate.

Luogo:

Data _____ Timbro

giorno mese anno

Firma

Nome e indirizzo delle autorità doganali

18. APPURAMENTO DEI PRODOTTI COMPENSATORI

Indicare la quantità disponibile nelle caselle A e la quantità appurata nelle caselle B:

Quantità	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento	Quantità (formulario supplementare)	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento	Quantità (formulario supplementare)	Tipo, numero e data della dichiarazione di appuramento
A		A		A	
B		B		B	

19. Osservazioni :

(1) Apporre una ☒ nella casella pertinente.

NOTE

A. Note generali

1. Le caselle da 1 a 8 devono essere completate dal titolare.

2. Il formulario deve essere completato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere parole cancellate o sovrascritte. Le eventuali modifiche dovrebbero essere effettuate barrando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Le correzioni devono essere siglate dalla persona che compila il formulario e autorizzate dall'ufficio doganale che l'ha emesso.

B. Note speciali relative alle seguenti caselle:

1/2. Indicare il nome, l'indirizzo e lo Stato membro. Nel caso di una persona giuridica, occorre indicare anche il nome della persona responsabile.

6/13. La quantità netta deve essere espressa in unità del sistema metrico: kg, litri, m2, ecc.

15. Le valute vanno indicate come segue:

- EUR per l'Euro
- DKK per la corona danese
- SEK per la corona svedese
- GBP per la sterlina britannica

UNIONE EUROPEA

1. Titolare: Referente:	**INF5 BOLLETTINO DI INFORMAZIONE** **N. /000000** **PERFEZIONAMENTO ATTIVO** **TRAFFICO TRIANGOLARE (IM/EX)**
2. Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci descritte nella casella 4: Referente:	3. Autorizzazione emessa a il ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋⌋⌋⌋⌋⌋ giorno mese anno con il n. e valida fino al ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋⌋⌋⌋⌋⌋ compreso giorno mese anno

4. Descrizione delle merci importate da vincolare al regime:	5. Codice NC	6. Quantità netta:

7. Nome e indirizzo dell'ufficio di controllo:	8. Nome e indirizzo dell'ufficio di entrata:

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELL'ESPORTAZIONE

9. La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci descritte nella casella 4 è stata accettata ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋⌋⌋⌋⌋⌋ .
giorno mese anno

Timbro:

Ultimo giorno per l'importazione: ⌊⌊⌊⌊⌊⌋⌋⌋⌋⌋
giorno mese anno

Identificazione delle misure adottate:

Ufficio doganale di esportazione:

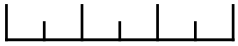
10. I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione ⌊⌊⌊⌊⌊⌋⌋⌋⌋⌋ .
giorno mese anno

Timbro:

Osservazioni:

Ufficio doganale di uscita:

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELL'IMPORTAZIONE

11. La dichiarazione di vincolo è stata accettata	12. Quantità netta	13. Valore in dogana	14. Valuta
 giorno mese anno Osservazioni: Ufficio di entrata: Timbro			

15. RICHIESTA DI VERIFICA A POSTERIORI

Le autorità doganali indicate di seguito chiedono che sia verificata l'autenticità di questo bollettino di informazione e l'esattezza delle informazioni in esso contenute.

Luogo:

Data _____ Timbro

giorno mese anno

Firma	Nome e indirizzo delle autorità doganali

16. RISULTATO DELLA VERIFICA

La verifica effettuata dalle autorità doganali indicate di seguito conferma che il presente bollettino di informazione ([1])

□ è stato timbrato dall'ufficio doganale indicato e che le informazioni in esso contenute sono esatte.

□ dà luogo alle osservazioni sotto riportate.

Luogo:

Data _____ Timbro giorno mese anno Firma	Nome e indirizzo delle autorità doganali

17. VINCOLO DI MERCI NON UNIONALI AL REGIME

Indicare la quantità disponibile nelle caselle A e la quantità vincolata nelle caselle B:

Quantità	Tipo, numero e data della dichiarazione di entrata	Quantità (formulario supplementare)	Tipo, numero e data della dichiarazione di entrata	Quantità (formulario supplementare)	Tipo, numero e data della dichiarazione di entrata
A		A		A	
B		B		B	

18. Osservazioni

([1]) Apporre una ☒ nella casella pertinente.

NOTE

A. Note generali

1. Le caselle da 1 a 8 devono essere completate dal titolare.

2. Il formulario deve essere completato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere parole cancellate o sovrascritte. Le eventuali modifiche dovrebbero essere effettuate barrando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Le correzioni devono essere siglate dalla persona che compila il formulario e autorizzate dall'ufficio doganale che l'ha emesso.

B. Note speciali relative alle seguenti caselle:

1./2. Indicare il nome, l'indirizzo e lo Stato membro. Nel caso di una persona giuridica, occorre indicare anche il nome della persona responsabile.

6./12. La quantità netta deve essere espressa in unità del sistema metrico: kg, litri, m2, ecc.

14. Le valute vanno indicate come segue:

- EUR per l'Euro- DKK per la corona danese
- SEK per la corona svedese - GBP per la sterlina britannica

UNIONE EUROPEA

1. Titolare: Responsabile	**INF2 BOLLETTINO DI INFORMAZIONE** **N. /0000000000000000** **PERFEZIONAMENTO PASSIVO** **TRAFFICO TRIANGOLARE**
3. Ufficio doganale a cui viene presentata la domanda:	2. DOMANDA Il sottoscritto chiede la certificazione delle informazioni sulle merci di cui alla casella 12 in vista della loro reimportazione nell'Unione. Luogo: Firma: Data: _____ giorno mese anno
4. Stato membro in cui è prevista la reimportazione:	5. Paese di trasformazione o destinazione:
6. Autorizzazione di perfezionamento passivo	7. Tasso di rendimento:
8. Operazioni di trasformazione autorizzate:	9. Altri dettagli dell'autorizzazione:
10. Descrizione dei prodotti compensatori da reimportare:	11. Codice NC

12. Descrizione delle merci di temporanea esportazione:	13. Codice NC	14. Quantità netta	15. Valore statistico

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA

16. TIMBRO DELL'UFFICIO DI ENTRATA

Informazione certificata come esatta

Numero documento di esportazione temporanea

data ⌊ ⌋ ⌊ ⌋ ⌊ ⌋
giorno mese anno

Ultimo giorno per la reimportazione di prodotti compensatori:

data ⌊ ⌋ ⌊ ⌋ ⌊ ⌋
giorno mese anno

Mezzi di identificazione utilizzati

Osservazioni:

Ufficio doganale (nome e Stato membro)

Timbro:

17. TIMBRO DELL'UFFICIO DOGANALE DI USCITA

Le merci descritte nella casella 12 hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione

Timbro:

il

giorno mese anno

Osservazioni:

Ufficio doganale (nome e Stato membro)

18. RICHIESTA DI VERIFICA A POSTERIORI

Le autorità doganali indicate di seguito chiedono che sia verificata l'autenticità di questo bollettino di informazione e l'esattezza delle informazioni in esso contenute.

Luogo:

Data

giorno mese anno

Timbro

Firma:

Nome e indirizzo delle autorità doganali

19. RISULTATO DELLA VERIFICA

Il presente bollettino di informazione (1)

[] è stato timbrato dall'ufficio doganale indicato nella casella 16 e le informazioni in esso contenute sono corrette.

[] dà luogo alle osservazioni sotto riportate.

Luogo:

Data ⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋⌊ ⌋ Timbro

giorno mese anno

Firma:

Nome e indirizzo delle autorità doganali

20. REIMPORTAZIONE DEI PRODOTTI COMPENSATORI

Indicare la quantità disponibile nelle caselle A e la quantità reimportata nelle caselle B

Quantità	Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica, timbro dell'ufficio doganale	Quantità (formulario supplementare)	Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica, timbro dell'ufficio doganale
A			
B			
A			

B		

21. Osservazioni:

(1) Apporre una ☒ nella casella pertinente.

NOTE

A. Note generali

1. Il formulario deve essere completato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere parole cancellate o sovrascritte. Le correzioni eventualmente apportate devono essere effettuate barrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Le correzioni devono essere siglate dalla persona che compila il formulario e autorizzate dall'ufficio doganale che compila la casella 16.

2. Le caselle da 1 a 15 devono essere completate dal titolare.

B. Note speciali relative alle seguenti caselle:

1. Indicare il nome, l'indirizzo e il nome dello Stato membro. Nel caso di una persona giuridica, occorre indicare anche il nome della persona responsabile.

3. Indicare il nome, l'indirizzo e lo Stato membro.

6. Indicare il numero e la data dell'autorizzazione e il nome delle autorità doganali che l'hanno emessa.

10. Fornire una descrizione precisa dei prodotti compensatori, utilizzando la descrizione commerciale abituale o la descrizione tariffaria.

11. Indicare la voce o sottovoce tariffaria dei prodotti compensatori come indicato nell'autorizzazione.

12. Fornire una descrizione precisa delle merci, utilizzando la descrizione commerciale abituale o la descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella usata nel documento di esportazione. Se le merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, inserire il codice "merci PA" e indicare il numero del bollettino di informazione INF1 se utilizzato:

14. Indicare la quantità netta espressa in unità del sistema metrico (kg, litri, m², ecc.).

15. Indicare il valore statistico al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione, preceduto da una delle seguenti abbreviazioni valutarie:

- EUR per l'Euro- DKK per la corona danese
- SEK per la corona svedese- GBP per la sterlina britannica

Appendice

(1) Note generali

1.1. I bollettini di informazione devono essere conformi al formulario presentato nel presente allegato e stampati su carta da scrivere collata bianca per scritture priva di paste meccaniche e di peso compreso tra i 40 e i 65 g/m2.

1.2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

1.3. La stampa dei formulari spetta alle amministrazioni doganali. Ciascun formulario è corredato con le iniziali dello Stato membro che provvede al rilascio, in conformità alla norma ISO alfa 2, seguite da un numero di serie destinato ad individuarlo.

1.4. Il formulario deve essere stampato e le caselle devono essere compilate in una delle lingue ufficiali dell'Unione. L'ufficio doganale incaricato di fornire o utilizzare le informazioni contenute nel formulario può richiederne la traduzione nella o nelle lingue ufficiali della propria amministrazione doganale.

(2) Uso dei bollettini di informazione

2.1. Disposizioni comuni

a) Quando l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione ritiene necessarie alcune informazioni che non figurano su detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. In tal caso, se dovesse mancare lo spazio, potrà essere utilizzato un foglio aggiuntivo, di cui si dovrà fare menzione nel formulario originale.

b) All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite.

c) In caso di spedizioni successive, il necessario numero dei bollettini di informazione può essere stabilito per la quantità di merci o prodotti vincolati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo vista imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione nel formulario originale.

d) L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

e) In circostanze eccezionali il bollettino di informazione può essere rilasciato a posteriori, ma unicamente entro la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

f) In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino d'informazione, l'operatore può richiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato.

L'originale e le copie del bollettino d'informazione rilasciato in tali circostanze devono recare le seguenti indicazioni:

DUPLICADO,

DUPLIKAT,

DUPLIKAT,

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

DUPLICATE,

DUPLICATA,

DUPLICATO,

DUPLICAAT,

SEGUNDA VIA,

KAKSOISKAPPALE,

DUPLIKAT.

2.2. Disposizioni specifiche

2.2.2. BOLLETTINO DI INFORMAZIONE INF 1 (PERFEZIONAMENTO ATTIVO)

a) Il bollettino di informazione INF1 (in seguito: INF1) può essere utilizzato per fornire informazioni circa:

l'importo dei dazi e [degli interessi compensativi],

le misure di politica commerciale applicabili,

l'ammontare della garanzia.

b) L'INF1 deve essere redatto in triplice esemplare: un originale e due copie.

L'originale e una copia dell'INF1 devono essere inviati all'ufficio di controllo, mentre la copia rimanente è conservata presso l'ufficio doganale che ha vistato l'INF1.

L'ufficio di controllo inserisce le informazioni richieste nelle caselle 8, 9 e 10 dell'INF1, appone il visto sullo stesso, restituendo l'originale e trattenendone copia.

c) Qualora l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di merci tal quali sia richiesta a un ufficio doganale diverso dall'ufficio di entrata, questo ufficio doganale che vista l'INF1 richiede all'ufficio di controllo di indicare:

nella casella 9 a, l'importo dei dazi all'importazione dovuti ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice,

nella casela 9 b, l'importo degli interessi compensativi dovuti ai sensi dell'articolo 519,

la quantità, il codice NC e l'origine delle merci di importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica.

d) Qualora i prodotti compensatori ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso) ricevano un'altra destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio dai dazi all'importazione e siano oggetto di una nuova domanda di autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, le autorità doganali che rilasciano tale autorizzazione possono utilizzare l'INF1 per determinare l'ammontare dei dazi all'importazione esigibili o delle obbligazioni doganali che potrebbero insorgere.

e) Quando la dichiarazione per l'immissione in libera pratica si riferisce a prodotti compensatori ottenuti da merci di importazione o a merci tal quali, che erano soggette a misure specifiche di politica commerciale al momento del vincolo al regime (sistema della sospensione), e se tali misure restano applicabili, l'ufficio doganale che accetta la dichiarazione e vista l'INF1, chiede all'ufficio di controllo di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione delle misure di politica commerciale.

f) Qualora sia richiesta l'immissione in libera pratica e sia stato rilasciato un INF1 per stabilire l'ammontare della garanzia, può essere utilizzato lo stesso INF1, purché in esso siano specificate le seguenti informazioni:

nella casella 9 a, l'ammontare dei dazi all'importazione dovuti sulle merci di importazione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, o dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, e

nella casella 11, la data del primo vincolo al regime delle merci d'importazione in questione, ovvero la data di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del codice.

2.2.3. BOLLETTINO DI INFORMAZIONE INF9 (PERFEZIONAMENTO ATTIVO)

a) Il bollettino di informazione INF9 (in seguito: INF9) può essere utilizzato qualora i prodotti compensatori ricevano una nuova destinazione doganale ammessa nell'ambito del traffico triangolare (IM/EX).

b) L'INF9 deve essere stilato in quattro esemplari, un originale e tre copie, per le quantità di merce di importazione vincolate al regime.

c) L'ufficio di entrata vista la casella 11 dell'INF9 e indica le misure adottate per l'identificazione delle merci o per il controllo dell'impiego di merci equivalenti (per esempio, il prelievo di campioni, l'utilizzo di illustrazioni o descrizioni tecniche, o l'esecuzione di analisi).

L'ufficio di entrata inoltra la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituisce l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

d) La dichiarazione di appuramento del regime è accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF9.

L'ufficio di appuramento specifica la quantità di prodotti compensatori e la data di accettazione. Lo stesso invia la copia n. 2 all'ufficio di controllo, restituisce l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 1.

2.2.4. BOLLETTINO DI INFORMAZIONE INF5 (PERFEZIONAMENTO ATTIVO)

a) Il bollettino di informazione INF5 (in seguito: INF 5) può essere utilizzato quando i prodotti compensatori ottenuti a partire da merci equivalenti vengono esportati nell'ambito del traffico triangolare con esportazione anticipata (EX/IM).

b) L'INF5 deve essere redatto in quattro esemplari, un originale e tre copie, per le quantità di merci d'importazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori esportati.

c) L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di esportazione vista la casella 9 dell'INF5 e restituisce l'originale e le tre copie al dichiarante.

d) L'ufficio doganale di uscita compila la casella 10, invia la copia n. 3 all'ufficio di controllo e restituisce l'originale e le rimanenti copie al dichiarante.

e) Nel caso in cui il frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00 sia trasformato in paste alimentari classificate nei codici 1902 11 00 e 1902 19, il nome dell'importatore autorizzato a vinvolare al regime le merci d'importazione, che deve essere specificato nella casella 2 dell'INF5, può essere indicato dopo che l'INF5 sia stato presentato all'ufficio doganale dove è depositata la dichiarazione di esportazione. Detta informazione deve essere riportata sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF5 prima che sia presentata la dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione al regime.

f) La dichiarazione di vincolo al regime deve essere accompagnata dall'originale e dalle copie n. 1 e 2 dell'INF5.

L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione di vincolo al regime annota sull'originale e sulle copie n. 1 e 2 dell'INF5 le quantità di merci d'importazione vincolate al regime doganale nonché la data di accettazione della dichiarazione. Lo stesso invia la copia n. 2 all'ufficio di controllo, restituisce l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 1.

2.2.7. BOLLETTINO DI INFORMAZIONE INF2 (PERFEZIONAMENTO PASSIVO)

a) Il bollettino di informazione INF2 (in seguito: INF2) può essere utilizzato qualora i prodotti compensatori o sostitutivi siano importati nell'ambito del traffico triangolare.

b) L'INF2 deve essere redatto in due esemplari, un originale e una copia per le quantità di merci vincolate al regime.

c) La domanda di rilascio dell'INF2 costituisce una manifestazione di consenso, da parte del titolare dell'autorizzazione, a trasferire il diritto all'esonero totale o parziale dei dazi all'importazione ad un'altra persona che importa i prodotti compensatori o di sostituzione nel quadro del traffico triangolare.

d) L'ufficio di entrata vista l'originale e la copia dell'INF2, conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

Nella casella 16 l'ufficio indica i mezzi usati per identificare le merci di temporanea esportazione.

In caso di prelievo di campioni, o di ricorso a illustrazioni o descrizioni tecniche, tale ufficio è tenuto ad autenticare i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche utilizzate, apponendo il proprio sigillo doganale sulle merci, qualora la loro natura lo consenta, o sull'imballaggio, in maniera tale da prevenire eventuali manomissioni.

Per evitare sostituzioni, i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche vengono dotati di un'etichetta recante il timbro dell'ufficio e le coordinate di riferimento della dichiarazione di esportazione.

I campioni, le illustrazioni e le descrizioni tecniche debitamente autenticati e muniti di sigilli vengono restituiti all'esportatore, che è tenuto a presentarli con i sigilli inalterati al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

Qualora sia effettuata un'analisi, i cui risultati saranno resi noti soltanto ad avvenuta vidimazione dell'INF2 da parte dell'ufficio di entrata, il documento contenente i risultati dell'analisi viene consegnato all'esportatore in una busta sigillata a prova di manomissione.

e) L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

f) L'importatore di prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'INF2 originale e, se del caso, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

Appendice

Tabella di corrispondenza da utilizzare per lo scambio standardizzato di informazioni (INF)

Sezione A

Indicazioni di cui all'allegato 71-05 dell'AD	**Numero della casella nel(i) bollettino(i) pertinente(i)**
Numero di autorizzazione (O)	3 del bollettino INF9, 3 del bollettino INF5 e 6 del bollettino INF2
Persona che presenta la domanda (O)	1 del bollettino INF9, 1 del bollettino INF5 e 1 del bollettino INF2
Numero del bollettino di informazione (O)	Casella specifica
Ufficio doganale di controllo (O)	9 del bollettino INF9, 7 del bollettino INF5 e 9 del bollettino INF2
Ufficio doganale che fa uso delle indicazioni INF (F)	10 del bollettino INF9, 8 del bollettino INF5 e 20 del bollettino INF2
Descrizione delle merci interessate dall'INF (O)	4 del bollettino INF9, 4 del bollettino INF5 e 12 del bollettino INF2
Codice NC, quantità netta, valore (O)	5, 6, 19 del bollettino INF9, 5, 6, 18 del bollettino INF5 e 13, 14, 15 del bollettino INF2
Descrizione dei prodotti trasformati interessati dall'INF (O)	7 del bollettino INF9, 18 del bollettino INF5 e 10 del bollettino INF2
Codice NC, quantità netta, valore dei prodotti trasformati (O)	8, 19 del bollettino INF9, 18 del bollettino INF5 e 11, 21 del bollettino INF2

Elementi delle dichiarazioni doganali che vincolano le merci al regime speciale (F)	11 del bollettino INF9, 11 del bollettino INF5 e 16, 17 del bollettino INF2
MRN (Numero di riferimento del movimento) (F)	19 del bollettino INF9, 18 del bollettino INF5 e 21 del bollettino INF2
Osservazioni (F)	19 del bollettino INF9, 18 del bollettino INF5 e 21 del bollettino INF2

Indicazioni specifiche PA	**Numero della casella nel(i) bollettino(i) pertinente(i)**
Se sorge un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice (F)	19 del bollettino INF9
Merci equivalenti (F)	11 del bollettino INF9
Esportazione anticipata (F)	9, 10 del bollettino INF5
Scenario (PA EX/IM)	
La dichiarazione doganale di ammissione al regime di perfezionamento attivo è stata accettata (F)	11 del bollettino INF9
Particolari necessari per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale (F)	19 del bollettino INF9
Ultima data di appuramento (F)	11 del bollettino INF9
Codice NC, quantità netta, valore (O)	4, 5, 6 11, 19 del bollettino INF9
La dichiarazione di appuramento è stata accettata (F)	12 del bollettino INF9
Codice NC, quantità netta, valore (O)	8, 13, 14, 15, 18, 19 del bollettino INF9
Data di uscita e risultato dell'uscita (F)	19 del bollettino INF9

Scenario PA EX/IM	
La dichiarazione di esportazione PA EX/IM è stata accettata (F)	9 del bollettino INF5
Particolari necessari per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale (F)	18 del bollettino INF5
Ultima data di vincolo di merci non unionali sostituite da merci equivalenti, nell'ambito del perfezionamento attivo (F)	9 del bollettino INF5
Codice NC, quantità netta, valore (O)	4, 5, 6 del bollettino INF5
Data di uscita e risultato dell'uscita	10 del bollettino INF5
Data di vincolo di merci non unionali sostituite da merci equivalenti, nell'ambito del perfezionamento attivo (F)	11 del bollettino INF5
Codice NC, quantità netta, valore (O)	12,13, 14, 17 del bollettino INF5

Informazioni obbligatorie specifiche PP	**Numero della casella nel(i) bollettino(i) pertinente(i)**
Scenario PP EX/IM	
Paese di trasformazione (F)	5 del bollettino INF2
Stato membro di reimportazione (F)	4 del bollettino INF2
Merci equivalenti (F)	21 del bollettino INF2
Dichiarazione doganale PP (O)	16 del bollettino INF2
Identificazione delle merci (O)	16 del bollettino INF2
Codice NC, quantità netta (O)	13, 14, 15 del bollettino INF2
Ultima data di reimportazione di prodotti trasformati (O)	16 del bollettino INF2
Risultato dell'uscita (O)	17 del bollettino INF2

Data di reimportazione di prodotti trasformati (O)	20 del bollettino INF2
Indicazioni della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica (F)	20 del bollettino INF2
Codice NC, quantità netta, valore (O)	20 del bollettino INF2

Sezione B

Indicazioni di cui alla sezione B dell'allegato 71-05 dell'AD	**Numero della casella nel(i) bollettino(i) pertinente(i)**
Tipo di domanda	3 del bollettino INF1
L'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice	4 del bollettino INF1
Numero di autorizzazione	1 del bollettino INF1
MPC	4 del bollettino INF1
Ufficio doganale di controllo che riceve la domanda	2 del bollettino INF1
Descrizione delle merci o dei prodotti trasformati per i quali è richiesto l'INF	5 del bollettino INF1
Codice NC, quantità netta, valore	6, 7 e 15 del bollettino INF1
MRN (Numero di riferimento del movimento)	
Osservazioni	15 del bollettino INF1

L'ufficio doganale di controllo che riceve la domanda mette a disposizione le seguenti indicazioni:

Indicazioni specifiche PA IM/EX	**Numero della casella nel(i) bollettino(i) pertinente(i)**
L'importo dei dazi all'importazione	9 del bollettino INF1

da contabilizzare e da notificare al debitore a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice	
Elementi necessari per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale	8 del bollettino INF1
Numero del bollettino di informazione (M)	Casella specifica
MRN (Numero di riferimento del movimento) (O)	15 del bollettino INF1